



N. 11776/06+9774/0 +10661/08 R.G. TRIB. Sentenza n° 10956/12 del 26.10.12
N. 22694/01+6852/05+1642/07 R.G. N.R. Depositata in udienza il 26.10.12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE PRIMA PENALE
in composizione collegiale

Dott.	Edoardo d'Avossa	Presidente (est)
Dott.ssa	Maria Teresa Guadagnino	Giudice (est)
Dott.ssa	Irene Lupo	Giudice (est)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa penale contro

Si veda elenco allegato



AGRAMA FRANK,* nato ad Arish (Egitto) l'01.01.1930, libero, contumace, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberto Pisano, difeso di fiducia dall'Avv. Roberto Pisano con studio in Milano Via Cino Del Duca, 5.

BERLUSCONI SILVIO, nato a Milano il 29.09.1936,libero,assente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Niccolo' Ghedini, difeso di fiducia dall'Avv.Niccolo' Ghedini e di fiducia dall'Avv. Piero Longo con studio a Padova Via Altinate, 74.

COLOMBO MARCO, nato a Roma il 15.05.1957, libero, contumace, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Fenizia, difeso di fiducia dall'Avv. Luigi Fenizia e di fiducia dall'Avv. Raffaele Di Palma con studio in Milano Via Durini, 27.

DAL NEGRO GIORGIO, nato a Milano il 09.12.1945, libero, assente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nadia Alecci, difeso di fiducia dall'Avv. Nadia Alecci e di fiducia dall'Avv.Daniele Melegari con studio in Milano C.so di Porta Vittoria, 28.


DEL BUE PAOLO, nato a Roma il 23.02.1951, libero, contumace, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giorgio Perroni, difeso di fiducia dall'Avv. Giorgio Perroni con studio in Milano Via Cesare Battisti, 23 e di fiducia dall'Avv. Vincenzo Nico D'Ascola con studio a Reggio Calabria Via Nicolo' da Reggio,14.

DE SOCIO MANUELA, nata a Sorengo (Svizzera) il 28.05.1964, libera, contumace, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.Luca Jacopo Lauri, difesa di fiducia dall'Avv. Luca Jacopo Lauri con studio in Milano Via Fatebenefratelli, 9 e di fiducia dall'Avv.Stefano Piccioli con studio in Milano C.so Monforte, 2.

GALETTO GABRIELLA, nata a Genova il 20.02.1960, libera, contumace, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daria Pesce, difesa di fiducia dall'Avv. Daria Pesce con studio in Milano Via Colonna, 5 e di fiducia dall'Avv. Nicola Mazzacuva con studio in Bologna Via M.D'Azeglio, 81.

GIRAUDI ERMINIO, nato a Moussoulens (Francia) il 22.04.1931, libero, contumace, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luca Sirotti, difeso di fiducia dall'Avv. Luca Sirotti con studio in Bologna via Barberia, 30.

LORENZANO DANIELE, nato a Bergamo il 21.06.1949, libero, contumace, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.Luca Mucci, difeso di fiducia dall'Avv. Luca Mucci con studio in Monza Via Gerardo Dei Tintori,7.



SCRIBANI ROSSI CARLO, nato a Milano il 03.03.1952, libero, contumace, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luca Jacopo Lauri, difeso di fiducia dall'Avv. Luca Jacopo Lauri con studio a Milano Via Fatebenefratelli, 9 e di fiducia dall'Avv. Stefano Piccioli con studio a Milano Corso Monforte, 2.

CONFALONIERI FEDELE, nato a Milano il 06.08.1937, libero, contumace, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vittorio Virga, difeso di fiducia dall'Avv. Vittorio Virga con studio a Roma Via Pasubio, 11 e di fiducia dall'Avv. Alessio Lanzi con studio in Milano Corso di Porta Vittoria, 17.

*così corretto all'udienza del 26.01.2007.

L

Car

Z

PARTI CIVILI

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Avv. Maria Gabriella Vanadia.

CIVILMENTE OBBLIGATI PER LA PENA PECUNIARIA

Societa' INTERNATIONAL MEDIA SERVICE LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Anthony (detto Tonio) Fenech, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Liguori con studio in Milano Via Alfonso Lamarmora, 40/A.

Anthony (detto Tonio) Fenech rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Liguori con studio in Milano Via Alfonso Lamarmora, 40/A.



CONCLUSIONI

PM: Per il riciclaggio riconosciuta l'attenuante dell'ultimo comma, ritenuta la continuazione per tutti gli imputati chiede per Berlusconi, Lorenzano, e Agrama la pena di anni 3 mesi 8 di reclusione; per Dal Negro e Colombo la pena di 3 anni di reclusione; per Confalonieri chiede la pena di anni 3 mesi 4 di reclusione; per Del Bue chiede la pena di anni 6 di reclusione e 30.000,00 euro di multa; per Scribani Rossi chiede la pena di anni 4 di reclusione e 30.000,00 euro di multa; per De Socio chiede la pena di anni 3 di reclusione e 30.000,00 euro di multa; per Galetto chiede la pena di anni 2 mesi 6 di reclusione; per Giraudi chiede la pena di anni 5 di reclusione e 30.000,00 euro di multa.

Chiede altresì la prescrizione dei pagamenti precedenti al 19.03.'95.

Chiede la condanna del Civilmente Obligato per la pena pecuniaria in caso di insolubilità dei condannati.

PARTE CIVILE AGENZIA DELLE ENTRATE Avv. Vanadia Gabriella : Chiede dichiararsi la penale responsabilità degli imputati nei confronti dei quali vi è stata costituzione e la condanna degli stessi al risarcimento dei danni come da conclusioni e nota spese in atti.

CIVILMENTE OBBLIGATI PER LA PENA PECUNIARIA:

Società INTERNATIONAL MEDIA SERVICE LTD e Anthony (detto Tonio) Fenech rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Liguori : In assenza del concretizzarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente, conclude per il mancato accoglimento delle richieste portate dalla pubblica accusa nei confronti dei civilmente obbligati alla pena pecuniaria.

DIFESA LORENZANO: Chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, in subordine NDP per prescrizione dei reati.

DIFESA DAL NEGRO: Chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o comunque per non averlo commesso.

DIFESA AGRAMA: Chiede l'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso in subordine che si dichiari l'avvenuta prescrizione della dichiarazione dei redditi Mediaset per il 2001.

DIFESA BERLUSCONI: Chiede l'assoluzione dalla fattispecie di cui al capo B), sia per quanto riguarda l'anno 2001 sia per quanto riguarda l'anno 2002 e 2003 perche' il fatto non sussiste; in subordine assoluzione per non aver commesso il fatto.


DIFESA COLOMBO: Chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perche' il fatto non sussiste ovvero perche' il fatto non costituisce reato; in subordine minimo della pena , attenuanti generiche e sospensione della pena.

DIFESA GALETTO: Chiede l'assoluzione con la forma piu' ampia possibile , perche' il fatto non sussiste, perche' il fatto non e' punibile, perche' il fatto non costituisce reato a secondo dei vari meccanismi , anche ai sensi dell'Art. 2 c.p. ma soprattutto per non aver commesso il fatto.

DIFESA DEL BUE: Chiede Sentenza con cui viene rilevato il difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria italiana, con trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria competente; assoluzione perche' il fatto non sussiste , in quanto non sussiste il presupposto; sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o non costituisce reato per il riciclaggio; assoluzione per non aver commesso il fatto per i capi E), F); previa derubricazione del riciclaggio in ricettazione , sentenza di NDP per intervenuta prescrizione; NDP per prescrizione perche' la condotta ascritta al Dott. del Bue non e' una condotta di riciclaggio ma e' una condotta di coinvolgimento nel reato presupposto, sia essa truffa o appropriazione indebita.

DIFESA DEL BUE: In principalita' chiede l'assoluzione per insussistenza del fatto a monte, quindi per insussistenza e comunque difettosa dimostrazione del delitto di appropriazione indebita, in assenza della dimostrazione del quale non si puo' affermare la responsabilita' di nessuno per il delitto di riciclaggio; in subordine in virtu' di una riqualificazione della condotta contestata ai capi D), E), ed F), che, dalla ipotesi di cui all'Art. 648 bis andrebbe trasformata nella diversa ipotesi di concorso , Art. 110 in Art. 646; in ulteriore subordine chiede la non punibilita' per difetto ai sensi degli Art. 9 , Art. 10 perche' assente dal territorio dello Stato Paolo del Bue , perche' i fatti si sarebbero svolti integralmente all'estero, per lo meno il fatto di cui all'Art. 648 bis, e per mancanza delle condizioni di procedibilita' costituite da richiesta o istanza del Ministero della Giustizia.

DIFESA DAL NEGRO: Chiede l'assoluzione perche' il fatto non sussiste, o comunque egli non lo ha commesso.



DIFESA DE SOCIO E SCRIBANI ROSSI: Rileva il difetto della giurisdizione italiana a favore di quella elvetica e di quella verosimilmente delle Bahamas, nonché la insussistenza del fatto contestato per difetto dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo.

DIFESA DE SOCIO E SCRIBANI ROSSI: Chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, sia sotto il profilo dell'insussistenza del delitto di riciclaggio, sia sotto il profilo del delitto presupposto di appropriazione indebita; in subordine assoluzione per non aver commesso il fatto; in estremo subordine riqualificata la condotta quale concorso nel delitto presupposto dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

DIFESA GIRAUDI: Chiede l'assoluzione per improcedibilità a seguito di mancanza di giurisdizione, perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato; non punibilità pertanto sentenza di assoluzione per non essere punibile Giraudi, in quanto concorrente nel reato presupposto che, nel frattempo si è prescritto.


DIFESA CONFALONIERI: Chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto quantomeno perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione perché il fatto non costituisce reato o non è punibile in relazione a quanto detto.

DIFESA CONFALONIERI: Chiede l'assoluzione del suo assistito.

Lo

car

M



E) PAOLO DEL BUE, CARLO SCRIBANI ROSSI

artt. 81 cpv, 110, 648 bis cp.

perchè in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso

DEL BUE

- quale responsabile di Arner Fiduciaria SA di Lugano
- fiduciario della famiglia Berlusconi
- delegato ad operare sui conti Century One e Universal One presso la Finter Bank & Trust Bahamas

SCRIBANI ROSSI

- responsabile delle "relazioni con i clienti" di Arner Fiduciaria SA
- delegato ad operare sui conti Redmont Trading Ltd e Woodard Investment Corp. presso la Banca della Svizzera Italiana di Lugano

essendo state trasferite dal conto della Banca Commerciale di Londra della Silvio Berlusconi Finanziaria (dal 1995 Société Financière d'Investissement) ingenti somme di denaro a titolo di

Lo *ar* *[Signature]*

pagamento di diritti televisivi sui conti Redmont Trading Ltd e Woodard Investment Corp. presso la Banca della Svizzera Italiana di Lugano,

disperdevano e occultavano detti fondi - derivanti da appropriazioni indebite ai danni di Fininvest spa e, successivamente, Mediaset Spa - per mezzo di plurime operazioni di trasferimento, come segue:

dal conto Redmont Trading Ltd:

- **Chf 450.000, Lit. 745.000.000, Usd 100.000** bonificati al conto Kiana Corporation presso la Società di Banca Svizzera di Lugano
- **Chf 66.000, Lit. 6.435.150.000, Usd 1.463.000** bonificati al conto Jasran SA presso la Società di Banca Svizzera di Lugano

(dal gennaio 1994 al luglio 1995);

dal conto Woodard Investment Corp.

- **Chf 510.000, Usd 343.750** bonificati al conto Kiana Corporation presso la Società di Banca Svizzera di Lugano
- **Chf 470.000, Lit. 1.965.000.000, Usd 1.185.500, 548.000 Nlg** bonificati al conto Jasran SA presso la Società di Banca Svizzera di Lugano

(dall'ottobre 1994 al luglio 1995);

In Milano e Canton Ticino dal gennaio 1994 al luglio 1995.

F) PAOLO DEL BUE, CARLO SCRIBANI ROSSI, MANUELA DE SOCIO

artt. 81 cpv, 110, 648 bis cp.

perchè in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso

DEL BUE

- nella qualità specificata al precedente capo e)

SCRIBANI ROSSI

- responsabile delle "relazioni con i clienti" di Arner Fiduciaria SA
- delegato ad operare sul conto Scarlett International Overseas 90527 presso la Finter Bank & Trust Bahamas

DE SOCIO

- impiegata di Arner delegata ad operare sul conto Scarlett International Overseas 90527 presso la Finter Bank & Trust Bahamas

essendo state trasferite dal conto della Banca Commerciale di Londra della Silvio Berlusconi Finanziaria (dal 1995 Société Financière d'Investissement) ingenti somme di denaro a titolo di pagamento di diritti televisivi sui conti Principal Network, Redmont Trading, Wolstein Overseas presso la Finter Bank & Trust Bahamas;

ed essendo stati detti fondi in parte riversati sul conto Scarlett International Overseas 90527 presso la Finter Bank & Trust Bahamas;

Lo ar 

disperdevano e occultavano il denaro ricevuto - derivante da appropriazione indebite ai danni di Fininvest spa e, successivamente, Mediaset spa - per mezzo di ripetute operazioni di trasferimento, come segue:

- Usd 216.300 bonificati al conto Crestwood International presso la Finter Bank & Trust Nassau;
- Usd 2.647.550 bonificati al conto Kiana Corporation presso la Società di Banca Svizzera di Lugano;
- Usd 1.883.330 bonificati al conto Malawi Holding presso la Società di Banca Svizzera di Lugano;
- Usd 983.296 bonificati al conto Scarlett International Overseas Corp presso The Royal Bank of Scotland Nassau;
- Usd 1.650.904 bonificati al conto Nuti presso Handelfinanz CCF Ginevra;
- Usd 300.000 bonificati al conto Flip presso SBS Lugano

In Milano, Lugano e Bahamas dal dicembre 1995 al marzo 1996.

G) ERMINIO GIRAUDI

artt. 81 cpv, 648 bis c.p.

perché quale titolare della Meat Trading International di Montecarlo, società operante nell'ambito del commercio di carne

avendo costituito in data 2.2.1995 a Monaco una società in accomandita denominata "S.C.S. GIRAUDI et CIE" avente quale "nom commercial" anche la diversa denominazione "Film Trading & TV Productions" e quale oggetto sociale, "l'acquisto, la vendita, l'intermediazione, la rappresentazione di produzioni video, cinematografiche e televisive" ed avendo aperto, in data 19.6.1995 presso la Banca del Gottardo di Monaco il conto corrente n. 5622 a nome di detta società;

essendo di fatto la S.C.S. GIRAUDI et CIE (domiciliata a Le Montecarlo Sun 74 Boulevard d'Italie, allo stesso indirizzo della Meat Trading International) una mera società di copertura;

riceveva, con la causale fittizia del pagamento di diritti televisivi:

- Usd 8.375.000 dal conto della Banca Commerciale di Londra della Société Financière d'Investissement SA (dall'agosto al dicembre 1995);
- Usd 15.325.500 dal conto della Banca Commerciale di Londra della International Media Services Ltd (dal gennaio 1997 al novembre 1997);

e successivamente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, disperdeva e occultava detti fondi - derivanti da appropriazioni indebite ai danni di Mediaset Spa - per mezzo di ripetute operazioni di trasferimento, come segue:

- Usd 6.989.000 bonificati ai conti della società Redmont Trading Ltd presso la Finter Bank & Trust Bahamas e la Barclays Bank di Dublino
- Usd 1.560.200 bonificati ai conti della società Scarlett Overseas presso la Banca del Gottardo di Lugano e presso la National Westminster Bank di Londra;

- Usd 12.917.600 bonificati ai conti della società Wolstein Overseas Corp presso la Ishtmus International Bank di Bahamas, Finter Bank & Trust Bahamas, Bank of Bahamas
- Usd 2.170.500 bonificati a Erminio Giraudi su un conto personale presso la banca del Gottardo di Monaco.


In Milano e Principato di Monaco, fino al novembre 1997.



Lp

Ces

E



Contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p.

BERLUSCONI Silvio, CONFALONIERI Fedele, LORENZANO Daniele, AGRAMA Frank, COLOMBO Marco, DAL NEGRO Giorgio, GALETTO Gabriella,

capo b - Frode fiscale

artt. 81 cpv, 110 c.p., 4 lett. f) L. 516/82 in relazione al'art. 2 D. Lvo. 74/2000

perché, in concorso tra loro, con Carlo Bernasconi (deceduto nel 2001) e con Alfredo Cuomo, nei confronti del quale si procede separatamente,

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso

al fine di evadere le imposte sui redditi

BERLUSCONI

- fondatore e, fino al 29.01.1994, presidente di Fininvest spa
- proprietario delle società off shore costituenti il cosiddetto *Fininvest B Group*
- azionista di maggioranza di Mediaset spa
- figura di riferimento, a fini decisionali, di Bernasconi e Lorenzano
- socio occulto di Frank Agrama



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

Foglio n.2

CONFALONIERI

- presidente di Mediaset spa

LORENZANO

- responsabile unico, sin dagli anni '80, degli acquisti dei diritti di trasmissione sul mercato americano per il gruppo Fininvest e in seguito, in qualità di consulente, per Mediaset
- referente di Frank Agrama e Alfredo Cuomo
- socio occulto delle società Promociones Catrinca e Green Communication

AGRAMA

- titolare - attraverso fiduciari - delle società Harmony Gold, Wiltshire Trading (Hong Kong) Ltd e Melchers NV (Antille Olandesi), e socio occulto di Silvio Berlusconi nelle predette società;

DAL NEGRO

- presidente della società Green Communications e socio occulto di Lorenzano

COLOMBO

- titolare di Promociones Catrinca e socio occulto di Lorenzano

GALETTO

- assistente della Camaggi nella struttura di Fininvest Service di Lugano
- dal 1995 responsabile della cosiddetta "branch di Lugano" della società maltese International Media Services Ltd
- delegata ad operare sul conto 11 580 099 intestato a International Media Services Ltd presso la Banca Commerciale Italiana di Londra

avvalendosi di un sistema di frode, elaborato negli anni '80 e da allora costantemente seguito fino al 1998, per effetto del quale:

- a. i diritti di trasmissione (broadcasting rights) per i canali televisivi del gruppo Mediaset venivano acquisiti dai principali Studios americani e da altri produttori internazionali non direttamente ma attraverso la fittizia intermediazione di:



- società offshore costituite nelle British Virgin Islands (BVI) e segretamente controllate da Silvio Berlusconi
 - le società Wiltshire Trading e Melchers, riconducibili a Frank Agrama, attraverso cui venivano acquistati a prezzi gonfiati i prodotti Paramount;
 - società denominate Stardust, riconducibili ad Alfredo Cuomo tramite la fiduciaria Commercial Treuhand und Verwaltungs AG di Zurigo, attraverso cui venivano acquistati a prezzi gonfiati prodotti della società 20th Century Fox
 - altre società di comodo quali Promociones Catrinca, Green Communications, Film Trading & TV Productions, Cassia, Watou, Elpico
- b. i diritti di utilizzazione venivano acquistati per lunghi periodi di decorrenza e un certo numero di passaggi televisivi;
- c. i diritti così acquistati venivano successivamente fatti oggetto di una serie di vendite (generalmente solo per frazioni del periodo di sfruttamento originariamente acquisito) all'interno di complesse catene societarie e venivano infine ceduti, con rilevanti maggiorazioni di prezzo, a società maltesi (collegate al gruppo Mediaset) che successivamente provvedevano alla cessione a Mediaset spa;
- d. in taluni casi Mediaset spa ha acquistato da società di comodo (Watou e Elpico e parzialmente da Wiltshire Trading) per periodo temporali delimitati diritti di trasmissione di cui il Gruppo Fininvest – attraverso società di comodo – aveva acquisito in anni lontani il diritto di sfruttamento “in perpetuo”

in particolare nel periodo 1995-1998

- inscenando la costituzione di una struttura dotata di capacità operative e autonoma rispetto al gruppo Fininvest – la International Media Services Ltd di Malta “con sede a Malta” e “uffici a New York e Los Angeles” (cfr. Prospetto Informativo per la quotazione in Borsa di Mediaset spa) – nella realtà un mero ufficio di rappresentanza domiciliato presso lo studio Fenlex dell'Avv. Tonio Fenech di Malta e interamente gestita dalla vecchia struttura di Fininvest Service di Lugano – rinominata “IMS filiale di Lugano”;
- concentrando in capo alla IMS i rapporti contrattuali con società di comodo quali Promociones Catrinca, Green Communications, Film Trading & TV Productions, Cassia, Watou, Elpico le società Melchers e Wiltshire Trading di Frank Agrama e le società denominate Stardust riconducibili ad Alfredo Cuomo;

concorrevano nella indicazione nelle dichiarazioni dei redditi di Mediaset spa relative agli anni 2000-2003 di costi fittizi costituiti dalle fatture per operazioni inesistenti emesse da International



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

Foglio n.4


Media Service Ltd recanti l'indicazione dei corrispettivi in una misura superiore al reale con riferimento:

- ❑ al margine di intermediazione attribuito a detta IMS;
- ❑ al costo dei diritti di trasmissione forniti a detta International Media Service dalle società di comodo sopra indicate (Promociones Catrinca, Green Communications, Film Trading & TV Productions, Cassia, Watou, Elpico Melchers, Wiltshire Trading, Stardust).

con l'effetto di indicare redditi inferiori al reale per gli anni e gli importi sotto specificati:

	redditi dichiarati		redditi effettivi		imposta evasa
2000	841	(Lit/mld)	889	(Lit/mld)	17,5 (Lit/mld)
2001	503	(€/mln)	522	(€/mln)	6,6 (€/mln)
2002	397	(€/mln)	410	(€/mln)	4,9 (€/mln)
2003	312	(€/mln)	320	(€/mln)	2,4 (€/mln)

In Milano, fino al 26 ottobre 2004



Handwritten signatures and initials

per il seguente reato:

artt. 81 cpv, 110 c.p., 2 D. Lvo. 74/2000

perché, in concorso con Silvio Berlusconi, Daniele Lorenzano, Frank Agrama, Alfredo Cuomo Marco Colombo, Giorgio Dal Negro, Gabriella Galetto - nei confronti del quale è in corso il dibattimento avanti al Tribunale di Milano - e con Carlo Bernasconi (deceduto nel 2001)

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso

al fine di evadere le imposte sui redditi

BERLUSCONI

- fondatore e, fino al 29.01.1994, presidente di Fininvest spa
- proprietario delle società off shore costituenti il cosiddetto *Fininvest B Group*
- azionista di maggioranza di Mediaset spa
- figura di riferimento, a fini decisionali, di Bernasconi e Lorenzano socio occulto di Frank Agrama

CONFALONIERI

- presidente di Mediaset spa

LORENZANO

- responsabile unico, sin dagli anni '80, degli acquisti dei diritti di trasmissione sul mercato americano per il gruppo Fininvest e in seguito, in qualità di consulente, per Mediaset
- referente di Frank Agrama e Alfredo Cuomo
- socio occulto delle società Stardust, Promociones Catrinca e Green Communication

AGRAMA


- titolare - attraverso fiduciari - delle società Harmony Gold, Wiltshire Trading (Hong Kong) Ltd e Melchers NV (Antille Olandesi), e socio occulto di Silvio Berlusconi nelle predette società;

CUOMO

- titolare, attraverso la fiduciaria Commercial Treuhand und Verwaltungs AG di Zurigo, di una complessa struttura di società di comodo denominate Stardust (Stardust Malta, Stardust Liberia, Stardust Bahamas) e persona di fiducia di Silvio Berlusconi

DAL NEGRO

- presidente della società Green Communications e socio occulto di Lorenzano

L *4* *005* 

COLOMBO

- titolare di Promociones Catrinca e socio occulto di Lorenzano

GALETTO

- assistente della Camaggi nella struttura di Fininvest Service di Lugano
- dal 1995 responsabile della cosiddetta "branch di Lugano" della società maltese International Media Services Ltd
- delegata ad operare sul conto 11 580 099 intestato a International Media Services Ltd presso la Banca Commerciale Italiana di Londra

avvalendosi di un sistema di frode, elaborato negli anni '80 e da allora costantemente seguito fino al 1998, per effetto del quale:

- l'acquisizione dei diritti di trasmissione (broadcasting rights) dai principali Studios americani e da altri produttori internazionali avveniva non direttamente ma attraverso l'intermediazione di:
 - società offshore costituite nelle British Virgin Islands (BVI) e segretamente controllate da Silvio Berlusconi
 - le società Wiltshire Trading e Melchers, riconducibili a Frank Agrama, attraverso cui venivano acquistati a prezzi gonfiati i prodotti Paramount;
 - società denominate Stardust, riconducibili ad Alfredo Cuomo tramite la fiduciaria Commercial Treuhand und Verwaltungs AG di Zurigo, attraverso cui venivano acquistati a prezzi gonfiati prodotti della società 20th Century Fox
 - altre società di comodo quali Promociones Catrinca, Green Communications, Film Trading & TV Productions, Cassia, Watou, Elpico
- i diritti di utilizzazione venivano acquistati per lunghi periodi di decorrenza e un certo numero di passaggi televisivi;
- i diritti così acquistati venivano successivamente fatti oggetto di una serie di vendite (generalmente solo per frazioni del periodo di sfruttamento originariamente acquisito) all'interno di complesse catene societarie e venivano infine ceduti, con rilevanti maggiorazioni di prezzo, a società maltesi (collegate al gruppo Mediaset) che successivamente provvedevano alla cessione a Mediaset spa;
- in taluni casi Mediaset spa ha acquistato da società di comodo (Watou e Elpico e parzialmente da Wiltshire Trading) per periodo temporali delimitati diritti di trasmissione di cui il Gruppo Fininvest - attraverso società di comodo - aveva acquisito in anni lontani il diritto di sfruttamento "in perpetuo"

Lo 5 CV

in particolare nel periodo 1995-1998

- inscenando la costituzione di una struttura dotata di capacità operative e autonoma rispetto al gruppo Fininvest - la International Media Services Ltd di Malta "con sede a Malta" e "uffici a New York e Los Angeles" (cfr. Prospetto Informativo per la quotazione in Borsa di Mediaset spa) - nella realtà un mero ufficio di rappresentanza domiciliato presso lo studio Fenlex dell'Avv. Tonio Fenech di Malta e interamente gestita dalla vecchia struttura di Fininvest Service di Lugano - rinominata "IMS filiale di Lugano";

- concentrando in capo alla IMS i rapporti contrattuali con società di comodo quali Promociones Catrinca, Green Communications, Film Trading & TV Productions, Cassia, Watou, Elpico le società Melchers e Wiltshire Trading di Frank Agrama e le società denominate Stardust riconducibili ad Alfredo Cuomo;

concorrevano nella indicazione nelle dichiarazioni dei redditi di Mediaset spa relative agli anni 2001-2003 di costi fittizi costituiti dalle fatture per operazioni inesistenti emesse da International Media Service Ltd recanti l'indicazione dei corrispettivi in una misura superiore al reale con riferimento:


- o al margine di intermediazione attribuito a detta IMS;
- o al costo dei diritti di trasmissione forniti a detta International Media Service dalle società di comodo sopra indicate (Promociones Catrinca, Green Communications, Film Trading & TV Productions, Cassia, Watou, Elpico Melchers, Wiltshire Trading, Stardust).

con l'effetto di indicare redditi inferiori al reale per gli anni e gli importi sotto specificati:

	redditi dichiarati		redditi	
effettivi		imposta evasa		
2001	503 (€/mln)	522 (€/mln)	6,6	(€/mln)
2002	397 (€/mln)	410 (€/mln)	4,9	(€/mln)
2003	312 (€/mln)	320 (€/mln)	2,4	(€/mln)

In Milano, fino al 26 ottobre 2004

Milano, 7 maggio 2008.



FATTO E DIRITTO

Premessa

Con decreto del 7.7.06, il GIP presso il Tribunale di Milano disponeva procedersi a giudizio nei confronti di Agrama Frank, Berlusconi Silvio, Colombo Marco, Confalonieri Fedele, Dal Negro Giorgio, Del Bue Paolo, De Socio Manuela, Galetto Gabriella, Giraudi Erminio, Lorenzano Daniele, Mills Mackenzie Donald David, Scribani Rossi Carlo, per i reati loro rispettivamente ascritti di appropriazione indebita aggravata (Agrama, Berlusconi, Colombo, Dal Negro, Galetto, Lorenzano), dichiarazione fraudolenta (Agrama, Berlusconi, Colombo, Dal Negro, Del Bue, Galetto, Lorenzano, Mills Mackenzie), falso in bilancio (Agrama, Berlusconi, Confalonieri, Galetto, Lorenzano) e ricettazione e riciclaggio (Del Bue, De Socio, Giraudi, Mills Mackenzie, Scribani Rossi).

Nel corso del processo sono state formulate contestazioni suppletive, all'udienza dell'8.10.07, per il reato di falso in bilancio relativamente agli anni 1999 e 2000, ed all'udienza del 19.11.07, per il reato di dichiarazione fraudolenta relativamente agli anni fiscali 2000, 2001, 2002 e 2003. Inoltre sono stati riuniti i giudizi nei confronti di Cuomo Alfredo (poi dichiarato estinto per morte del reo) e di Confalonieri Fedele per il reato di frode fiscale di cui alla contestazione suppletiva.

Sono state inoltre pronunciate sentenze di non doversi procedere per i reati di appropriazione indebita (capo A), dichiarazione fraudolenta (limitatamente agli anni fiscali fino al 2000), falso in bilancio, nonché ricettazione e riciclaggio di cui all'originario capo D).

Attualmente, quindi, si procede per il reato di dichiarazione fraudolenta di cui al capo B) relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003 nei confronti di Agrama, Berlusconi, Colombo, Confalonieri, Dal Negro, Galetto e Lorenzano e per quelli di riciclaggio di cui ai capi E), F) e G) nei confronti di Del Bue, De Socio, Giraudi e Scribani Rossi.

In sede di discussione la difesa dell'imputato Berlusconi ha chiesto la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale in ordine al conflitto di attribuzione sollevato in ordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento dedotto dall'imputato all'udienza dell'1.3.10.

La richiesta non può essere accolta, non essendo prevista la sospensione del processo in presenza del conflitto di attribuzione e non potendo essere ravvisata l'opportunità della sospensione in forza del principio della ragionevole durata del processo.



L'avv. Pino, nella qualità di difensore della società Reteitalia s.p.a. in liquidazione ha depositato in data 25.5.12 una memoria con la quale ha chiesto che, riconosciuta a Reteitalia la qualità di persona offesa in relazione ai reati di cui ai capi A), E) ed F) dell'imputazione venissero assunte le conseguenti determinazioni inerenti la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali.

Rileva il Collegio che, come risulta dalla stessa esposizione dell'avv. Pino le frazioni del periodo di licenza che hanno presumibilmente riguardato Reteitalia attengono a periodi antecedenti a quelli esaminati nel presente giudizio. E questo pacificamente anche per effetto del meccanismo del costo zero di cui si dirà in prosieguo, atteso che comunque il costo della prima frazione era più o meno pari al costo d'acquisto, per cui la maggiorazione del secondo periodo era interamente ripresa su Mediaset, avendo il primo passaggio coperto il costo d'acquisto.

Reteitalia s.p.a. in liquidazione non assume, quindi, la veste di persona offesa in questo giudizio, come del resto risulta evidente dalla struttura delle imputazioni, che non menzionano mai Reteitalia e che fanno riferimento a periodi nei quali Reteitalia non era più operativa nell'acquisto dei diritti.

Nessuna statuizione va operata quanto al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, atteso che non è stata pronunciata condanna a pena pecuniaria.

Cap. 1 Le origini del sistema di frode

1a Il meccanismo fraudolento

Le imputazioni originarie e quelle attualmente residue descrivono un meccanismo fraudolento di evasione fiscale sistematicamente e scientificamente attuato fin dalla seconda metà degli anni '80 nell'ambito del gruppo Fininvest, connesso al c.d. "giro dei diritti televisivi".

Anticipando, per comodità di esposizione, quanto sarà più analiticamente esposto nel prosieguo, si può sin d'ora evidenziare che i diritti di trasmissione televisiva, provenienti dalle majors o da altri produttori e/o distributori, venivano acquistati da società del comparto estero e riservato di Fininvest e quindi venivano fatti oggetto di una serie di passaggi infragruppo, o con società solo apparentemente terze, per essere poi trasferiti ad una società maltese che a sua volta li cedeva, a prezzi enormemente maggiorati rispetto all'acquisto iniziale, alle società emittenti.

Tutti questi passaggi erano palesemente privi di una qualche funzione commerciale, risolvendosi esclusivamente in un'artificiosa lievitazione di prezzi. E questo anche e soprattutto perché le società acquirenti, tramite le quali il diritto transitava nell'area Fininvest-Mediaset, erano totalmente prive di una struttura commerciale effettiva.

La reale acquisizione dei diritti era infatti operata direttamente dalla struttura di Reteitalia prima e di Mediaset poi che faceva capo a Bernasconi ed ai suoi collaboratori. Detta struttura riceveva le richieste degli addetti commerciali delle reti e si avvaleva, in particolare, della consulenza tecnica dell'imputato Lorenzano che procedeva alla trattativa per gli acquisti con le majors o altri fornitori. Nessuna funzione, neppure marginale era pertanto demandata alle società del comparto estero che figuravano acquirenti in prima battuta.

Sul piano operativo è risultato che il contratto originario, definito "master"¹, dopo essere stato sottoscritto, spesso da un mero fiduciario, quale, per esempio, l'imputato Del Bue, non veniva reso pubblico, nemmeno all'interno della struttura Reteitalia-Mediaset. I "master" venivano generalmente stipulati con largo anticipo rispetto al concordato periodo di utilizzazione del diritto.

Avvicinatasi la data di prevista decorrenza, si procedeva alla stipulazione dei c.d. "subcontratti", di solito per periodi frazionati rispetto a quelli del contratto iniziale.

Detti subcontratti venivano preparati dalla struttura svizzera di Fininvest Service s.a., sulla base delle indicazioni che venivano fornite da Bernasconi, anche tramite la collaboratrice Cavanna.

A seguito della stipulazione dei subcontratti venivano preparate sempre dalla struttura di Fininvest Service delle schede, solitamente composte da tre pagine, delle quali la seconda, con l'indicazione dei prezzi, veniva mantenuta presso la sede di Fininvest Service, mentre a Milano, venivano inviate solo le schede contenenti le informazioni utili per la programmazione, quali provenienza del diritto, numero dei passaggi, decorrenza e scadenza.

A partire dal 1995 e sostanzialmente in occasione della quotazione in borsa di Mediaset e fino alla fine del 1998/9, il sistema indicato veniva parzialmente modificato, nel senso che scomparivano generalmente i passaggi infragruppo, mentre i diritti venivano fatti intermediare da società apparenti terze e poi ceduti alla società maltese International Media Service Ltd (di seguito per brevità IMS) che, a sua volta, li cedeva a Mediaset, rimanendo immutato il meccanismo di lievitazione dei prezzi.

Il tutto ha comportato un'evasione notevolissima che, per quel che concerne il periodo residuo di causa, si aggira intorno agli importi indicati nel capo di imputazione (17,5 mld di £. nel 2000; 6,6 mln di € nel 2001; 4,9 mln di € nel 2002 e 2,9 mln di € nel 2003).

Passando adesso all'esame delle fonti di prova, appare particolarmente significativa la mail² del 12.12.1994 con la quale tale Douglas Schwalbe³, un contabile della Fox, scrive a Mark Kaner⁴,

¹ Tronconi Gianfranco, responsabile amministrativo-contabile prima di Reteitalia e poi di Mediaset, ha spiegato, nel corso del suo esame all'udienza del 20.2.07, che la denominazione "master" era derivata dal gergo aziendale e stava ad indicare il contratto con il produttore originario dei film.

² E' opportuno qui riportare integralmente la traduzione della citata mail avente ad oggetto "SBC Meeting" : "Mi sono incontrato con Guido Pugnetti venerdì, lui mi ha spiegato che Carlo Bernasconi stava ancora pensando a cosa fare per i contratti della Fox e che avrebbe voluto incontrarsi con noi a Los Angeles la settimana prima del NATPE. Gli ho detto che andava bene. Quando gli ho fatto pressioni per il milione di dollari che mi doveva da 90 giorni mi ha spiegato quanto segue con la speranza che il tutto rimanesse tra me e lui. In due parole l'impero di Berlusconi funziona

suo superiore in posizione verticistica, dicendogli che i profitti non sono proprio parte delle reti televisive italiane (riferito palesemente a Fininvest) *che sono state ideate per perdere soldi*⁵.

In prosieguo ci si soffermerà ulteriormente su questa mail per gli altri aspetti rilevanti trattati nella stessa, ma per il momento è necessario sottolineare, a dimostrazione del sistema di frode ideato con il c.d. giro dei diritti televisivi dal gruppo Fininvest fin dagli anni 80, che il teste Alessandro Francesco Pugnetti⁶, addetto all'ufficio acquisti (prima di Reteitalia e poi) di Mediaset, ha precisato di aver progressivamente intuito l'esistenza di questo meccanismo, di averne parlato con Bernasconi⁷, di aver ricevuto conferma che tale era il sistema e di essere stato espressamente autorizzato da questi a parlarne con Schwalbe.

Pugnetti ha confermato di aver avuto il colloquio riportato nella mail di Schwalbe ed ha spiegato⁸ le ragioni di quelle dichiarazioni.

come un elaborato shell game". "E' un gioco che consiste nel prendere tre gusci di noci vuoti e nascondere sotto uno di essi il nocciolo di una ciliegia. Chi gioca deve indovinare dove il nocciolo è stato nascosto" – con la finalità di evadere le tasse italiane". La Principal, con sede a Lugano, compra licenze dei prodotti dagli Studios e successivamente li vende a Reteitalia. Se la Principal compra Mrs Doubtfire per 2 milioni di dollari, poi Canale 5 potrebbe acquistare la licenza per questo film (per fare un esempio) per 3 milioni di dollari. Questi 3 milioni di dollari in realtà rappresentano le vendite di Publitalia agli inserzionisti pubblicitari ed è essenzialmente un trasferimento perché non si vuole che Reteitalia faccia utili (o faccia figurare utili). I profitti vengono tenuti in Svizzera (come sappiamo le banche svizzere proteggono la privacy dei loro clienti). "La Principal poi ci paga con il ricavato degli spazi pubblicitari venduti da Publitalia. Tutto ciò funziona bene fino a che gli inserzionisti continuano a pagare Publitalia. Questo al momento non sta accadendo, perciò non ci sono soldi che vanno a Principal attraverso Reteitalia. In questo senso Daniele e Guido sono solo intermediari: Guido per esempio non ha idea di quanti soldi ci siano nella Principal e se loro sono realmente in grado di pagare o se stanno trattenendo il danaro. A rendere le cose peggiori al momento è arrivato il decreto del Governo italiano che dice che Berlusconi stesso deve disfarsi delle sue finanziarie e rendere pubblica la sua società. Stanno pianificando un'offerta pubblica per una società chiamata 'BIG TV' che includerebbe solamente le società televisive di Berlusconi (sono esclusi quindi la Mondadori ed i supermercati). Come si può capire, quindi, qui il grande problema è che i beni della società (prodotti di cui possiede le licenze) ed i profitti non sono proprio parte delle reti televisive italiane che sono state ideate per perdere soldi. Le reti televisive sono quindi poco appetibili per gli investitori. Anche se mi rendo conto che nulla di ciò ci è di aiuto, penso che ci fornisca delle informazioni utili. Ti prego di tenere per te queste informazioni visto che mi sono state comunicate in modo confidenziale. Nel frattempo continueremo a fare pressioni per il pagamento ed aspetteremo di parlare con il signor Bernasconi a gennaio, a Los Angeles. Infine, senza in realtà dire nulla, Guido ha confermato che dovremmo smettere di concedere licenza per i prodotti di Telecinco fino a che non diventerà chiara la struttura della nuova proprietà visto che tutte le future licenze non saranno in alcun modo collegate alla Principal".

³ Si tratta di Schwalbe Douglas, all'epoca dipendente della Twenty Century Fox, una delle major con sede a Los Angeles.

⁴ Si tratta di Mark Kaner, all'epoca Presidente della Distribuzione Internazionale della Twenty Century Fox.

⁵ Cfr. dep. Carlotti, ud. 3.4.07, sul meccanismo dei diritti e sul rapporto tra proventi della pubblicità e costi dei diritti. Gilberto Doni, responsabile dell'organizzazione del gruppo, spiegò a Carlotti che tutta la struttura Mediaset comprava direttamente i diritti italiani, mentre per i diritti di provenienza estera si utilizzava una società estera localizzata a Malta - controllata al cento per cento da Mediaset - che comprava i diritti e poi li vendeva a Mediaset. Mediaset li noleggiava alla propria controllata R.T.I. che glieli remunerava con una quota del fatturato pubblicitario. Questo era lo schema che gli fu presentato – riferisce il teste Carlotti – e questo schema è quello che si ritrova con le precisazioni sugli "utili" nella mail di Schwalbe.

⁶ Pugnetti Alessandro Francesco ha lavorato dal 1983 al 1999 prima in Reteitalia e poi in Mediaset; addetto all'ufficio acquisti, alle dipendenze di Bernasconi-Cavanna e poi di Stabilini. E' stato sentito all'udienza del 12.3.07 in veste di testimone e successivamente all'udienza del 3.4.07 come indagato di reato connesso.

⁷ Carlo Bernasconi, presidente e consigliere delegato di Reteitalia s.p.a. dal 1982 al 1994; presidente del CDA di Mediaset s.r.l. nel 93/94; consigliere delegato di Mediaset s.p.a. fino al 6.7.98; presidente del CDA di Mediagrade s.p.a. dal 96 al 99 (vedi prod. della difesa Berlusconi del 2.3.07). Operativamente era il responsabile dell'acquisizione dei diritti televisivi dall'estero.

⁸ Per comodità si riportano qui le dichiarazioni sul punto del teste: "Dich: E in quel periodo c'era una situazione debitoria preoccupante, nel senso che la società... i vari distributori che vendevano a Mediaset all'epoca avevano difficoltà ad ottenere i pagamenti in tempo; questa è una situazione che andò via via aggravandosi fino a diventare, per quanto riguarda perlomeno il lavoro operativo, quasi insostenibile, nel senso che ovviamente qualsiasi distributore, prima ancora di proporre un prodotto, chiedeva il saldo, o quanto meno delle informazioni... delle notizie sui suoi... sui crediti che vantava. Quindi, in questo contesto appunto va inquadrata questa mia conversazione con Schwalbe, io doveti rassicurarlo su quelle che erano le loro preoccupazioni: che intanto sarebbero stati, presto o tardi, pagati e che era una... come dire, ed erano dei ritardi temporanei per quanto posso capire per loro preoccupanti, e doveti spiegarli anche, come dire, questo meccanismo che mi servì in quell'occasione per rendere la mia spiegazione... per inquadrarla, insomma, e per rendere la mia spiegazione accettabile da lui, insomma, avevano... erano molto preoccupati, insomma, di questo.

PM: Cioè voleva dargli degli elementi concreti con questa

DICH: Volevo dargli degli elementi che lo rassicurassero e quindi, insomma, spiegarli...

PM: Cioè, ma anche concreti e non generiche rassicurazioni: "Sì, sì, ti pagheremo."?

DICH: No, non era più possibile dare soltanto generiche rassicurazioni: "Aspettate, vi pagheremo, state calmi.", quel limite lì si era già passato, e quindi doveti spiegare anche appunto Principal che cosa faceva, perché era per loro una preoccupazione capire... perché temevano, da quello che ricordo, che un'eventuale insolvenza reale di Principal non avrebbe potuto permettere poi una... come dire, un rivalersi sul gruppo. Perché Principal era una società off shore, era una società... Per cui, adesso io poi non so, io non ho mai visto nessun tipo di organigramma societario, per cui non so dire se fosse ufficialmente parte del gruppo oppure no; questa era una preoccupazione che avevano loro, comunque. Cioè, quindi

Schwalbe, sentito come teste nel corso del dibattimento,⁹ ha confermato che le società del Gruppo Berlusconi erano fortemente indebitate con la FOX; di aver inviato la mail in oggetto a Mark Kaner; che il contenuto del documento era conforme alle indicazioni ricevute da Pugnetti; di aver utilizzato l'espressione "shell game" per spiegare al suo interlocutore che "le cose Fininvest" erano nascoste a guisa del gioco citato (ndr: una sorta di gioco delle tre carte) anche se poi ha dichiarato di non sapere quali fossero le società dove non c'era nulla.

Kaner ha confermato in dibattimento¹⁰ di aver ricevuto la mail in questione con riferimento alla situazione debitoria delle società di Berlusconi anche se non è stato circostanziato sul punto.

Il quadro descritto da Pugnetti, Schwalbe e Kaner, in merito alla finalità di non far risultare utili (o quanto meno di contenerli) nelle società televisive emittenti trova integrale conferma in una molteplicità di elementi di prova orale e documentale.

Tra i primi si può anzitutto citare la deposizione di Silvia Cavanna¹¹, addetta all'ufficio gestione e contratti di Reteitalia prima e Mediaset dopo, sinteticamente ma efficacemente riassumibile nell'espressione "picchia giù con i prezzi", rivolta da Bernasconi, solitamente dopo incontri ad Arcore con Berlusconi. L'espressione "picchia giù sui prezzi" stava a significare che la Cavanna doveva dare indicazioni alla struttura Fininvest Service di Lugano di procedere alla formazione di subcontratti, con prezzi significativamente in aumento rispetto a quelli originari, il che era finalizzato, da un lato all'incremento dei costi di Reteitalia e poi di Mediaset per evidenti fini di evasione fiscale e dall'altro alla costituzione di ingenti quanto illeciti capitali esteri.

La Cavanna ha, inoltre, raccontato che c'erano due tipologie di contratti, i contratti Italia, e i contratti che provenivano dall'estero. Questi ultimi, di fatto, a Milano non venivano nemmeno visti, essendo trasmessi attraverso una scheda (fatta dall'ufficio di Lugano), dove era indicato il nome del fornitore, la tipologia del programma, il numero di episodi e la durata, se il programma era già doppiato, l'epoca di consegna, la decorrenza, la scadenza dei diritti, e il numero dei passaggi

chiedevano: "Perché usate questa Principal, la usate perché se poi diventa insolvente voi potete non... come dire, chiamarvi fuori oppure no?", quindi dovetti rassicurarlo anche in questo senso.

PM: Quindi, c'era anche un motivo... un ulteriore motivo che erano non solo i pagamenti, ma anche il fatto che ci fosse un'entità interposta a questa Principal Network?

DICH: Sì, che però era sempre connessa al discorso dei pagamenti; non ci fossero stati ritardi nei pagamenti questo problema non si sarebbe posto. Ha poi aggiunto: "Vedevo un puzzle, e prima ovviamente di parlarne poi - forse in maniera un po' improvvida, non lo so - con Schwalbe, io ne chiesi comunque... ne parlai con Bernasconi di questo sistema, perché, come ripeto, il problema all'epoca era diventato... di questa situazione debitoria, per noi, come dire, che eravamo quelli più operativi e che avevamo i rapporti con il mercato, era diventata veramente insostenibile, era diventato quasi impossibile operare. Quindi, io affrontai questo problema con Bernasconi spiegandogli che avrei dovuto parlare con la Fox, gli esposi quello che io avevo capito di questi meccanismi e lui mi confermò, mi disse: "Sì, è così, vai e spiegaglielo.", con la riservatezza, perché comunque sono meccanismi aziendali, e tant'è che, insomma, lo fece fare a me che non rappresentavo un livello dell'azienda, insomma, non ero dirigente e quindi... a un mio corrispettivo che a sua volta non era al vertice dell'altra azienda, insomma."

⁹ Ud. rogatorio 22.11.2011.

¹⁰ Ud. rogatorio del 22.11.2011.

¹¹ Cavanna Silvia, sentita all'udienza del 2.3.07, è stata dipendente di Reteitalia prima e poi di Mediaset, prima come impiegata e poi come dirigente fino al 1995. Successivamente diventa consulente fino al 1999. Operava nell'ufficio gestione e contratti che si occupava dell'esecuzione dei contratti (materiali ed altro) concernenti l'acquisto dei diritti televisivi.

consentiti durante lo sfruttamento, senza alcun riferimento ai dati economici. Talvolta addirittura la parte economica era sbianchettata.

L'arrivo dei diritti era solo virtuale, nel senso che l'ufficio di Milano conosceva il titolo entrato nella disponibilità del gruppo, la decorrenza, eccetera, ma ancora il diritto non era stato formalmente acquistato dalla società italiana.

Finalmente, a un certo punto, Bernasconi stabiliva che bisognava fare dei contratti di acquisto, sulla base della decorrenza; la teste allora faceva delle stampe di tutto quello che era in decorrenza con fornitore "Est".

Ha quindi riferito la teste: *"Quando io ho fatto la stampa per sapere tutto quello che è in decorrenza e devo comprare, la Baldi telefonava a Lugano e si faceva dettare tutti i prezzi. Per cui sul tabulato a fianco di ogni titolo veniva messo il relativo costo. L'ufficio della Camaggi¹², comunicava a una delle mie ragazze i costi che venivano scritti di fianco a ogni titolo, così, a matita, sul tabulato, io pigliavo il mio tabulato, andavo da Bernasconi il quale mi dava la dritta: "Allora questo mese, questo trimestre dobbiamo arrivare in termine di costo a 5 milioni di dollari, 20 milioni di dollari, eccetera. Però il costo dei diritti era di meno, sensibilmente di meno" (e in questa fase si inseriva quindi quel "picchia giù sui prezzi", di cui si è già detto)¹³.*

Anche altri testi sentiti sul punto hanno integralmente confermato quanto sopra accennato in merito alla distinzione tra master e subcontratti, alle modalità di redazione delle schede ed alla segretezza del prezzo originario.

¹² Candia Camaggi era la responsabile dell'ufficio di Fininvest Service e poi di IMS a Massagno (Lugano) fin dagli anni 80 ed è stata poi sostituita nel corso del 1995 dalla sua assistente, l'attuale imputata Gabriella Galetto.

¹³ Cfr. altresì le ulteriori dichiarazioni della Cavanna, qui riportate.

"DICH: Questo non è che arrivava in Italia, veniva fatto in Italia, nel mio ufficio, sì. E riguardava l'ingresso del diritto in Italia.

PM: Sì, però questa è la domanda che volevo fare: questo ingresso del diritto in Italia, Lei ricorda attraverso quali società di fatto avveniva? Chi erano le società che vendevano alle società italiane?

DICH: Allora, inizialmente... adesso... erano tante, perché poi nascevano come i funghi, ecco perché poi a un certo punto abbiamo detto EST1, EST2, perché... c'era senz'altro ReteitaliaUK, poi c'era ReteitaliaLimited, poi c'era un BVI, poi c'era la maltese, poi in c'era, sì, la Century One, ma erano tante, tante, sì.

PM: Senta, per quanto riguarda poi questa indicazione di redigere i contratti, diciamo, per consentire l'ingresso in Italia dei diritti per la decorrenza necessaria, Lei ha detto inizialmente che questo si faceva nei casi in cui il diritto entrasse in decorrenza da lì a poco.

DICH: Poco prima, in modo da essere in regola con la messa in onda.

PM: C'erano anche dei casi, per così dire, straordinari, in cui si facevano contratti di acquisto di periodi che non erano, diciamo, imminenti di decorrenza?

DICH: Be', sì, se avevano bisogno di soldi, certo, si facevano noi contratti e il tutto dipendeva da un discorso che veniva fatto da Bernasconi con Tronconi...

P: Scusi, signora, per cortesia. Lei ha detto "se avevano bisogno di soldi", chi?

DICH: Cioè, Lugano, di soldi per pagare i fornitori, e in Italia di costi. Era tutta una cosa molto equilibrata tra di loro, perché se Camaggi doveva pagare e non aveva soldi, facendo noi nuovi contratti con pagamento... che poi se Lei guarda quei contratti sono molto poveri, di informazioni, non c'erano delle scadenze di pagamento, per cui potevano essere pagati quando si voleva, cioè erano clausole molto semplici, che non vincolavano in nessun modo, né chi doveva pagare né chi doveva esigere.

Per cui a seconda che Camaggi avesse bisogno di soldi, oppure che noi avessimo bisogno di...

P: Utilizzazione?

DICH: Insomma... di... no, di costi, di pagare, no?

PM: Scusi, Presidente, non credo che si riferisca all'utilizzazione.

DICH: No, no, a livello finanziario.

PM: Che l'indicazione era che dovevano uscire dei soldi dalla società?

DICH: Sì.

*DICH: No, c'era l'aspetto della messa in onda, che era un discorso, e poi c'era un aspetto finanziario. Allora, Camaggi poteva avere bisogno di soldi, qui, per far quadrare i conti, il bilancio, avevano bisogno di costi, cioè di... non so come... **Di costi, insomma, per diminuire... ed era una cosa concertata da quelli della finanza con Tronconi**, Bernasconi e allora mi dicevano: "Abbiamo bisogno di" e io dovevo fare i contratti."*

La teste Marina Baldi¹⁴, addetta all'ufficio gestione e contratti di Reteitalia prima e Mediaset dopo, ha dichiarato che, tendenzialmente fin dal 1985, si era occupata della redazione dei subcontratti, confermando l'esistenza dei master, dei sub e del non inoltrare dei contratti a Milano¹⁵.

Il teste Daniele Belotti¹⁶, dipendente di Fininvest Service di Lugano, ha riferito di essersi occupato della predisposizione delle schede sulla base dei contratti di acquisto dei diritti, precisando che la scheda contenente la parte economica veniva consegnata alla

¹⁴ Marina Baldi, sentita all'udienza del 20.2.2007, impiegata alle dipendenze della Cavanna, fino a prendere il suo posto, quando l'altra aveva risolto il rapporto, ha tra l'altro dichiarato:

PM: Sub-contratti, quindi per chiarezza possiamo dire che c'era un "master" e c'erano dei "sub-contratti"?

DICH: Sì.

PM: Quando comincia questa sua attività di redazione di questi sub-contratti?

DICH: Forse a metà dell'85, ma non sono in grado di dirle con certezza.

PM: Ma le fu spiegato per quali motivi questi contratti non venivano formati a Malta, e venivano invece formati a Milano?

DICH: No.

PM: Ma questi contratti poi andavano a Malta per la firma?

DICH: Io non me lo ricordo.

PM: Senta, signora, per quanto riguarda l'indicazione, Lei ha detto che la Cavanna in sostanza le diceva di fare queste cose qua. Le dava... che tipo di informazioni le dava, da inserire nei contratti?

DICH: Appunto, decorrenza, scadenza... va be', chiaramente il titolo, decorrenza, scadenza, numero dei passaggi e l'importo.

PM: L'importo intende il prezzo?

DICH: Sì, il valore del prodotto.

PM: Per questa cosa qua. E queste indicazioni la Cavanna, erano, che Lei sappia, erano indicazioni che riceveva da qualcun altro o erano indicazioni che le forniva spontaneamente? Da quello che Lei ha sentito.

DICH: A me le forniva direttamente la signora Cavanna, quindi... io non so esattamente lei da chi le ricevesse.

PM: Quale era il rapporto, cioè la Cavanna a chi rispondeva?

DICH: Carlo Bernasconi.

PM: Senta, un'altra cosa, questi contratti, per esempio quelli che abbiamo detto, di acquisto dai fornitori americani, per esempio come Warner Bros, erano fisicamente... ne avevate una copia in Fininvest? O in Rete Italia?

DICH: In Reteitalia assolutamente no.

PM: Assolutamente no. Ma ogni tanto, visto che in fondo erano contratti che riguardavano un titolo, che era previsto da un... Lei sapeva che c'era un contratto originario?

DICH: Certo.

PM: E sapeva anche dove erano fissate le condizioni generali di uso?

DICH: No, ma ci veniva fornita una scheda contratto.

PM: Le veniva fornita una scheda contratto, cos'era questa scheda contratto?

DICH: Il riassunto dei dati essenziali di un contratto.

PM: C'era anche il master nel sistema informativo?

DICH: Sì.

PM: Quindi nel sistema informativo di Reteitalia c'era sostanzialmente, se ho capito bene, sia i dati relativi al contratto originario che i dati relativi ai vari subcontratti. Questa situazione di cui Lei parla è relativa ad anni molto lontani? Sin dall'inizio?

DICH: Sì, fin dall'inizio.

PM: Dal fornitore. E i contratti tra i fornitori e IMS non erano comunque a Mediaset?

DICH: A Mediaset Milano?, no.

PM: E Lei sa dove fossero? Erano a Malta o erano a Lugano, che Lei sappia?

DICH: Non lo so con precisione... cioè con precisione non lo so, una copia sicuramente c'era a Lugano.

PM: Perché sicuramente?

DICH: Mah, perché comunque per la registrazione, penso, anche per il loro lavoro, per l'attività.

AVV: Ecco, quindi questa situazione master e sub-contratto dura fino al 1994, che possiamo datarlo quando nasce Mediaset?

DICH: Sì, giusto."

¹⁵ Alla Baldi, a conferma del giro dei diritti, è stato altresì mostrato un master (prod. ud. 20.2.07) relativo a un contratto del 9.3.93 con indicazione di una serie di film ceduti da Warner Bros a Principal Network Ltd in persona di Gabriella Galetto. A titolo esemplificativo è stato esaminato il titolo 10, ceduto per \$ 50.000 per il periodo 1.10.93 /30.9.97. Da un tabulato di fonte contabile proveniente dalla documentazione raccolta dalla A. Andersen risulta: in data 28.9.93 una cessione da Principal Comm. a AMT per il periodo 1.10.93-30.9.95 per il prezzo di \$ 70.000; poi in data 31.12.93 risulta una cessione da Century One a Principal Communication (senza indicazione di costi e decorrenza); in data 18.7.94 una cessione da Principal Comm. a Mediaset International per il periodo 1.10.95-30.9.97 al prezzo di \$ 29.970; in data 26.7.94 da MEDINT Ltd a Mediaset srl per \$ 30.000 con decorrenza 1.10.95-30.9.97; in data 31.12.94 da Century One a Principal Communication senza prezzo. Dalla scheda risulta una differenza di prezzo di \$ 50.000 in quanto AMT e Mediaset srl pagano complessivamente \$ 100.000. Sul punto la teste ha dichiarato di non aver mai visto il contratto di acquisto (Master) né altri similari e nemmeno i successivi contratti interni succitati ma di aver scritto solo il contratto relativo al passaggio da MEDINT Ltd a Mediaset srl.

Ancorché non sia esplicitato il passaggio dalla maltese AMT alla società italiana emittente ed anche a voler ritenere che il suddetto passaggio sia avvenuto senza maggiorazione, ugualmente il costo complessivo del diritto per l'intero periodo inizialmente previsto (frazionato nei passaggi) risulta raddoppiato.



Camaggi (successivamente alla Galetto) per l'amministrazione, mentre la parte contenente tutti gli altri dati contrattuali veniva spedita a Milano.

Alla domanda del PM: " *Questo fatto di non trasmettere a Milano anche la parte della scheda relativa ai costi era una decisione sua o le era stato detto da qualcuno?*", Belotti ha risposto: " *No, mi era stato detto per una ragione, credo abbastanza semplice, di... oggi si direbbe privacy, ai tempi evidentemente si dava a Milano quello di cui Milano aveva bisogno, quindi alla ragazza, che poi a sistema ed a terminale avrebbe imputato i valori del film o della serie televisiva, interessava sapere quanti passaggi: quando cominciavano i diritti e quando finivano, ma non credo certo quanto fosse costato.*

PM: *Questa è una giustificazione che le è stata data da qualcuno che non c'era interesse a conoscerli? Cioè gliel'ha detto qualcuno questo?*

DICH: No, ma quando sono entrato mi hanno detto: "la parte che riguarda i diritti è una parte ufficiale, invece la parte che riguarda i costi è una cosa di Fininvest Service quindi è giusto che rimanga all'interno dell'azienda".

E' poi interessante evidenziare che, all'ulteriore domanda del P.M. a proposito di chi firmasse i contratti con le Century One e Universal One¹⁷, il teste ha dichiarato : " *Per quello che riguarda noi Carlo Bernasconi*", evidentemente sul presupposto che le due "One" fossero un qualcosa di esterno al Gruppo, e poi ha ribadito che a lui interessava chi avesse firmato per loro per una garanzia di validità del contratto mentre non gli interessava chi fosse dall'altra così come non gli interessava chi avesse potere di firma alla Warner Bros piuttosto che ad un qualsiasi altro fornitore.

Così rispondendo, il teste ha mostrato di parificare la posizione delle "One" a quella delle majors.

E questo dato trova una conferma generalizzata nelle dichiarazioni del Del Bo¹⁸, dirigente dell'Arthur Andersen secondo il quale tutti i dirigenti sentiti avevano escluso che le One facessero parte del gruppo e avevano rilasciato attestazioni in tal senso, in occasione di ogni revisione del bilancio. Il teste ha aggiunto che i suddetti dirigenti avevano precisato che si trattava di società costituite da dirigenti di altissimo livello fuoriusciti dalle majors che cedevano i diritti alla Principal Communication.

¹⁶ Daniele Belotti, assistente di direzione Fininvest Service di Lugano dal 90, poi passato in IMS fino al 1997 è stato sentito all'udienza del 26.2.2007, gestiva i contratti di acquisto originari nell'ufficio di Massagno (Lugano) alle dirette dipendenze della Galetto. Responsabile dell'ufficio era la Camaggi.

¹⁷ Società del comparto estero riservato, su cui si dirà in prosieguo.

¹⁸ Cfr. verbale sit Del Bo 29.4.96; 29.1.97; interr. 19.12.97; memoria datata 6.4.98 (acquisito all'udienza del 13.2.07, atteso che il teste era deceduto).

Lo

COV

8

Alfonso Cefaliello¹⁹, dipendente di Fininvest s.p.a. e responsabile del coordinamento amministrativo del comparto estero di Fininvest presso gli uffici di Lugano, ha riferito che loro, in amministrazione, non vedevano né i master né i subcontratti, ma esclusivamente delle schede che ricevevano da parte della direzione commerciale dove erano riportati tutti i dati salienti dei contratti, in base ai quali provvedevano alle registrazioni.

Il teste ha poi spiegato il meccanismo di cessione infragruppo, confermando in sostanza quanto già riportato circa la lievitazione dei prezzi senza giustificazione.

Anche questo teste, presa visione di una scheda, ha riconosciuto che Principal Network Communication aveva acquistato nel 94 per 64 milioni di \$ e rivenduto a 170 milioni di \$ a Mediaset International. Il documento rammostrato era stato redatto dallo stesso Cefaliello sulla base della documentazione contabile normalmente trasmessagli da Belotti.

Infine il teste ha riferito sul c.d. costo zero, fattispecie che ha dato luogo a frequenti discussioni nel corso del processo : ha spiegato in proposito *“la logica è che i diritti che venivano acquistati dalla Principal Communication o dalla Principal Network Communication venivano poi venduti frazionati, tra virgolette, a seconda dei mercati e a seconda della durata che era oggetto della cessione alle società del gruppo, in questo caso Mediaset International ...*

All'atto della prima cessione veniva portato a conto economico il 100% del costo di acquisizione di quel diritto televisivo. Dopo di che i passaggi successivi che venivano venduti, ovviamente avendo già subito un costo a conto economico, risultavano essere a costo zero. Nel caso della scheda visionata (Highlander 2) vuol dire che il titolo era già stato oggetto di una vendita in precedenza, e quindi aveva già sopportato un costo in precedenza”.

In altri termini il teste scaricava il costo iniziale sin dalla prima vendita e quindi nell'occasione dei successivi passaggi, per lui il costo dei diritti era zero avendo già ricevuto un ricavo pari all'integrale costo sopportato.

Il teste ha poi precisato che questo meccanismo risale sin dalla metà degli anni 1980.

Più in dettaglio il teste, alla contestazione del P.M. delle precedenti dichiarazioni:

PM: “Il contratto originario, che prevedeva una certa durata dell'esclusiva e un certo numero di passaggi, veniva effettivamente, come Lei mi chiede, convenzionalmente denominato master. I contratti finali con i clienti nei singoli paesi, in Italia prima Rete Italia e poi Mediaset, contemplavano in genere solo una frazione del periodo di utilizzo. In sostanza, quindi, il master veniva frazionato nel tempo in vari contratti, con scadenze prevalentemente biennali, in genere il

¹⁹ Cefaliello Alfonso, responsabile del coordinamento amministrativo del comparto estero di Fininvest è stato sentito all'udienza del 20.2.2007.

primo sub-contratto era di ammontare equivalente al costo originariamente stabilito per l'intero periodo di utilizzazione del diritto", è giusto? rispondeva : Giustissimo.

A completamento di quanto sin qui riportato, meritano di essere richiamate le dichiarazioni rese da Francesco Tatò²⁰, Amm. Del. Di Fininvest nel 93/94, il quale ha ricordato che lui aveva avuto una conoscenza solo indiretta dell'area diritti, pur trattandosi di un'area molto rilevante, in quanto la responsabilità era di Bernasconi.

E questo ancorchè la sua priorità, concordata con l'azionista, fosse di concentrarsi sulla riduzione dei costi. Ha precisato il teste, a contestazione del PM,

PM: Perché Lei ha dichiarato sul punto, sempre nello stesso verbale, a foglio 2 in fondo: "Era un'area di attività" - le modalità di acquisizione dei diritti – "assolutamente chiusa ed impenetrabile"²¹...

DICH: Eh, abbastanza, quello sì.

PM: ...gestita a livello più alto da Bernasconi che dava conto della sua attività direttamente a Berlusconi e non riferiva al consiglio di amministrazione". È vera questa dichiarazione?

DICH: È vera...

Significativa è anche la deposizione della teste Marina Camana, segretaria di Bernasconi nel periodo dal 1994 al 1997/8, introdotta all'udienza del 26.9.11 dalla difesa Lorenzano²², la quale riferendo dell'acquisto di diritti effettuati direttamente da Lorenzano ha spiegato che di volta in volta lo stesso Bernasconi o la Camaggi gli indicavano il nominativo della società acquirente da far figurare nei contratti.

Da tutte le deposizioni emerge dunque che l'unica trattativa reale sull'acquisto dei diritti era quella operata da Lorenzano con il fornitore estero e con sottoposizione della decisione finale a Bernasconi.

Viceversa nessuno, nel processo, ha riferito di una logica commerciale dei passaggi²³ tra le varie società del gruppo, né di una trattativa né di un qualsiasi altro scopo che non fosse quello già evidenziato dell'aumento dei costi.

Coerente con questo sistema era la segretezza in Italia del prezzo di acquisto del prodotto atteso che le schede non contenevano tale dato.

Nello stesso senso sono le deposizioni relative all'assoluta assenza di potere decisionale del rappresentante legale di IMS, Tonio Fenech, il quale si limitava a firmare il documento contrattuale preparato a Lugano, ovvero fornirgli come mero modulo.

Sotto il profilo documentale appare sufficiente richiamare per grandi linee, non essendo più oggetto dell'imputazione, le c.d. catene poste in evidenza dalla consulenza KPMG²⁴.

²⁰ Francesco Tatò, nominato Amministratore delegato di Fininvest negli anni 1993-1994 in occasione dell'ingresso in politica di Berlusconi è stato sentito all'udienza del 16.3.2007.

²¹ Il teste sul punto ha successivamente modificato in parte la precedente dichiarazione, resa al P.M. e confermata in un primo momento, specificando che il termine impenetrabile poteva essere un'espressione eccessiva.

²² Lorenzano è stato sentito a s. i. t. in data 21.7.03 dal P.M. ed il relativo verbale è stato acquisito su richiesta del P.M. con ord. del 25.1.10 (il verbale è utilizzabile, per espressa adesione delle parti, nei confronti dello stesso Lorenzano, di Colombo e di Dal Negro).

²³ Tranne che con riferimento ai passaggi per le società maltesi su cui si preciserà in prosieguo.



Al riguardo e con specifico riferimento non solo ai passaggi infragruppo ma anche al frazionamento dei diritti, va evidenziato che nessuno dei responsabili dell'Area diritti succedutisi nel tempo e sentiti in dibattimento, ha riferito in merito a una qualche funzione commerciale sottesa a questo sistema.

Anche se la maggior parte delle transazioni inerenti alle operazioni cui si è accennato in precedenza non sono più rilevanti ai fini degli attuali capi d'imputazione, appare comunque particolarmente rilevante sul piano probatorio poter qui riassuntivamente affermare che il medesimo meccanismo fraudolento oggi contestato è stato professionalmente realizzato quantomeno dal 1985.

Tradotto in termini estremamente semplificati esso era costituito : a) dall'acquisizione dei diritti destinati alle reti televisive di Fininvest tramite società del gruppo appartenenti al famoso comparto B) ovvero da società dislocate in paesi off shore ovvero, ancora, solo apparentemente terze; b) da passaggi infragruppo privi di giustificazione commerciale ma comportanti rilevanti aumenti di prezzo; c) dal frazionamento dei diritti acquisiti in periodi di utilizzo senza apparente logica economica ma finalizzati a rendere maggiormente difficoltosa la comparazione dei prezzi dei suddetti passaggi infragruppo ; d) dalla concentrazione di un ultimo passaggio su società maltesi prive non solo di qualsiasi autonomia decisionale, ma anche di una reale capacità gestionale, economica, tecnica di talchè la loro intermediazione appariva priva di una reale funzione commerciale²⁵; e) dalla creazione di compartimenti stagni con funzione di segretezza per impedire il travaso delle informazioni sui prezzi tra i vari Uffici.

Tutto ciò ha comportato che la società gestore delle reti televisive ha corrisposto per l'acquisto dei diritti somme enormi non corrispondenti al loro reale prezzo nel momento in cui venivano acquistati da parte del gruppo.

Questa conclusione non discende da una valutazione economica del valore dei diritti, non di competenza di questo Collegio²⁶, ma semplicemente dalla constatazione che i prezzi hanno subito un ricarico rispetto al momento dell'acquisto dal fornitore in alcun modo giustificato. Si intende affermare, a dimostrazione della indiscutibilità del meccanismo fraudolento, che anche a voler ammettere in via di mera e non concessa ipotesi la terzietà di alcune società, ovvero la funzione

²⁴ Dette catene sono state ricostruite, come ha spiegato la d.ssa Chersicla, sulla base dei documenti contrattuali e commerciali provenienti dalle majors americane, ossia la Warner Bros, la MGM, la MCA Universal, la Columbia Pictures, la Fox Entertainment e la Paramount; dalla documentazione acquisita presso Harmony Gold Inc. (dove sono stati acquisiti tutti i contratti di vendita dei diritti intervenuti tra le società Wiltshire Trading e Melchers e le società del gruppo Mediaset o Fininvest che poi hanno acquistato tutti i diritti); dai contratti di acquisti e di vendita dei diritti delle società maltesi; dalle carte di lavoro della società di revisione Arthur Andersen; dai tabulati contabili delle società Principal Communication e Principal Network Communication; dal database di Mediaset; dalla documentazione acquisita presso l'ufficio gestione materiale Mediaset.

²⁵ Si deve anche evidenziare che il transito per le società maltesi risultava coerente al complessivo meccanismo di impedire l'arrivo in Italia della documentazione relativa agli originari acquisti presso fornitori o intermediari reali.

²⁶ La falsità dei costi dei diritti acquistati da Mediaset non è inficiata dalla valutazione del CT Massari di congruità dei valori di apposizione nei bilanci posto che qui non si discute dei valori ma della indicazione di costi effettivi considerato che sono i costi e non i valori ad essere oggetto di ammortamento. D'altra parte gli stessi criteri di redazione del bilancio Mediaset prevedono che i diritti vengano appostati al costo d'acquisto e vengano ammortizzati con quote costanti per il periodo di decorrenza contrattuale.

economica delle società maltesi, resterebbe comunque per larghissima parte ingiustificato l'incremento di prezzo realizzato nelle varie catene descritte dalla CT Chersicla tra primo prezzo noto e il costo sopportato dalla società utilizzatrice.

In verità nel prospetto informativo per la quotazione in borsa di Mediaset, al capitoletto "Ruolo delle società off-shore del Gruppo Fininvest" si tende a fornire una spiegazione del meccanismo fin qui descritto. Si afferma quindi sul punto:

"In considerazione della partecipazione degli anni passati in televisioni in Spagna, in Francia e in Germania, le società off-shore fungevano da centrali di acquisto dalle major, da produttori indipendenti e da distributori di diritti televisivi spesso in anticipo rispetto alla possibilità di sfruttamento televisivo. Le società italiane acquisivano dalle sopra citate società off-shore il diritto, relativo al territorio italiano, solo al momento della disponibilità del diritto stesso ad un prezzo di volta in volta concordato tra le parti senza alcun specifico riferimento a valutazioni operate da terzi, atteso il momento temporale di validità normalmente differito - e la configurazione, talora diversa dei diritti compravenduti. Tali diritti fanno parte, al netto degli ammortamenti nel frattempo effettuati, della library del Gruppo Mediaset al 31 dicembre 1995 che ha evidenziato un valore significativamente superiore al valore complessivo di bilancio".

Come può notarsi dalla lettura del passaggio appena riportato e pur sostenendosi che, in ogni caso, i diritti acquistati hanno un valore significativamente superiore al valore riportato in bilancio, Mediaset, con questo passaggio, tende ad accreditare la tesi che tutto il meccanismo fin qui descritto sia integralmente lecito sul presupposto che le società off-shore avrebbero svolto una reale funzione commerciale di centrale acquisti per l'intero Gruppo. Detto presupposto, come si è già visto, è integralmente falso.

Infatti il prospetto omette di riferire che le c.d. centrali di acquisto che risultano parti nelle catene di acquisto dei diritti non sono solo off-shore ma sono state spesso anche occulte²⁷, gestite da fiduciari esteri e non comprese nei bilanci del Gruppo.

Le società off-shore erano in sostanza dei c/c di transito, prive di una reale struttura²⁸, che, come si è visto, era invece presente e operativa nella società emittente. Inoltre esiste per ogni catena un passaggio per così dire off-shore comunque ingiustificato (Principal Network/Century One/Universal One – Principal Communication o altra/AMT e MEDINT, poi IMS).

Non è conforme alla normativa italiana di riferimento e anche alle Linee Guida OCSE, l'esistenza di passaggi infragruppo tra società ubicate in paesi diversi in cui non si preveda un ruolo chiaro per ognuna delle società coinvolte, in termini di funzione svolte e rischi sostenuti, ed un metodo di determinazione del prezzo di trasferimento che sia allineato ai noti principi del valore normale e del prezzo di libera concorrenza.

²⁷ Definite in documenti reperiti durante le indagini sui quali ci si soffermerà più avanti "companies non official account".

²⁸ A differenza di IMS qui non c'è neppure una parvenza di struttura con dipendenti e con tecnici del settore cinematografico in grado di trattare con le majors o i distributori.

Nessuno dei testi sentiti ha parlato di trattative intercorse tra le società off-shore e dei criteri di volta in volta utilizzati per la determinazione dei prezzi; viceversa la teste Cavanna ha descritto il ben diverso criterio con cui il prezzo veniva determinato.

Ma è nello stesso prospetto informativo, quando si parla di *un prezzo di volta in volta concordato tra le parti senza alcun specifico riferimento a valutazioni operate da terzi, atteso il momento temporale di validità normalmente differito*, che sostanzialmente si riconosce la violazione dei criteri di determinazione del prezzo normale nelle transazioni tra imprese dello stesso gruppo ubicate in paesi diversi, disancorando il prezzo dal valore normale e dal prezzo di libera concorrenza, facendolo fluttuare a piacimento in base al solo dato temporale del differimento della data di stipulazione del sub in relazione al periodo di decorrenza del contratto.

1b Il comparto estero di Fininvest

Il sistema in precedenza illustrato presupponeva necessariamente la creazione di società off-shore, situate in paesi come le BVI, il Jersey e le Bahamas, e comunque non immediatamente riferibili al gruppo Fininvest, sui conti delle quali, spesso intestati fiduciariamente senza indicazione del beneficial owner, far transitare il denaro corrispondente ai maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei diritti da Reteitalia prima e da Mediaset poi.

L'esistenza di tali società oltre ad essere documentalmente provata è stata confermata da vari testimoni.

In particolare la teste Maynard²⁹, responsabile dei servizi aziendali di CMM³⁰, società fiduciaria londinese facente capo a MILLS, ha dichiarato in dibattimento di aver effettuato una suddivisione tra società FININVEST molto note al pubblico e le altre.

Alla domanda del P.M.:

“E queste “group B” invece non erano note al pubblico? Che caratteristiche avevano queste società group B?”

La Maynard ha risposto:

“Ho fatto io questa classificazione in società B, perché avevo capito che praticamente erano, in un modo o in un altro, connesse a Fininvest, ma non erano necessariamente società di cui si potesse, come dire, liberamente parlare allo staff piuttosto che alle persone”³¹.

Tra le società del gruppo B), vanno in specifico evidenziate le già citate Century One e Universal One, che si è visto essere state particolarmente attive nell'acquisto dall'estero dei diritti televisivi. Le suddette società erano gestite dalla fiduciaria Arner³² di Lugano, i cui amministratori

²⁹ Tanya Maynard, collaboratrice di Mills in CMM, è stata sentita all'udienza rogatoria del 9.6.08.

³⁰ La CMM – Camelutti Mills Mackenzie - Corporate Services Limited è la società inglese fiduciaria, acquisita nel 1994 dalla società svizzera Edsaco. La CMM si occupava degli adempimenti societari delle società del comparto riservato Fininvest.

³¹ Vedi doc. 5.5.1994 FININVEST GROUP B COMPANIES, affollazione 96 esibito alla teste all'udienza sopra citata.

³² L'Arner era una società fiduciaria di Lugano, di proprietà dell'omonima banca.

avevano un potere di firma sui c/c di tali società. La teste indicava come beneficiari economici di tali società Bernasconi, Gironi e “forse anche” Berlusconi.

Sarikhani Ali Reza - direttore esecutivo di Edsaco³³ - ha riferito testualmente all’udienza del 10.6.2008 :

“per quello che ne sappiamo noi le società del Gruppo A erano di proprietà diretta di Fininvest italiana, mentre le società del gruppo B non lo erano ed erano possedute da società che il signor Mills aveva istituito. Entrambe le (categorie di) società erano di proprietà di Berlusconi anche se non direttamente quelle del gruppo B” (vedi anche memo del 27.11.1995 a firma Mills esibito al teste³⁴).

L’esistenza di questo comparto estero e la riconducibilità delle società a Berlusconi, Bernasconi e Gironi sono stati verificati direttamente dal teste Ammann Pierre – avvocato dell’ufficio legale della Cantrade Privatbank A.G. di Zurigo - a seguito di una “due diligence”³⁵ effettuata in occasione dell’acquisizione della CMM da parte di Edsaco. In tale occasione il teste ha infatti avuto modo di raccogliere informazioni dirette dai responsabili di CMM e di visionare i dossier disponibili a Londra³⁶.

Nell’allegato 4 alla relazione KPMG del 20.1.05, documento che fa parte della due diligence di Ammann già citata, si legge³⁷:

1 – Italian Group.

CMM gestisce altre 45 compagnie di un gruppo italiano. Queste sono separate in due categorie :

A- Companies (official accounts)

B- Companies (non official accounts)

Sul regime di segretezza di tali società si può inoltre evidenziare che il teste Berta (revisore di Arthur Andersen), pur avendo avuto accesso a Lugano ai contratti intercorsi tra le Universal e le Principal era facoltizzato esclusivamente ad esaminare la documentazione ma non a fotocopiarla.

Ulteriormente si evidenzia la circostanza per cui le predette società variavano denominazione continuamente in modo tale da rendere difficoltosa la ricostruzione di una reale contabilità di gruppo³⁸.

Con riguardo alle società Principal Network, Century One, Universal One, apparenti fornitrici dei diritti televisivi come risulta dalle catene di cui si è detto, va evidenziato che tra la documentazione proveniente dalla Banca Cantrade di Zurigo, trasmessa dal Ministero Pubblico

³³ Edsaco Ltd è una società fiduciaria la cui principale azionista era la banca svizzera Cantrade (a sua volta controllata da UBS). L’Edsaco ha acquisito da CMM nel 94.

³⁴ Il memo (fax), parimenti proveniente dalla citata due diligence, è in inglese, ma si riferisce palesemente alle società del comparto B), in particolare All Iberian, ed alla loro riferibilità a Berlusconi.

³⁵ L’esame della documentazione relativa a tale operazione ha permesso la ricostruzione di vari aspetti del comparto riservato di Fininvest di cui qui si discute.

³⁶ Cfr. verbale ud. 21.5.2007; vedi anche doc. 1, prodotto all’udienza come all. H al precedente interrogatorio in via rogatoriale.

³⁷ Il documento è in lingua inglese ma la traduzione è elementare.

³⁸ Cfr. ud. 21.5.2007; vedi anche doc. 1, prodotto all’udienza come all. H al precedente interrogatorio in via rogatoriale.



della Confederazione elvetica³⁹, è stata rinvenuta una relazione, datata 15 giugno 1994, redatta da Pierre Ammann.. Da tale documentazione risulta quanto segue: nell'Allegato A alla relazione sopra menzionata, intitolato "*Società controllate dalla CMM, Londra*" è riportato un elenco di alcune società del Gruppo B della Fininvest, tra cui la Century One. In relazione a tale società sul suddetto allegato è indicato con riferimento all'attività della società: "*La CMM non è a conoscenza dell'attività svolta da questa Società. Dovrebbe chiudere. Procura con ampi poteri a favore del Dr. Paolo del Bese (trattasi presumibilmente di Paolo Del Bue), Via Chimoretta 4, Lugano.*". Inoltre, con riferimento all'avente diritto economico è indicato: "**Fininvest 'B'**. Nessuna traccia ulteriore di altri aventi diritto economico." ed infine che "*Le azioni della Società sono da Ferrecchi*"; nell'Allegato C alla relazione in oggetto sono elencate tutte le società del Gruppo B ("**Fininvest B**") ed alcune società del comparto estero della Fininvest ("**Fininvest A**").

In una nota allegata al suddetto prospetto, intitolata "*Ulteriori Informazioni*" è indicato quanto segue:

"La CMM cura direttamente i rapporti relativi a tutte le Società Fininvest con Giorgio Vanoni, Amministratore Finanziario della Fininvest e della Silvio Berlusconi Entertainment Ltd. Secondo Tanya Maynard, le Società Fininvest "B" non sono necessariamente Società appartenenti direttamente alla Silvio Berlusconi Finanziaria (leggi: Finanziaria) o al Gruppo Fininvest. Tali Società appartengono a Berlusconi, Bernasconi ... ed a Silvio Gironi. L'avente diritto economico di queste Società sarebbero spesso l'uno o l'altro di questi signori. Mills ne sa certamente di più, ma è legato al segreto professionale di avvocato. Tuttavia, gli interessi di queste Società vengono curati anche da Vanoni."

Inoltre la documentazione proveniente dalla Cantrade include un "*Internal Audit Report No 95.06*" avente ad oggetto la CMM Corporate Services Ltd, London, all'interno del quale è riportato uno schema grafico che illustra due catene di controllo societario alla fine delle quali sono indicate le società Universal One e Century One e a capo delle quali sono indicati due trust denominati rispettivamente "*Volcameh Trust*", con a fianco l'indicazione della sigla "*P.S.B.*", e "*Muesta Trust*", con a fianco l'indicazione della sigla "*M.B.*". In allegato a tale grafico è riportato un documento intitolato "*Proposed Holding Structure*", che riporta l'annotazione a mano "*Century One Entertainment Ltd*", nel quale è descritto un trust societario che prevedeva la costituzione nelle BVI di due identiche strutture i cui beneficiari avrebbero dovuto essere due figli di Berlusconi: Marina e Pier Silvio.

E' presumibile, come si è già detto, che questo progetto organizzativo non sia stato realizzato ma ciò che qui rileva è che le società sopra indicate sono pacificamente riferibili a Berlusconi.

³⁹ Cfr. rel. CT Chersicla del 10.1.05.



Del resto la riconducibilità delle società off shore a Berlusconi risulta essere già oggetto di accertamento giudiziale definitivo. Si legge nella sentenza emessa dalle S.U. della Suprema Corte n. 15208/10, emessa il 25.2.2010 nei confronti di Mills⁴⁰:

“va rilevato che – secondo la ricostruzione dei fatti operata in sede di merito – l'imputato aveva svolto la professione di avvocato a Londra come responsabile dello studio “CMM Limited”, il cui scopo era quello di costituire società sia in Inghilterra sia, tramite agenti e fiduciari, in altri Paesi (in particolare nei c.d. “paradisi fiscali”).

Per la Fininvest erano state create tra trenta e cinquanta società (costituite prevalentemente nelle Isole del Canale e nelle Isole Vergini), che, nella contabilità della CMM, erano state suddivise in una lista A ed in una lista B.

Tra queste società vi era “All Iberian”, con sede in Guernsey, divenuta nel corso della propria attività “la tesoreria di un gruppo di società offshore” e finanziata da altra società denominata “Principal Finance Ltd.”

Per evitare gli effetti della legge Mammì (che aveva fissato un tetto al possesso di reti televisive, in Italia, da parte di uno stesso soggetto), era stata utilizzata la società “Horizon”, posseduta da MILLS, che aveva costituito la società lussemburghese “C.I.T.” insieme ad altre società controllate dalla stessa “Horizon”. Gran parte della “C.I.T.” era azionista della Banca Internazionale del Lussemburgo, in cui Horizon ed All Iberian facevano confluire denaro.

Nel 1995 l'intera “C.I.T.”, compresa la partecipazione di “Horizon”, era stata ceduta al sudafricano Rupert e la plusvalenza di “Horizon”, pari a circa dieci miliardi di lire, era stata trattenuta da MILLS in attesa di definire la situazione di tutte le società offshore (si era deciso, infatti, di regolarizzare tali società, assoggettandole al fisco inglese con un bilancio consolidato dal 1991 al 1995). La somma rimasta dopo il versamento al fisco e la restituzione delle somme dovute alla società All Iberian era stata depositata in una banca in attesa del chiarimento della situazione in relazione ai processi pendenti in Italia.

Con riferimento all'addebito relativo al fatto di avere MILLS celato l'identità della proprietà delle società offshore del cosiddetto “Gruppo Fininvest B”, la sentenza emessa nel processo Arces ed altri aveva accertato in maniera definitiva che la Guardia di Finanza era stata corrotta affinché non venissero svolte approfondite indagini in ordine alle società del Gruppo Fininvest e non ne emergesse la reale proprietà, pur non essendo stato ritenuto certo il collegamento diretto fra i funzionari corrotti e Silvio Berlusconi, collegamento invece definitivamente provato rispetto ad altro dirigente di Fininvest, Salvatore Sciascia, responsabile del servizio centrale fiscale della società, condannato con sentenza irrevocabile.

Parimenti, i fatti relativi all'illecito finanziamento in favore di Bettino Craxi da parte di Fininvest, tramite All Iberian, erano stati, sulla base di plurime prove testimoniali e documentali, definitivamente dimostrati [visto che la sentenza di primo grado, di condanna dei vertici della società e fra di essi di Silvio Berlusconi, non è stata riformata nel merito ma per intervenuta prescrizione], così come si era accertato che All Iberian e le società offshore collegate erano state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest e che All Iberian era stata utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del Gruppo Fininvest e dallo stesso finanziate tramite Principal Finance, adoperata come ponte anche dalla Silvio Berlusconi Finanziaria, tesoreria estera del Gruppo.

MILLS – il quale aveva costituito le società del gruppo Fininvest all'estero, ivi comprese quelle del c.d. “gruppo B” – era a conoscenza dell'identità degli effettivi soci di tali società e quindi del reale beneficiario economico delle stesse”.

La sentenza, dopo aver richiamato le prove di tale conoscenza afferma quanto

“ai beneficiari economici delle società “Century One Entertainment Ltd.” e “Universal One Ltd.” [delle quali, nel giugno del 1991, era stato conferito a Paolo Del Bue la general power of attorney] ed al legame diretto esistente tra Paolo Del Bue e la famiglia Berlusconi” che risulta accertato che “ben sapesse essere state le società create per volontà di Silvio Berlusconi”. Sottolinea la sentenza che “Il fulcro della reticenza di David MILLS, in ciascuna delle sue deposizioni, si incentra, in definitiva, nel fatto che egli aveva ricondotto solo genericamente a Fininvest, e non alla persona di Silvio Berlusconi, la proprietà delle società offshore, in tal modo favorendolo in quanto imputato in quei procedimenti, posto che si era reso necessario distanziare la persona di Silvio Berlusconi da tali società, al fine di eludere il fisco e la normativa anticoncentrazione, consentendo anche, in tal modo, il mantenimento della proprietà di ingenti profitti illecitamente conseguiti all'estero e la destinazione di una parte degli stessi a Marina e Pier Silvio Berlusconi”.

La sentenza riporta stralci di interrogatori resi da Mills tra il 2002 e il 2004 dai quali si evince chiaramente il rapporto diretto e altamente fiduciario intercorrente tra Berlusconi e Bernasconi il quale conosceva la situazione estera del Gruppo e il ruolo di Mills ed era titolare di un conto corrente dove confluivano fondi neri di Fininvest.

Venendo ora in dettaglio all'operatività delle suddette società va evidenziato che Principal Network, Century One e Universal One sono state inizialmente, o quantomeno con riguardo al

⁴⁰ Con detta sentenza, oltre ad essere stata dichiarata la prescrizione del reato, con conseguente conferma del quadro probatorio di cui alle sentenze di

periodo esaminato nel presente processo, le principali contraenti per Fininvest/Mediaset nei contratti stipulati con le Majors.

Detti contratti erano sottoscritti per larga parte da Del Bue⁴¹, socio e presidente della Arner, e venivano redatti utilizzando le informazioni fornite dalla Camaggi. Del Bue si limitava a controfirmare contratti già scritti che arrivavano direttamente dai fornitori di Fininvest. Il contratto veniva poi restituito al fornitore e una copia veniva trattenuta presso la Arner mentre non veniva spedita alcuna copia alla Fininvest Service⁴². La Galli Matteuzzi ha dichiarato altresì di aver anche scritto personalmente i contratti intervenuti tra le "One" e Principal Communication⁴³ sulla base delle indicazioni (titolo del film, prezzo, periodo di licenza) che le forniva la Camaggi. Il contratto era redatto su un modulo custodito nel pc e formato ricopiando un contratto che era stato fornito dalla predetta Camaggi.

L'attività inerente ai rapporti con le majors riguardava la redazione dei contratti e la loro sottoscrizione, ma la Galli Matteuzzi non aveva mai contatti con i fornitori. La teste ha anche precisato che questo sub contratto veniva redatto in relazione ad altro contratto stipulato tra una major e la Principal Network⁴⁴.

Quest'ultima società, come ha dettagliatamente esposto dalla d.ssa Chersicla in dibattimento, non è mai stata inclusa nei bilanci del gruppo Fininvest o Mediaset; ha avuto come amministratori dirigenti del gruppo Fininvest, Bernasconi e Foscale e quali procuratori esponenti del gruppo Arner, Paolo Del Bue, Ivo Sciorilli Borrelli e Nicola Bravetti che avevano le firme su c/c presso la BSI in paesi diversi da quelli di residenza della società⁴⁵. Detti conti sono stati operativi fino ad agosto 1994 (i conti sono stati chiusi perché i procuratori non hanno voluto rendere noto il nominativo dei

condanna emesse in primo ed in secondo grado, venivano anche confermate le stauizioni civili.

⁴¹ Cfr. la deposizione di Tatiana Galli Matteuzzi, sentita all'udienza rogatoriale del 22.5.07. La teste è stata segretaria di Arner dal '92 al '97, ed ha lavorato alle dirette dipendenze dell'imputata De Socio.

⁴² Cfr. sempre dep. Galli Matteuzzi del 22.5.07, nonché in senso conforme la già citata deposizione di Cefaliello.

⁴³ Si tratta dei primi subcontratti.

⁴⁴ La teste, dopo aver descritto il lavoro che svolgeva in Arner, ha espressamente dichiarato al riguardo:

"PRESIDENTE - C'erano dei tipi diversi di contratto?"

TESTE GALLI - Sì, due contratti diversi. La Camaggi mi diceva quale società utilizzare e come stendere il contratto. Comunque erano due contratti diversi.

PRESIDENTE - Allora è possibile dire che il contratto, quando riguardava, per esempio, in questo caso abbiamo la Warner Bros, era già integralmente compilato?

TESTE GALLI - Sì.

PRESIDENTE - Poi è per questo stesso contratto che le veniva detto di farne altri tra altre società?

TESTE GALLI - Sì.

PRESIDENTE - Uno o più di uno?

TESTE GALLI - Uno."

⁴⁵ Detta società, come le altre del comparto B), aveva sede nelle BVI.



reali beneficiari⁴⁶). Successivamente, alla chiusura di questi conti, Principal Network e le One hanno spostato i propri conti bancari presso la Finter Bank di Nassau, Bahamas⁴⁷.

Anche in tal caso non risulta esservi un documento che evidenzia il beneficiario economico, ma ci sono solo delle dichiarazioni fatte dalla Arner alla banca in merito all'affidabilità dei beneficiari economici. In queste lettere si dichiara che il beneficiario economico dei conti è conosciuto, è persona affidabile, che i fondi sono di provenienza lecita.

Sempre come ha riferito la d.ssa Chersicle e come pacificamente risulta dalla documentazione in atti, ci sono altri soggetti che assumono significativa rilevanza in questa vicenda e che hanno avuto modalità operative simili a quelle della Principal Network, della Century One, della Universal One, nel senso che anche queste entità sono state interposte nelle catene di acquisizione dei diritti e hanno avuto conti bancari presso le medesime banche delle prime, quindi presso la Finter Bank di Bahamas, e in precedenza presso la BSI di Lugano, e hanno avuto i medesimi procuratori prima citati, esponenti della Arner.

Queste società, parimenti aventi tutte sede in paradisi fiscali, avevano una denominazione che richiama il nome di una major, anche se poi sono state usate non sempre solo nell'intermediazione di film provenienti dalla major di cui appunto richiamano il nome. Si tratta, per esempio, delle società Gold Company, Scarlett, Colombia Entertainment, Star Film e Warner Bell⁴⁸.

Nel "Group A" sono invece elencate società che erano incluse nei bilanci di Fininvest, o nei bilanci consolidati di Fininvest, e che quindi facevano ufficialmente parte del gruppo Fininvest. Tra queste va ricordata la Principal Communication, che è una delle società che ha intermediato, di solito come primo anello della catena infragruppo, gran parte dei diritti di cui stiamo parlando, così come la Principal Network Communication⁴⁹.


E' da evidenziare, come risulta dalla deposizione della Chersicla ma anche da varie altre deposizioni già citate, che parte dei contratti stipulati dalla Principal Network (Group B) sono stati acquisiti al processo siccome a suo tempo consegnati dalle majors e sono risultati firmati da Carlo Bernasconi fino al 1991 e successivamente da Paolo Del Bue; viceversa i contratti stipulati dalla Principal Network o dalle Century One e Universal One con la Principal Communication non sono

⁴⁶ Cfr. rel. Dott. Chersicla del 20.1.05 pag. 77 nonché All. 17 alla relazione: lettere della BSI dell'8.7.94 indirizzate alle società "One" e Principal Network Ltd con la medesima formula nelle quali si dice che, vista la loro indisponibilità a trasmettere il formulario ... con indicato il nominativo del beneficiario economico così come richiesto, la banca si vedeva costretta a revocare la relazione in corso.

⁴⁷ Vedi le varie autorizzazioni ad operare sui nuovi c/c intestati alle società gestite dalla Arner: Del Bue, Bravetti, Sciorilli, Scribani e De Socio (All. 13 e ss rel. 20.1.05).

⁴⁸ Cfr. sempre deposizione d.ssa Chersicla all'udienza del 2.5.2007.

⁴⁹ Si tratta di società diverse dalla Principal Network appartenente al comparto B.



mai stati rinvenuti perché, presumibilmente, facevano parte della documentazione fatta sparire a seguito delle prime perquisizioni (su cui cfr. la documentazione e le prove orali citate in nota)⁵⁰.

In ogni caso l'esistenza di tali contratti è certa posto che, come si è già detto, il teste Berta, nella sua funzione, ha avuto la facoltà di visionarli, anche se non di fotocopiarli. E comunque di questi contratti hanno parlato anche vari testi già ampiamente citati, tra i quali basta ricordare la Galli Matteuzzi.

Altri documenti fondamentali nella ricostruzione della operatività delle suddette società e quindi delle catene dei passaggi infragruppo dei diritti sono i tabulati contabili delle società ufficiali che indicano spesso fra i fornitori la Century One e la Universal One.

A proposito dei tabulati, sulla cui attendibilità le difese hanno sovente sollevato dubbi formali privi tuttavia di consistenza fattuale, va ricordato quanto hanno riferito i vari testi sia della

⁵⁰ Mandato di perquisizione a Londra presso la sede della CMM, in data 16.4.96.

Fax del 10.1.96, con il quale vengono mandati indietro (a Malta) i documenti pervenuti dalle società Svizzere di Fininvest in emergenza (cfr. dep. Sarikhani, ud. 10.6.08)

Fax del 24.11.95

Deposizione Cavanna

PM: Senta, ma per quanto riguarda invece Fininvest Service di Lugano, Lei sa se a un certo punto ci sono stati degli spostamenti di carte da lì?

DICH: A un certo punto so che da lì tutti i contratti sono stati spostati, e da quello che mi è stato detto...

PM: Da chi?

DICH: Da Gabriella Galetto, sono stati mandati a Lussemburgo.

PM: Era una quantità piuttosto ingente, di carta, o erano poche carte?

DICH: Eh, penso tanti, perché era tutta... 15 anni di contratti.

PM: Le è stato spiegato con che mezzi sono state portate in Lussemburgo?

DICH: Credo camion, però...

P: Credo?

DICH: Camion.

PM: Comunque non la spedizione di un pacchetto o di un box di carte?

DICH: No, no, erano raccoglitori e via, insomma.

Deposizione Berta

PM: Perché Lei dichiaro nel verbale di cui prima parlavo, sempre 17 febbraio '97. Le leggo dall'inizio: "Normalmente, a fine lavoro, le carte venivano depositate presso i nostri uffici italiani. Nel '94, invece, il Del Bo dispose che le carte di lavoro di quell'anno venissero lasciate in Svizzera. Ciò avvenne dopo le prime perquisizioni a Lugano, anzi dopo che erano iniziate le indagini sulla Fininvest".

DICH: Sì.

PM: E' così, ricorda appunto?

DICH: No. Ricordo che la richiesta di lasciare la documentazione a Lugano, nacque dal dottor Vanoni, come richiesta dice. "Secondo me può essere pericoloso è un termine non corretto, può essere scomodo dare degli inconvenienti, attraversare la frontiera con questa documentazione, perché c'è il rischio..." Mi ricordo la frase e dice: "Il rischio che vi facciano passare la notte in frontiera a verificarle esiste". Allora parlandone con il dottor Del Bo si decise: lasciamole presso gli uffici Fininvest di Lugano e se servono da consultare, le consultiamo, se serve un fax viene inviato. Però dopo...

PM: Cioè, non ho capito. Il rischio era per voi o per la Fininvest?

DICH: Mah, un po' per... Questo aneddoto l'avevo già raccontato anche in sede di un interrogatorio. Perché si faceva la fase preliminare a dicembre e la fase cosiddetta finale a maggio/giugno, e mi ricordo che un anno, penso il '93, io e il dottor Cefaliello l'ultimo giorno del lavoro siamo tornati in macchina assieme. Io ai tempi avevo una piccola Peugeot 205, il baule dietro della Peugeot 205, era pieno di queste carte di lavoro e la macchina era quasi impennata. E mi ricordo che un venerdì pomeriggio, ci fermarono alla frontiera di Ponte Chiasso e mi chiesero se avevamo qualcosa da dichiarare. Io dissi di "no", mi fecero aprire la macchina, trovarono un chilo e mezzo di cioccolata e alla fine mi dissero: "E questo lo chiama niente?"

PM: La cioccolata o le carte?

DICH: La cioccolata. Le carte le guardarono, le aprirono ma non dissero sostanzialmente niente. Un'altra volta mentre le riportavo a Lugano, perché iniziava la fase preliminare, mi fermarono. Assieme a quelle Fininvest, avevo quelle di altre società che erano società croate, perché ai tempi seguivo anche società della Croazia, che nulla avevano a che fare con il gruppo Fininvest, ma erano società del governo croato, e mi chiesero: "E queste cose sono?" E ci vollero due ore per spiegare che erano fogli di lavoro di una società di revisione.

PM: Sì, scusi, ma io insisto su questa domanda, non tanto per farle rievocare questi gradevoli aneddoti. Ma l'indicazione di tenerli in Svizzera è venuta da Arthur Andersen o è venuta da Fininvest?

DICH: La richiesta è venuta da Fininvest e fu avallata..., tra virgolette, accettata anche dal dottor Del Bo perché diceva: "Visti i tempi e quello che sta succedendo, andare avanti e indietro dalla frontiera con tutte queste carte, può essere..." Pericoloso, non è un termine corretto, può arrecare dei fastidi, diciamo, da parte di Arthur Andersen ma anche di Fininvest.

PM: Va bene. Un'altra piccola cosa. Lei sa poi queste carte di lavoro relative a queste società, se furono sequestrate in Italia, in Svizzera, se furono messe a disposizione spontaneamente da Del Bo?

DICH: Allora, lo ricordo personalmente che sul bilancio... Adesso non so se il bilancio '94, mi sembra, alla fine furono portate nel nostro ufficio di Ginevra. Poi se sono state riportate in Italia e come sono state riportate in Italia, onestamente non lo so.

struttura Fininvest Service di Lugano (poi IMS), sia della struttura commerciale di Milano, ma sia anche della struttura amministrativa-finanziaria⁵¹ che si occupava della registrazione di tutte le operazioni a fini contabili-finanziari, per cui è possibile affermare che tutta la contabilità ufficiale afferente i diritti era fondata sulle suddette schede, sicchè la loro corrispondenza ai fatti contrattuali (ancorchè simulati e comunque fittizi) non può essere posta in dubbio.

Sebbene non abbiano natura di documenti contabili ufficiali tipici, le schede in oggetto rientrano dunque a pieno titolo tra le prove documentali idonee ad essere considerate ai fini della decisione.

Il penultimo anello dei passaggi infragruppo riguardava la cessione costante ad una società maltese (nel tempo AMT, Mediaset International, Lion e IMS⁵²) che provvedeva poi, con un ulteriore aumento del prezzo del diritto tendenzialmente intorno al 7/8%, a cedere l'utilizzazione dei diritti alle società emittenti. Come ha riferito il teste Nicola Bravetti⁵³, uno dei soci di Arner, la costituzione di AMT era stata suggerita da Del Bue e lo stesso Bravetti aveva assunto, pur ignorando quale fosse il cliente, la veste di beneficiario economico.

⁵¹ Vedi le dichiarazioni del teste Cefaliello, responsabile della struttura amministrativa di Fininvest, rese all'udienza del 20.2.07 il quale, dopo aver visionato un contratto con la Warner Bros esibitogli dal P.M. ha così risposto: "DICH: Mah... non saprei, non ho mai visto questo documento, perché in amministrazione noi non ricevevamo né i master né i contratti, ricevevamo delle schede contratto, e quindi questa era tutta... lo vedo adesso per la prima volta. Quindi non saprei dirle, sinceramente.

PM: Ma, in generale, usiamo la parola master, che appunto ormai abbiamo capito il significato, questi master con le varie società, appunto, majors americane eccetera, venivano stipulati da società partecipate ufficiali del gruppo?

DICH: Mah, le dico, noi in amministrazione, almeno per il ruolo che avevamo noi, non vedevamo né i master né i contratti che venivano stipulati con... ripeto, questo è un documento che vedo ora per la prima volta.

PM: E non li vedeva neanche a Lugano, queste carte?

DICH: A Lugano, sto dicendo, non le vedevo.

PM: Ah, non le vedevo, scusi, scusi.

DICH: Perché l'amministrazione riceveva da parte della direzione commerciale, diciamo, delle schede contratto e quindi in queste schede contratto erano riportati tutti i dati salienti dei contratti, per cui in base a questo noi provvedevamo alle registrazioni.

PM: Ho capito, quindi Lei non sa...

DICH: Indipendente che fossero...

PM: ... questi contratti con le società, con i fornitori originari, diciamo le majors e altre società internazionali, Lei non sa quale società materialmente li stipulasse?

DICH: Eh, no, certamente se venivano stipulati dalla Principal Network Communication e la Principal Communication e altre società, avremmo avuto la scheda contratto, evidentemente.

PM: No, no, sto parlando di contratto proprio, contratto vero. Lei contratti veri non ne ha mai visti?

DICH: La scheda contratto per noi significava che a monte c'era un contratto, e quindi...

PM: Io le chiedevo del contratto a monte.

DICH: Il contratto a monte, noi non vedevamo i contratti a monte".

⁵² La CT Dott. Chersicla riferisce nella relazione del 20.1.05 in merito alle società maltesi quanto segue: "AMT, in base alla domanda di iscrizione al registro delle imprese datata 8 aprile 1992, i beneficiari economici della società risultano essere Nicola Bravetti, Paolo Del Bue, Ivo Sciorilli Borrelli e Giovanni Giacomo Schraemli, soci della Arner e procuratori bancari di società del Gruppo B e del comparto riservato (Allegato 21); la società è stata gestita fiduciarmente dalla Deloitte & Touche di Malta nella persona di Andrew Manduca, che ha detenuto inoltre una azione della società in qualità di "nominee" per la Arner Holding Limited (Allegato 22); le altre quote del capitale sociale sono state detenute dalla Arner Holding Limited, come risulta dall'atto costitutivo della società (Allegato 23); le operazioni bancarie sui conti della società sono state effettuate dalla Deloitte & Touche di Malta su istruzioni ricevute dalla Arner (Allegato 24).

Mediaset International è stata costituita in data 13 giugno 1994 a Malta ed è stata posseduta dalla SBF ed amministrata da Fenlex Nominee Services Ltd (Allegato 54). Alfonso Cefaliello e Giorgio Vanoni sono stati procuratori della società, mentre Walter Donati, anziano dirigente del Gruppo Fininvest già amministratore di Principal Communication e di Principal Network Communication ne è stato "Executive Manager" (Allegato 55). Mediaset International ha svolto il ruolo di società fornitrice di diritti a Mediaset negli esercizi 1994 e 1995, poi sostituita da IMS, nell'ultimo passaggio delle catene di compravendita dei diritti.

IMS è stata costituita alla fine del 1994 ed è stata controllata direttamente da Mediaset. Amministratori della società sono stati esponenti della Fenlex Nominee Services Ltd e, dal 1997, Giuseppe Brivio, direttore della gestione diritti di Mediaset".

⁵³ Vedi deposizione resa all'udienza del 21.5.2007.

Il ruolo di mero transito assunto dalle società maltesi è dimostrato dal fatto che esse (ufficialmente) sono state costituite unicamente per meri fini di risparmio fiscale così come ha riferito il già citato teste Bravetti e come è pacifico in causa.

Indipendentemente dalla pacifica non correttezza del passaggio per le società maltesi, se non altro perché non si verifica alcun effettivo passaggio di diritti, essendo le suddette società prive di reale struttura (in sostanza delle vere e proprie cartiere), va qui evidenziato che il paravento fiscale delle società maltesi era in realtà indispensabile per occultare il diretto rapporto tra le società italiane emittenti e le varie intermediarie dei diritti, e ciò sia sotto il profilo contrattuale, che sotto il profilo dei flussi finanziari.

Da ultimo, conclusivamente, va ricordato che dal processo verbale di constatazione dell'11.12.2001 della Guardia di Finanza (pag.18 e ss), dall'analisi della documentazione contrattuale sequestrata in Mediaset, si evince che le Principal hanno ceduto diritti televisivi alle maltesi AMT e MEDINT nel 1994, con un ricarico complessivo di 169.181.176 \$, ricarico quasi interamente sopportato (147.996.993 \$) da Mediaset.

Cap. 2 L'attuale imputazione di dichiarazione fraudolenta

2a La quotazione in borsa di Mediaset ed i suoi effetti sul sistema di frode

Ovviamente con il progetto di quotare in borsa Mediaset il sistema escogitato fino a quel momento ha dovuto essere parzialmente modificato, prospettandosi necessario eliminare tutti quei rapporti poco trasparenti e comunque tali da non essere presentabili alla Consob e ai nuovi investitori.

Tutte le entità fin qui esaminate, infatti, non erano commercialmente proponibili, attese la loro collocazione, la gestione ad opera di fiduciari, l'assenza di una reale struttura operativa, anche solo apparente, per cui diveniva indispensabile procedere ad una riorganizzazione del meccanismo di frode.

Scomparivano di scena le "One", mentre le "Principal" venivano vendute, nel luglio 1995, con contratti con effetto retroattivo alla data dell'1.1.1994⁵⁴ e IMS veniva inserita nel consolidato.

⁵⁴ Cfr. dep. Cefaliello del 20.2.2007 : *"Sono state cedute a una società terza, Laiden, panamense forse, messa a disposizione dall'avvocato Mills (dalla struttura dell'avv.Mills), per essere liquidate, perché avevano cessato la loro attività (...)*

PM: Ma Lei ha mai visto qualcuno di Laiden?

DICH: Il mio riferimento era l'avvocato Mills.

PM: Mills, nell'acquistare attraverso questa società queste due società già Fininvest, agiva a titolo personale o pur sempre come fiduciario di Fininvest.

DICH: Non lo so.

PM: Lei in Laiden che funzione aveva, formalmente?

DICH: Nessuna.

PM: In che circostanze ha osservato, ha valutato l'attività di Laiden? Per quale motivo?

Parallelamente però entravano in scena altri soggetti, dei quali alcuni caratterizzati dall'assoluta mancanza di esperienza nel settore dei diritti televisivi: circostanza questa che dimostra la fittizietà delle operazioni intraprese con tali soggetti, trattandosi di un settore che, per quanto riferito da tutti gli esperti del ramo nel corso del processo (e per quanto rientra nelle nozioni di comune esperienza e sapere) richiede conoscenze approfondite e soprattutto un radicato inserimento nell'ambiente.

Per altro verso va evidenziato – e la circostanza non è di poco conto a dimostrazione della prosecuzione dell'attività delittuosa - che la lievitazione dei prezzi realizzata nel secondo periodo trae comunque le sue radici già nel precedente periodo quando erano funzionanti e funzionali le società del comparto B).

Ed invero occorre considerare, ai fini della permanente rilevanza penale dei vari pregressi passaggi infragruppo, non solo il periodo di decorrenza del contratto, ma anche e soprattutto quello di stipulazione, in quanto è già fin da quel periodo che viene a configurarsi in nuce quello che sarà poi il dato contabile in base al quale effettuare l'ammortamento e quindi la dichiarazione dei redditi.

Si vuole in sostanza precisare che la prassi era nel senso che la stipulazione con il soggetto realmente terzo avveniva, di norma, in epoca significativamente precedente a quella di utilizzazione del diritto. Come, invece, hanno spiegato i testi e come risulta de plano dall'esame delle catene riportate nella CT del P.M. e dalla documentazione allegata alle varie relazioni, i passaggi infragruppo seguivano logiche profondamente diverse, sottese alle varie esigenze di bilancio dei soggetti interposti. Poteva così capitare - e si tratta di casi frequentissimi - che i passaggi interni avvenissero in epoca ancora lontana da quella del periodo di utilizzazione. Ciò ha comportato che la parte iniziale dell'attività criminosa, ancorchè rilevino oggi esclusivamente gli ammortamenti effettuati nel periodo di rilevanza fiscale, risalga ad epoca di molto anteriore al quinquennio degli ammortamenti, il che significa che l'attività delittuosa anche per il periodo oggi rilevante può risalire anche ad epoca anteriore alla quotazione di Mediaset, ossia ad epoca nella quale erano ancora imperanti le logiche del comparto B).

DICH: Lainden aveva comprato delle società che erano del gruppo Fininvest, la Principal Communication e la Principal Network, coloro che operavano su Lainden, ovvero credo la Edsaco di Londra, chiedeva dei riferimenti sulla parte di debiti che ancora giaceva nelle società, e quindi chiedevano riferimenti... Cioè, sostanzialmente, quando la Lainden, per conto delle Principal, doveva fare un pagamento ad un'entità che si chiama per esempio Cassia Corporation o Green Communication, mi chiedeva istruzioni nei termini della priorità dei debiti che dovevano essere pagati. Io mi consultavo con la Camaggi per capire quali fornitori dovessero essere pagati prima o dopo, come scadenziario, e poi davamo informazione a Edsaco.

PM: Edsaco è una società di Londra che potremmo definire fiduciaria ?

DICH: È una società di servizi societari.

PM: Che rapporti c'è tra Edsaco e Mills?

DICH: Esattamente non so, io quello che so è che da un certo punto in poi Edsaco ha sostituito l'attività di CMM che era la società di Mills".

Il teste ha poi confermato precedenti dichiarazioni in merito all'operazione : "Il dottor Vanoni nell'estate '95 mi comunicò che le due Principal sarebbero state estromesse dal consolidato, approntando un contratto di vendita che doveva essere datato al primo gennaio '94. Le società prima della loro cessione avrebbero distribuito un dividendo nella misura di 210 milioni di dollari, ed avrebbero mantenuto i debiti."



A questo punto vanno esaminate le varie situazioni specifiche oggetto del capo di imputazione ed in particolare i soggetti che hanno concorso alla lievitazione dei prezzi nel periodo adesso in esame.

2b Film Trading

La d.ssa Chersicla nella relazione del 20.1.2005 riferisce di aver verificato che Film Trading⁵⁵ ha ricevuto da IMS pagamenti per 8,375 milioni \$ nel 1995, nonché 16,175 milioni di \$ negli anni 1996-1997, come era risultato dalla documentazione inerente al c/c n. 5622 acceso presso la Banca del Gottardo, filiale di Monaco.

Inoltre la società Meat Trading ubicata allo stesso indirizzo della Film Trading, parimenti riferibile al Giraudi, ha ricevuto tre bonifici dalla SBF per conto di IMS per un importo complessivo di 1,870 milioni di \$ sul c/c 4068 presso la stessa banca; tale importo viene poi bonificato sul c/c della Film Trading di cui sopra.

Il complessivo importo di 26,4 milioni di \$ risulta versato all'imputato Giraudi per 4 milioni, alla Wiltshire Trading per 0,7 milioni di \$⁵⁶ e per la restante parte alle società⁵⁷ Scarlett (1,560 milioni di USD), Redmond (6,989 milioni di \$) e Wolstein (12,917 milioni \$) su c/c della Finter Bank di Nassau - Bahamas sui quali operavano esponenti della fiduciaria Arner⁵⁸.

Va considerato che Scarlett ha avuto il medesimo rappresentante presso il registro delle imprese (Bahamas) della Principal Network e della Universal One; che Wolstein risulta aver ricevuto bonifici, oltre che dalla Film Trading, anche dalla SBF e da Redmond, e nel contempo ha effettuato bonifici a favore della Principal Network e della Scarlett, sui conti da queste accesi presso la Finter Bank; che Redmond ha avuto azionisti ed amministratori in comune con alcune società del Gruppo B). Inoltre, come altre società del comparto riservato, risulta aver avuto conti bancari presso la Finter Bank & Trust di Nassau, tra di loro in sequenza numerica (cfr. Rel. KPMG del 26.11.96).

Nella successiva relazione del 18.7.2006 la CT conferma sostanzialmente il predetto accertamento.

In sostanza può ritenersi del tutto pacifico che i predetti nominativi altro non fossero che conti correnti nella disponibilità di Berlusconi, ovvero di suoi fiduciari.

residui che avevano. Vanoni mi comunicò, senza aggiungere particolari, che si era deciso di fare questa operazione chiedendomi di preparargli le scritture contabili necessarie, ed aggiungendo che l'avvocato Mills avrebbe pensato ad approntare i relativi contratti, che poi mi consta furono realmente predisposti a Londra nello studio di Mills".

⁵⁵ Ha sottolineato la d.ssa Chersicla che Film Trading non è una ragione sociale, ma compare nelle transazioni come sigla commerciale e ha la stessa sede della Giraudi Internazionale Trading s.a.m.

⁵⁶ Anche tale pagamento non si spiega, visto che il gruppo Wiltshire di Agrama era già fornitore di Mediaset.

⁵⁷ Si tratta in realtà di meri conti correnti, vedi CT Chersicla.

⁵⁸ *fr. App. 70, alla rel. 20.1.2005, per quel che riguarda i flussi, e la predetta relazione, pagg. 32 e ss. per quel che concerne la riferibilità dei conti alla Arner e quindi a Berlusconi; cfr. all. 36 della suddetta rel. per quel che riguarda la contestuale apertura dei c/c Redmond e Scarlett su richiesta della Arner*



Il prof. Tani, consulente della difesa Giraudi, ha riferito di aver verificato che Film Trading aveva sempre regolarmente pagato Scarlett ... quando aveva la provvista, ossia quando i diritti venivano pagati. Ora a prescindere dalla non corrispondenza dei tempi di pagamento al ruolo di reale intermediario che il consulente attribuisce al Giraudi, va comunque evidenziato che il CT ha dichiarato di aver esaminato i contratti, gli estratti conto bancari, le dichiarazioni dei redditi, le fatture e le note di accredito, ma di nulla sapere in merito a Redmond, Scarlett e Wilstein, per cui le relative argomentazioni non assumono alcun rilievo, non apportando un utile contributo al punto nodale della questione.

Ed infatti, attesa la qualità dei percettori dei pagamenti, deve essere escluso che risultino pagamenti disposti a favore di produttori o distributori per cui l'intero importo percepito dal Giraudi dovrebbe essere ripreso come costo indebito sostenuto da Mediaset nel periodo in esame.

In realtà dalla Tab. 5 pag. 17 dell'ultima relazione Chersicla del 24.9.07 risulta che la ripresa riguarda solo 12,746 milioni di \$ in quanto, con riferimento alla catena Film Trading /IMS, risultano pervenuti a Mediaset diritti per il predetto più limitato importo⁵⁹.

E' peraltro fortemente presumibile che anche gli ulteriori importi incassati da Film Trading e provenienti dal comparto estero di Fininvest fossero inerenti a compravendite di diritti televisivi come risulta del resto dai documenti prodotti dalla difesa di Giraudi all'udienza del 29.9.11 e che sono stati esclusi dal calcolo effettuato dalla CT per mancanza di supporto documentale.

Contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti della difesa che hanno cercato in ogni modo di individuare calcoli in eccesso dei costi da riprendere, si può invece ritenere che la d.ssa Chersicla sia stata estremamente prudente nei calcoli, limitandosi ad indicare maggiorazioni di costo di assoluta evidenza.

Si è ritenuto di indicare come primo esempio delle operazioni ora rilevanti ai fini dell'imputazione quello di Film Trading siccome fattispecie assolutamente sintomatica degli strumenti fraudolenti utilizzati per far decollare i costi di Mediaset.

Ed invero, come dichiarato dalla teste Michelle Adamo, stretta collaboratrice di Giraudi⁶⁰, quest'ultimo fino al 1995 svolgeva come attività principale il commercio di carni, oltre ad altre attività secondarie. Riferisce inoltre la Adamo che, tra le varie attività svolte da Giraudi, solo Film Trading aveva avuto una vita abbastanza corta. A prescindere comunque dalle fantasiose informazioni fornite dalla Adamo in ordine ai motivi della cessazione di tale attività⁶¹, quel che qui

⁵⁹ Cfr. App. 16 rel. da ultimo citata.

⁶⁰ Ud. Rogatoriale 6.7.11.

⁶¹ Film Trading è stata chiusa - a detta della teste - perchè non si riusciva ad avere altri clienti e perchè non era stato possibile partire con la società di produzione di soap opera.

preme rilevare è che prima della costituzione di Film Trading, Giraudi non aveva mai avuto contatti nell'ambiente della commercializzazione dei diritti televisivi.

La folgorazione avviene dopo un incontro di Giraudi con Bernasconi e a questo punto viene costituita, il 29.5.1995, la società in parola. Film Trading non si avvaleva di complesse strutture materiali ed umane posto che era composta dal solo Giraudi e da 2 dipendenti (compresa la Adamo che lavorava a tempo parziale). Ciò nonostante diventa immediatamente operativa e firma il suo primo contratto ancor prima di ricevere la prescritta autorizzazione ad operare.

L'unico cliente di Film Trading è stato IMS mentre i pretesi fornitori sarebbero stati Redmond, Scarlett, Wiltshire e Wolstein.

La teste Adamo ha dichiarato di aver incontrato Bernasconi, la Camaggi e la Galetto di Fininvest/ Mediaset e **nessuno di IMS**. Sapeva che IMS comprava per Mediaset e quindi che fosse la stessa cosa. Ricevevano i contratti – secondo una prassi che si è già vista in altri casi - tramite corriere speciale.

La teste ha inoltre dichiarato che qualche volta si erano occupati del trasporto del materiale, che non era comunque mai passato per Montecarlo.

La medesima ha infine precisato che, per quanto ne sapeva, la documentazione commerciale e contabile di Film Trading era stata data all'avv. Carasco e poi però non sapeva che fine aveva fatto (i documenti non erano stati inizialmente trovati dalla Procura e sono stati depositati dalla difesa Giraudi solo all'udienza in questione e sono stati riconosciuti dalla teste come originali).


E' noto in atti che una richiesta del P.M. di acquisizione della documentazione societaria, vanamente contrastata dalla difesa di Giraudi⁶², non ha avuto effetto, ma che detta documentazione è improvvisamente ricomparsa e prodotta dalla difesa all'udienza più volte citata del 6.7.11.

A prescindere dalla rilevanza e ammissibilità di detta produzione, della mancanza di date e di riferimenti certi della documentazione, va rilevato come sia assolutamente inverosimile che Giraudi, privo di conoscenze nell'ambiente, riuscisse immediatamente a proporsi come interlocutore capace e affidabile, tale da poter realizzare i volumi di fatturato indicati in precedenza.

Ma ancor più inverosimile è che Mediaset, già società leader del settore con uomini di provatissima esperienza e introduzione quali erano Lorenzano e Bernasconi, avesse bisogno di un pur affermato commerciante di carni di Montecarlo per poter incrementare la sua library.

A questo proposito va anche evidenziato come le difese che, pur si sono lungamente soffermate sulla pretesa incompetenza della d.ssa Chersicla a svolgere la CT affidatale dal P.M.,

⁶² Cfr. ordinanza Tribunale del Riesame del 5.2.2007, prod. ud. 6.7.11.



siccome non esperta del settore, non abbiano saputo trarre le medesime conseguenze per la vicenda di Film Trading.

E ciò appare davvero poco logico, considerato che la d.ssa Chersicla si è occupata sostanzialmente di conteggi, mentre Giraudi si sarebbe occupato di vera e propria commercializzazione dei diritti.

C'è da aggiungere che sono addirittura incomprensibili anche le ragioni commerciali della cessazione della suddetta attività, tenuto conto dei relevantissimi guadagni apparentemente conseguiti dal Giraudi, per cui nella ricostruzione difensiva rimangono privi di spiegazione non solo l'inizio, ma anche la fine dell'attività.

In definitiva non possono sussistere dubbi sulla fittizietà dei contratti stipulati tra Film Trading e IMS e quindi sulla inesistenza dei relativi costi.

Si può quindi ritenere che gli importi incassati da Redmond, Scarlett e Wolstein, ma anche presumibilmente parte di quelli percepiti dallo stesso Giraudi, attesa la loro entità e la mancanza di un reale titolo per il pagamento, costituiscano la restituzione di quanto erogato da IMS a fronte delle fittizie transazioni intervenute tra la medesima IMS e la Film Trading.

In definitiva Film Trading va considerata una mera cartiera, per cui rientra a pieno titolo nel meccanismo di frode in esame.

2c Green Communication

Una situazione simile a quella esaminata per Film Trading, si riscontra anche per la Green Communication Ltd.

Detta società ha ceduto⁶³, mediante le solite catene, diritti a Mediaset nel periodo 1996-1999 per circa 12,9 milioni di \$, tramite l'intermediazione di IMS. Precedentemente, nel periodo 1994/95, Mediaset aveva acquistato diritti per un ammontare di 13 milioni di \$ (cfr. App. 18, rel. CT 20.1.2005).

Dalla documentazione acquisita presso la SAGEPA s.a.⁶⁴ risulta che per la gran parte dei diritti intermediati la Green ha realizzato un margine di circa il 100% del prezzo di acquisto⁶⁵.

IMS risulta aver corrisposto a Green nel secondo periodo un importo complessivo pari a 20,9 milioni di \$.

Dai c/c della Green sono usciti 11,3 milioni di \$ a favore di soggetti qualificabili come distributori e/o produttori; per il resto emergono pagamenti effettuati a Dal Negro⁶⁶ e a Lorenzano o

⁶³ Cfr. rel. Chersicla del 18.7.06, App.12

⁶⁴ Fiduciaria svizzera che amministrava la Green Communication con sede nello stesso stabile dello studio di Garzotto.

⁶⁵ Cfr. rel. Chersicla, 18.7.06, pag. 52.

L *AW*

Z

a entità loro riconducibili. In particolare sono stati effettuati a favore di Dal Negro pagamenti per circa 3,5 milioni di \$ sul c/c a lui intestato presso il Credit Foncier di Monaco⁶⁷ e su altri c/c presso la Banca del Gottardo e la Corner Bank di Lugano nonché 1,270 milioni di \$ a favore della società Andy Properties Corp a lui riconducibile⁶⁸.

Risultano versati a favore di Lorenzano, importi ancor più rilevanti : 1,377 milione di \$ su c/c a lui intestato presso il Credit Foncier di Monaco; 3,9 milioni di \$ a favore della società Gardenia Invest presso la Banca del Gottardo, società con sede nelle BVI il cui c/c ha come beneficiario Lorenzano; 1,4 milioni \$ a favore del c/c "Bauxite" presso la Banca del Gottardo di Lugano (di detto conto non è in verità noto il beneficiario ma è alimentato da c/c a lui riferibili e in particolare dal c/c "Miles e Clock"); 220.135 \$ a favore della Vensold presso la Banca del Gottardo, sulla quale si dirà nel prosieguo.

Dalla relazione finale della d.ssa Chersicla del 24.9.2007 si evince che Mediaset ha dunque acquistato diritti provenienti da Green per 26 milioni di \$ con una maggiorazione di costo di 10,508⁶⁹ milioni di \$ (App. 17 rel. 24.9.07).

Va in proposito sottolineato che laddove non era noto il costo originario del diritto sostenuto da Green, il primo margine di ricarico è stato determinato dalla CT sulla base della media dei margini noti nel periodo.

Al riguardo si rileva che, contrariamente alle critiche formulate su di un tale metodo dai consulenti degli imputati, detto criterio è stato sicuramente prudenziale, tanto è vero che la maggiorazione calcolata dal CT risulta largamente inferiore a quanto incassato da Green e non girato ai produttori e/o intermediari.

Quanto evidenziato sui termini economici delle transazioni IMS-Green trova riscontro nelle modalità di costituzione e di conduzione della società.

E' pacifico in atti che la Green è stata costituita nel 91 in Irlanda.

E' altresì pacifico che il Dal Negro, prima di aprire detta società, non aveva esperienza nel settore⁷⁰, avendo altresì l'imputato dichiarato di essere stato sempre aiutato nei rapporti con Fininvest prima e Mediaset dopo dal Lorenzano, suo amico di vecchia data.

⁶⁶ Dal Negro è stato sentito una prima volta il 21.5.04 a s.i.t e una seconda volta con verbale di dichiarazioni spontanee in data 11.2.05. In detto verbale confermava quanto dichiarato a s.i.t. In ogni caso ambedue i verbali sono stati acquisiti all'udienza del 18.1.10, e sono utilizzabili, con l'accordo delle difese, nei confronti dei coimputati Colombo e Lorenzano (cfr. ord. 25.1.10).

⁶⁷ Su detto conto risulta autorizzato a operare anche Lorenzano.

⁶⁸ Vedi pag. 54 della relazione della CT, Chersicla del 18.7.06

⁶⁹ Va ben precisato che, essendovi una discrasia tra i periodi contrattuali, i pagamenti delle fatture e i flussi finanziari, non sembrano conciliarsi gli importi indicati nel testo. Così per esempio non sono compatibili per difetto le affermazioni inerenti alla maggiorazione dei costi per Mediaset (10,508 mln \$) con i flussi finanziari destinati a soggetti diversi dai produttori (complessivamente 11,66 mln \$).

⁷⁰ Cfr. deposizione Garzotto e soprattutto Francone, ud. del 2.3.07. La teste, segretaria di Dal Negro fin dal 1993, ha spiegato che Dal Negro, con l'apertura di Green era alla prima esperienza in materia di diritti televisivi, essendosi in precedenza occupato di informatica.

Lo *AW*

27

La teste Francone, segretaria di Dal Negro fin dal 1993, ha spiegato che Dal Negro, con l'apertura di Green era alla prima esperienza in materia di diritti televisivi, essendosi in precedenza occupato di informatica.

Va poi considerato che l'imputato⁷¹ ha dichiarato di non conoscere nei dettagli i termini contrattuali ed in particolare gli aspetti economici delle compravendite, per essersene occupato prevalentemente l'avv. Cohen. Inoltre ha precisato che i contratti gli arrivavano già compilati, formalmente da Malta, ma in realtà erano redatti e riempiti in tutti i dettagli dalla struttura di Lugano che faceva capo prima alla Camaggi e poi alla Galetto.

Ora, a prescindere dalla non perfetta coincidenza tra le dichiarazioni del Dal Negro e quelle di Cohen, va rilevato che le modalità di formazione dei contratti della Green erano assolutamente identiche a quelle delle Principal, il che dimostra che non solo siamo sullo stesso piano di fittizietà, ma anche di modalità operative.

Peraltro, il Dal Negro ha mostrato di conoscere anche con una certa approssimazione i termini commerciali della sua attività, essendosi limitato a dire⁷² che lui acquistava i diritti con Green BVI e li cedeva alla Clover Ltd, che a sua volta li cedeva ai terzi acquirenti, ed avendo altresì precisato di aver venduto diritti fino al 95/96 alla Principal Network, società che aveva un indirizzo su di una casella postale di Lugano, indicatagli dalle persone con cui trattava e cioè Pugnetti, Stabilini e Trizzini.

La Francone ha dichiarato che la Green aveva acquistato i diritti dalla Trident, dalla Starling, e dalla Eagle Pictures, nonché da altri fornitori minori, e che il Dal Negro per lo svolgimento dell'attività si recava ai "festival".

Ciò che va rimarcato nelle dichiarazioni del Dal Negro è la totale mancanza di riferimenti ai rapporti commerciali inerenti agli acquisti, avendo solo e vagamente riferito in merito alle successive cessioni a Mediaset.

La società inoltre non aveva una struttura commerciale adeguata e la gestione amministrativa era delegata a fiduciari quali Garzotto e Cohen. La sede era in Irlanda (un box office) prima e poi nelle BVI, mentre a Milano c'era un ufficio (dove c'erano i soli Dal Negro e Francone), poi trasferito a Lugano.

La Francone ha dichiarato di essersi occupata essenzialmente dei materiali, nel senso che metteva in contatto il fornitore con l'emittente, anche in questo caso senza alcun passaggio per l'intermediario.

⁷¹ Cfr. verbale di presentazione spontanea dell'11.2.05.

⁷² S.i. del 21.5.04.

Si tratta in sostanza di una società off shore, il cui unico cliente era praticamente Mediaset⁷³.

Il rilevante margine applicato negli affari non è giustificato dalla professionalità dello pseudo intermediario, Lorenzano, unico soggetto esperto nella materia dei diritti il quale risulta beneficiario occulto della società mentre non effettuava alcuna attività palese per la stessa⁷⁴.

E' poi di tutta evidenza che gli importi che Green versa su vari conti riferibili a Dal Negro e a Lorenzano sono di tale entità, tenuto conto anche della prevalente modesta qualità del prodotto cui si riferiscono i contratti della Green, che non possono costituire provvigioni più o meno lecite.

E peraltro anche le modalità di pagamento, su conti per lo più collocati in paradisi fiscali, contribuiscono a dimostrare l'illiceità dell'erogazione: diversamente sarebbe stato agevole per gli imputati produrre la documentazione attestante il computo delle provvigioni incassate per singoli affari.

Del resto gli importi incassati dal Lorenzano sono ampiamente superiori anche alle entità indicate dal Dal Negro che parla di 500.000 \$ l'anno.

Valgono, in definitiva, per Green le medesime considerazioni svolte per Film Trading per quel che attiene alla mancanza di struttura della società, di capacità tecnica ed esperienza del settore da parte dei suoi amministratori, nonché alla non intellegibilità dei motivi per cui Mediaset avrebbe dovuto trattare con un simile intermediario per l'acquisto di diritti televisivi.

Ed infatti, alla pochezza della struttura di tale intermediario fungeva da anomalo contraltare l'enormità dei guadagni conseguiti dallo stesso in tempi limitatissimi, specie tenendo conto che si tratta di imprenditore alla prima esperienza nel settore.

Peraltro devesi aggiungere come non valga certo a compensare le evidenziate carenze professionali, la presenza di Lorenzano in qualità di supposto socio occulto del Dal Negro.

E' invero anomalo che il responsabile dell'area acquisizione diritti sia nel contempo socio di uno dei fornitori e ciò ancor più se si considera che nessuno ha raccontato di una conoscenza del "doppio" ruolo del Lorenzano, così come nessuno degli imputati ed in particolare il "dominus del gruppo" ha mai accusato il Lorenzano di truffa.

In sostanza, nel momento in cui si ipotizza (ma in verità tale circostanza non è stata dedotta nè dagli interessati, nè dalle difese) che il Lorenzano avrebbe occupato una posizione in palese conflitto di interessi, sarebbe stato logico attendersi una qualche reazione da parte dei soggetti truffati.

L'assenza di reazioni si spiega esclusivamente nell'ipotesi accusatoria e cioè nell'aver il Lorenzano svolto l'esclusivo ruolo di individuazione di un soggetto disponibile a fungere da falso

⁷³ Per grandissima parte, afferma lo stesso Dal Negro (semprc s.i. del 21.5.04).

⁷⁴ Cfr. dep. Francone, segretaria di Green, ud. 2.3.2007; deposizione Garzotto ud. 22.5.2007 e Cohen ud. 5.10.2011.



intermediario e di predisposizione dell'organizzazione necessaria per dar corso alla fittizia intermediazione.

D'altra parte tutti gli elementi probatori acquisiti nel corso del processo consentono di pervenire all'affermazione che il Lorenzano non era un truffatore, ma un correo.

In primo luogo deve ribadirsi che nessuno ha dichiarato che Lorenzano ha truffato Mediaset e questo elemento già sarebbe sufficiente per escludere una tale ipotesi.

In secondo luogo si deve considerare che a supporto del sistema c'era un'organizzazione capillare finalizzata alla lievitazione dei prezzi e presidiata da un profondo conoscitore del mercato, come Bernasconi. Il sistema tendeva al rinvenimento di interlocutori fittizi che consentissero la lievitazione.

Ed in proposito va attentamente considerato che Bernasconi ben conosceva il "master" e quindi era perfettamente in grado di rendersi immediatamente in grado di verificare l'anomalia dei ricarichi, per cui nel delineato contesto non vi era spazio per dei Carneade quali Film Trading e Green Communication per divenire interlocutori reali a costi elevatissimi, tanto da consentire gli eccezionali guadagni che si sono ~~evidenziati~~ ^{verificati}.

E' in sostanza impensabile che uno sconosciuto Dal Negro sia divenuto, pur grazie ai nascosti favori di Lorenzano, un fornitore di Mediaset a costi fuori mercato: logica e coerenza vogliono che Lorenzano, su input aziendale, abbia arruolato Dal Negro proponendogli di intermediare diritti per Mediaset. Che poi Lorenzano abbia rivelato o meno tutto il meccanismo al Dal Negro è questione che attiene alla responsabilità di quest'ultimo e che sarà trattata successivamente nell'apposita parte, mentre per il momento è sufficiente dire che senza dubbio alcuno l'intermediazione di Green è stata attuata nella consapevolezza di Bernasconi e non già in frode al predetto.

Si deve, quindi, ritenere, pur in assenza di una prova diretta, che gli importi incassati dal Dal Negro e dal Lorenzano costituissero in larga parte restituzione di quanto erogato da IMS a fronte delle fittizie transazioni intervenute tra la medesima IMS e la Green.

2d Promociones Catrinca

Promociones Catrinca C.A., società venezuelana, priva di qualsiasi struttura (si tratta solo di un box office), formalmente amministrata da tale Colombo Luca, risulta aver venduto a Mediaset, dal 1996 al 1999, diritti per un importo di 7,4 milioni di \$, mentre negli anni 1994- 1995 aveva venduto diritti per circa 8 milioni di \$⁷⁵.

⁷⁵ Cfr. relazioni CT Chersicla 20.1.05 e 18.7.06.

   30

Dalla documentazione acquisita ed analizzata dalla d.ssa Chersicla non emergono i fornitori dei diritti, siano essi produttori o intermediari. I contatti intrattenuti da Mediaset in relazione ai diritti apparentemente acquistati da P.C. risultano tenuti con la società Colimar Entertainment posseduta interamente da Marco Columbo (presumibilmente Colombo) il quale, unitamente a Lorenzani e Dal Negro, è beneficiario di tale società.

I diritti risultano acquistati da Principal Communication, MEDINT, AMT e IMS e da queste poi ceduti a Mediaset.

Somme rilevanti (7,170 milioni di \$) tra quelle percepite da IMS e da altre società maltesi o comunque del comparto estero di Fininvest sono state riversate alla Vensold⁷⁶, che, come ha riferito il teste Garzotto all'udienza del 22.5.07, fungeva sostanzialmente come veicolo collettore di pagamenti, tanto che il teste non aveva mai rilevato il titolo in base al quale Promociones Catrinca effettuava i pagamenti.

Beneficiari economici della Vensold erano Lorenzani e (dal 98) Dal Negro⁷⁷, ma gli importi poi usciti dal suddetto conto finiscono per lo più su altri conti riferibili a Lorenzani⁷⁸.

Un ulteriore importo di \$ 5,2 mln è trasferito dal 95 al 99 su di un conto presso la Banque Leu s.a. di Ginevra, il cui beneficiario era Marco Colombo⁷⁹; 700.000 \$ sono trasferiti a Lorenzani sul conto "Miles".

Il margine è stato determinato dalla CT sulla base dell'analisi dei flussi finanziari risultanti dalla documentazione bancaria disponibile.

Va infatti precisato che nel caso di specie per tutte le transazioni non era noto il costo originario del diritto, per cui il margine, pari al 77%, è stato calcolato sulla base della differenza tra quanto incassato da IMS-Mediaset e quanto versato a produttori o fornitori. Così è stato calcolato che negli anni 1994-1998 Promociones Catrinca ha guadagnato circa 12 milioni di \$⁸⁰.

In proposito, le difese hanno stigmatizzato il metodo utilizzato dalla CT ma deve considerarsi che proprio la mancanza di contratti con produttori o fornitori e l'assenza di pagamenti a tali soggetti significa che la differenza incassata non trova giustificazione se non nell'ottica accusatoria.

Peraltra, dai conti di P.C. risultano pagamenti a società fornitrici di diritti diverse da Colimar ed Eagle che hanno per lo più prodotto e commercializzato i diritti apparentemente poi trattati da P.C.

⁷⁶ La Riverside Entertainment Corp. Limited è stata costituita a Dublino in Irlanda il 6.6.1991 ed ha modificato la propria ragione sociale in Vensold International Limited in data 11 gennaio 1995. Garzotto e tali Abellino e Fiumara sono stati amministratori della società

⁷⁷ All. 111 e 112 alla rel. 20.1.2005.

⁷⁸ Cfr. sempre rel. Chersicla 18.7.06.

⁷⁹ All. 85 alla rel. 18.7.06.

⁸⁰ Cfr. tab. 4, 5 e 6 rel. 24.9.07.

La fittizia intermediazione di P.C. emerge in modo eclatante dai documenti inseriti negli allegati 105, 106 e 107 alla relazione Chersicla 20.1..05, inerenti ad un carteggio di Mediaset con Colimar in relazione al contratto Promca n. 3932.

Dalla suddetta corrispondenza risulta che i diritti sono prodotti dalla Eagle e sono distribuiti dalla Colimar, per cui il ruolo di P.C. è del tutto incomprensibile, specie se si considera che Colimar (che poi è dello stesso Marco Colombo) è già un fornitore di Mediaset.

Sintomatico è quanto emerge dal carteggio che segue.

All'aff. 121215, sub all. 105, vi è un elenco intitolato "Situazione Film Colimar 1994" e dall'elenco poi riportato nel testo emerge che tutti i film sono della Eagle.

Nella lettera 20.1.94 di accompagnamento all'elenco di cui sopra, inviata alla R.T.I. da tale Laura Benini di Mediaset, si legge testualmente: <<ti invio, in allegato (all./1), la situazione relativa ai film contrattualizzati per il 1994 con la società COLIMAR ENTERTAINMENT, già assegnati alla vostra rete>>.

E', quindi, inspiegabile come nella successiva missiva della Cavanna del 28.6.94⁸¹, con riferimento al titolo Monolith, già compreso nell'elenco di cui sopra, si parli di diritti di sfruttamento televisivo "cedutici dalla società Promociones Catrinca (Marco Colombo)⁸²".

Lo stesso avviene per il movie "Ring of fire", di cui si parla in un'altra lettera della già citata Benini a Belotti dell'1.7.94, nella quale si richiama ancora il contratto PROMCA n. 3932, relativo ai film che la stessa Benini nella lettera di accompagnamento prima citata diceva essere stati contrattualizzati con la Colimar E.

Va precisato, a chiusura del discorso, che nei due documenti la data di decorrenza dei diritti è la medesima, per cui non vi è dubbio che questo singolo esempio dimostri graniticamente come il ruolo di Promociones Catrinca sia stato quello di una intermediaria priva di una reale funzione.

Tutte le argomentazioni della difesa sulla effettività imprenditoriale del Colombo non hanno alcuna rilevanza, atteso che l'attività imprenditoriale veniva svolta dal Colombo, ma attraverso la Colimar, come risulta addirittura dalla stessa produzione della difesa, allegata alla memoria depositata il 16.7.12, dove si fa riferimento ad una missiva del 9.3.98, di una impiegata di Mediaset (Marcella Canducci) diretta a Marco Colombo, ma presso la Colimar e relativa a titoli che risultano tra quelli apparentemente commercializzati da P.C.⁸³.

Nella lettera si fa riferimento al diverso contratto PROMCA 4496, ma in realtà la relativa corrispondenza intercorre con la Colimar.

⁸¹ Sempre sub all. 105.

⁸² Presumibilmente l'indicazione tra parentesi del nominativo di Marco Colombo serve a rendere comprensibile il riferimento a P.C., con ogni probabilità nominativo nemmeno noto all'interlocutore della Benini.

⁸³ Appendici 26, all. alla relazione 18.7.06.

Si può dunque concludere che P.C. non ha una reale funzione di intermediario, risultando funzionale esclusivamente all'uscita di denaro da far confluire su conti esteri riconducibili ai soliti soggetti, ed in particolare al Lorenzano.

La individuazione della società e dei soggetti realmente beneficiari degli importi incassati rende ovviamente ancora più evidente la fittizietà della intermediazione.

Va detto in verità che Promociones Catrinca risultava inserita formalmente tra i venditori di diritti a IMS-Mediaset; tuttavia neppure i testimoni introdotti dalla difesa sono stati in grado di riferire sulla effettività dell'attività contrattuale intercorsa tra P.C. e Mediaset-IMS.

Ed invero il teste Leone⁸⁴, titolare di una società di distribuzione di film, ha dichiarato di non conoscere il nome Promociones Catrinca pur affermando di sapere che Marco Colombo si occupava di diritti.

Il teste Trezzini⁸⁵ inoltre, pur avendo riferito di essere stato lui il manager Fininvest che effettuava una valutazione di convenienza nell'acquisto e che preparava una scheda contenente il titolo e l'ipotesi di prezzo, ha aggiunto di non avere tuttavia mai visto in vita sua un contratto, che nemmeno l'aveva mai visto e che in pratica non sapeva il prezzo realmente corrisposto. Sapeva solo che a un certo punto, nel 1993-1994, Bernasconi decise di bloccare il prezzo a 150.000 \$⁸⁶ che gli sembrava adeguato per la tipologia di film trattata da Promociones Catrinca (c.d. B movies).

Tanto è vero che il teste ha precisato che Bernasconi gli comunicò che quello era il prezzo e che aveva solo immaginato che quest'ultimo avesse passato l'informazione all'apposito ufficio contratti. Ha poi dichiarato il teste di non sapere se tra Colombo e Lorenzano vi fossero degli affari, mentre era certo dell'esistenza di un rapporto di amicizia tra i due poiché Lorenzano glielo aveva presentato come un caro amico e uno storico fornitore di Mediaset. Tra l'altro il teste ha riferito che non conosceva direttamente la società e che si limitava a riportare sulla scheda la denominazione del fornitore che gli veniva comunicata.

Ma come si è già detto, le risultanze in merito all'attività commerciale del Colombo non sono rilevanti, atteso che nulla dimostra che tale attività sia stata svolta per P.C. e questo è talmente vero che neppure la difesa è riuscita a produrci della documentazione che dimostrasse l'effettiva acquisizione da parte di P.C. dei diritti che ha formalmente commercializzato.

In sostanza, anche per P.C., abbiamo la prova di una intermediazione priva di una reale funzione, e questo non per mancanza di capacità professionale dell'asserito intermediario, ma

⁸⁴ Andrea Leone è stato sentito all'udienza 13.6.2011

⁸⁵ Pierpaolo Trezzini è stato sentito all'udienza del 13.6.2011.

⁸⁶ Dall'esame delle catene risulta che effettivamente l'importo di 150.000 \$ a titolo è abbastanza frequente ma che risultano importi anche più elevati altrettanto frequentemente e ciò anche nel periodo finale dei rapporti.

semplicemente perché la reale attività imprenditoriale del Colombo era svolta a nome di un altro soggetto.

E questo è dimostrato ulteriormente dalle catene descritte dalla d.ssa Chersicla, non essendo stato possibile ricostruire alcun acquisto effettuato dalla suddetta società.

E la rassicurante controprova è costituita dalla distribuzione degli utili, per larghissima parte finiti ancora una volta (apparentemente) nella disponibilità di Lorenzano.

Peraltro qui la presenza di Lorenzano è ancor meno spiegabile. Infatti, mentre il Dal Negro era estraneo all'area dei diritti, Colombo, invece, era già da tempo attivo in quel settore, sicché mentre il supporto di Lorenzano era indispensabile per poter il predetto operare sia come acquirente, che come rivenditore, non lo è viceversa per il secondo. La redistribuzione a Lorenzano di una larga parte dei supposti proventi non si spiega, quindi, se non nell'ottica accusatoria della retrocessione ai noti fini di evasione.

2e Altri intermediari minori

Cassia Corporation

Cassia Corporation, costituita a Panama il 9.11.1994, risultava amministrata, come al solito, da un fiduciario⁸⁷. Nel periodo 1994-1998 ha venduto a Mediaset, tramite IMS, diritti per 4,446 milioni di \$ con maggiorazioni di prezzo rispetto al costo originario pari a 2,149 milioni di \$⁸⁸.

I pagamenti sono avvenuti su c/c 1A11411 acceso presso la BSI Overseas a Nassau, Bahamas, intestato a Cassia Corporation. Ancorchè non sia stata acquisita documentazione inerente al suddetto conto e difettino informazioni più specifiche sulla società in questione, la natura di soggetto interposto di detta società emerge palesemente dall'esame delle catene come indicate nell'App.12 alla relazione KPMG del 24.9.07.

Si può notare che tutti gli acquisti di Cassia Corporation vengono effettuati dalla Eagle Pictures s.r.l. di Milano, già a sua volta società distributrice e fornitrice abituale di IMS-Mediaset per un volume di affari calcolato in 7,268 milioni di \$ (cfr. App.13 relaz. 18.7.2006 nonché dep. Chersicla all'udienza 28.5.2007).

Inoltre va considerato che vi sono degli amendements contrattuali risultanti dalle catene dai quali emerge una transazione IMS/Mediaset relativamente a diritti (vedi per es. i titoli "Beach House" e "California Heat") per i quali la stessa IMS non risultava averne acquisito la licenza da

⁸⁷ Nella specie di Panama.

⁸⁸ Tabelle riepilogative 5 e 6, di cui alla rel. 24.9.07. Va ben chiarito che la maggiorazione di costo riguarda il fornitore di Cassia e non quest'ultima.

Cassia⁸⁹. L'emendamento del 17.11.97 per entrambi i suddetti titoli riguarda la decorrenza 1.1.98/31.12.02, mentre IMS aveva acquistato da Cassia solo con decorrenza 1.7.97/30.6.02.

In un altro caso ("Demolition High") Cassia Corporation cede a IMS diritti che non risulta aver a sua volta acquisito dal suo fornitore⁹⁰, infatti la cessione è per il periodo 1.4.96/31.3.02, mentre Cassia aveva acquistato nella stessa data del 15.12.95 per una decorrenza inferiore e cioè fino al 31.3.01.

Nella maggior parte dei casi, poi, Cassia cede a IMS il titolo con contratti tendenzialmente stipulati nella stessa data dell'acquisto e allo stesso prezzo in teoria corrisposto al fornitore Eagle.

Va precisato al riguardo che non sempre è noto il prezzo di acquisto di Cassia, tuttavia dall'esame complessivo della catena, ancorchè i passaggi tra Cassia e IMS siano quasi sempre privi di ricarico, esiste generalmente una maggiorazione rispetto al costo originario sostenuto da Eagle che è assolutamente incompatibile con qualsiasi prassi commerciale. Infatti IMS risulta aver acquistato sempre al prezzo di 150.000 \$ per titolo mentre il costo di Eagle varia dai 10.000, 18.000, 25.000, 40.000 e 62.000 \$, superando i 100.000 \$ solo in rari casi. Ma va aggiunto che, laddove risulta, il periodo di licenza di Eagle è notevolmente più lungo di quello pervenuto a IMS-Mediaset. In sostanza, anche la stessa Eagle appare far parte del "giro" dei diritti, per cui le somme versate a Cassia sono sicuramente, quanto meno per larga parte, margini indebiti e dunque rientrano nel solito filone di costituzione di risorse all'estero e di correlato aumento di costi di Mediaset.

Si deve inoltre aggiungere che la documentazione rinvenuta presso i soliti centri di gestione dei contratti di IMS-Mediaset rivelano rapporti per le forniture dei materiali con Eagle, peraltro solo distributore, e mai con Cassia. Conclusivamente si può ritenere che anche Cassia sia un intermediario di comodo, che non versa al suo fornitore Eagle alcun margine senza nel contempo risultare poi interlocutore commerciale di Mediaset.

In definitiva anche Cassia svolge un ruolo di mera cartiera, come dimostrato dalla carenza di una struttura (si tratta di una mera domiciliazione a Panama), dalle evidenziate anomalie contrattuali, dall'assenza di ricarica nelle apparenti intermediazioni, dall'esistenza di pregressi rapporti commerciali tra IMS e la Eagle, dalla totale carenza di una reale funzione commerciale di Cassia, dalla esistenza di rapporti relativi ai materiali esclusivamente con la Eagle.

Anche se non è stato possibile approfondire i flussi finanziari successivi ai pagamenti di IMS a Cassia, la situazione risulta del tutto analoga a quella già esaminata di P.C.

⁸⁹ Vedi appendice 31 della rel. 18.7.06.

⁹⁰ Vedi sempre appendice 31 di cui alla nota che precede.



E' dunque sicuramente prudentiale la valutazione della CT che ha ripreso come costo fittizio il solo margine di Eagle.

Watou Investment Ltd

Va premesso che dal mandato di distribuzione del 19.1.88 tra tale PAT Inc srl e Compass Film srl⁹¹ si deduce che PAT Inc è titolare dei diritti di n. 373 film dei quali cede l'utilizzazione a Compass per i territori esteri.

Dai successivi allegati 63, 64 e 65 della relazione Chersicla 18.7.06 emerge che i film in questione erano in realtà 411.

In data 15.1.1992 la PAT Inc., con comunicazione a firma Balini, informa vari soggetti interessati⁹² che tutti i film di cui agli elenchi A e B (n.131) sono stati ceduti in perpetuo alla Rouma Holding B.V. per il territorio italiano, fatti salvi i diritti già decorrenti.

Quel che qui interessa, verificata l'appartenenza dei diritti alla predetta PAT inc., è che detta società con una serie di comunicazioni del 9.10.1992 indirizzate a vari soggetti interessati, informa che i diritti per l'Italia relativi a questi film erano stati ceduti a Reteitalia/Nodit con scadenze variabili tra il 31.5.1997 e il 30.4.2001⁹³.

Ciò premesso, con altre comunicazioni del 21 gennaio 1993 la Rouma Holding riferisce di aver ceduto, tramite Watou (società domiciliata in Olanda al Box 70123 di Amsterdam⁹⁴), una serie di film a Principal Network Ltd con decorrenza immediatamente successiva alle scadenze di cui alle lettere del 9.10.1992⁹⁵.

Da due schede contratto di Principal Communications del 4.1.1993⁹⁶, risulta che Principal Communications, tramite Universal One, avrebbe acquisito da Watou Investments⁹⁷ (indicato sulla prima scheda come WAT, mentre nella seconda l'indicazione è VAT [e poi aggiunto a mano ou Investments] n. 397 e n. 231 titoli, con decorrenza generalmente (per i titoli dove è indicata) dal 1.6.97 al 31.5.04 (nel luglio 1994 la Principal trasferirà tali diritti, tramite le solite catene a Mediaset).

Larga parte dei medesimi diritti di cui alle citate comunicazioni del gennaio 1993 (n.165 titoli) inoltre sono ceduti da Watou a IMS, sempre sostanzialmente per il medesimo periodo di

⁹¹ Cfr. all. 62 della relaz. del 18.7.06.

⁹² Si tratta di soggetti (Cinestampa, Stacofilm, Luciano Vittori, Technicolors, Cinecittà e altri) che venivano informati in merito all'autorizzazione a Reteitalia di poter procedere alle lavorazioni per lo sfruttamento dei diritti ceduti).

⁹³ Cfr. all. 66 alla rel. 18.7.06.

⁹⁴ Si noti che Stabilini, responsabile divisione diritti di Mediaset nel periodo, non ha mai sentito nominare detta società (vedi verbale informazioni del 2.2.2005).

⁹⁵ Cfr. all. 68 alla rel. 18.7.06.

⁹⁶ All. 92 rel. 20.1.05.

⁹⁷ Agente italiana è la citata PAT di Balini.

36

decorrenza di cui sopra, per 1,7 milioni di \$⁹⁸. Mediaset acquisterà poi da IMS gran parte di tali titoli.

Si tratta, quindi, di una evidente doppia cessione dei medesimi diritti.

Dalla documentazione bancaria esaminata dalla CT la Watou risulta aver ricevuto pagamenti per 2,7 circa di \$, dalla Principal Network e da IMS sul c/c n. 338545 e e sul c/c 342-363, convenzionalmente denominato "WAOTU 342363", venendo poi dette somme trasferite a Watou⁹⁹ su un conto sconosciuto.

Da tali evidenze emerge dunque che Watou ha falsamente intermediato nel 1997 diritti che risultavano già ceduti a Principal Network Ltd.

Le suddette cessioni sono state correttamente riprese dalla CT essendo i diritti già acquisiti dalla Principal fin dal gennaio 1993¹⁰⁰.

L'importo complessivo versato a Watou e da considerare quindi maggiorazioni indebite è pari a 6,074 milioni di \$, come risulta dai contratti e dai tabulati esaminati dalla d.ssa Chersicla¹⁰¹.

Il riporto in questione è stato contestato dalle difese sul presupposto che non ogni diritto entrato nella disponibilità del gruppo, poteva ritenersi contestualmente nella disponibilità anche di Mediaset.

La critica non appare condivisibile, atteso che la library di Reteitalia è confluita integralmente in Mediaset (circostanza pacifica e risultante dalla documentazione proveniente da Mediaset) e comunque che Reteitalia era una emittente e non una società che commerciava diritti, per cui non è ipotizzabile che i diritti acquistati da detta società fossero poi ceduti a terzi, né è stata fornita alcuna dimostrazione di un tale assunto.

Elpico S.A.

Elpico, società costituita a Panama, con sede a Miami, e riconducibile a tale Alabiso Salvatore, ha venduto a IMS tra il 1996 e il 1998 diritti per un ammontare complessivo di 5,158 milioni di \$¹⁰² con pagamento sui c/c accessi da Alabiso presso il Credit Lyonnais di Ginevra.

Dal contratto Elpico Reteuropa¹⁰³ e dalle dichiarazioni di Alabiso¹⁰⁴ risulta che tutti i suddetti titoli, ad eccezione di "Anche gli angeli tirano di destro", di "Long Flight" e di "Primal Range" il cui ammortamento comunque non rileva in questa sede, erano stati ceduti in perpetuo da

⁹⁸ Vedi contratto dell'1 gennaio 1997, all. 60; titoli L/Z.

⁹⁹ Esiste una società WATOU avente sede a Honk Kong presso lo stesso indirizzo della Wiltshire Trading ed avente i medesimi soci e amministratori della Harmony Gold (Paddy Chan).

¹⁰⁰ App. 27 rel. 24.9.07.

¹⁰¹ Vedi appendice 27 alla rel. 24.9.07.

¹⁰² App. 14 alla rel. 24.9.07.

¹⁰³ In cartella 28, allegata alla rel. del 20.1.05.

¹⁰⁴ Vedi verbale dichiarazioni rese in data 8.6.2006 da Alabiso Salvatore prodotto all'udienza del 17.12.2011 e acquisito all'udienza del 23.1.2012.



Elpico a Reteuropa International Ltd, società del comparto estero del gruppo Fininvest, sin dagli anni 80, con decorrenze dal 1991 in avanti e con pagamenti previsti sin dal marzo 1989.

In relazione a detti diritti televisivi l'Alabiso, per giustificare la cessione a IMS, ha dichiarato di aver riacquistato su richiesta di Bernasconi i diritti relativi a una parte dei predetti film per la durata di tre anni, attese le difficoltà dello stesso Bernasconi nella distribuzione, e di aver corrisposto a tal titolo l'importo complessivo di 3,3 milioni di \$.

In merito a quest'operazione esiste una fattura emessa da una certa Principal Communication Ltd 1994 con sede a Tortola per 2 milioni di \$ avente ad oggetto 7 film nemmeno indicati nonché un fax del 25.10.1996 in cui la Principal indica ad Alabiso il conto Jensen Trading Ltd presso una banca di Lussemburgo per il pagamento.

Alabiso ha poi dichiarato che, cessato il periodo di retrocessione, *"lo sfruttamento dei diritti ritornava in capo al Gruppo Berlusconi sulla base del contratto iniziale"*.

Tanto premesso, sulla ricostruzione delle operazioni, va evidenziato che i due contratti di cessione di licenza di diritti di cui agli atti, intercorsi tra IMS e Elpico il 19.12.1997 e con decorrenza 1.1.98 e di durata triennale e l'altro privo di data ma con decorrenza 1.9.1996 e parimenti con durata triennale, sono entrambi assolutamente privi di qualsiasi logica in quanto stipulati nel periodo in cui Alabiso avrebbe riacquistato le licenze, con durata non integralmente coincidente con il riacquisto e quindi parzialmente corrispondente al periodo in cui Mediaset aveva comunque già la disponibilità dei diritti in base al contratto iniziale.

L'operazione in questione, ha come logica quella di aumentare fraudolentemente i costi di Mediaset, nonché la creazione di disponibilità estere su conti di società aventi sede in paradisi fiscali non controllabili e verificabili.

In conclusione, così come indicato nell'ultima relazione della d.ssa Chersicla l'intero importo ammortizzato di 5,158 \$ corrisponde a indebite maggiorazioni di costo.

Circa la logica della ripresa dei costi determinati dai doppi acquisti, valgono le medesime considerazioni di cui al punto che precede.

2f Agrama (Wiltshire e Melchers)

Dalle analisi compiute dalla CT Chersicla risulta che Mediaset¹⁰⁵ ha acquistato, nel periodo 1994/1998, tramite l'intermediazione delle società pacificamente riconducibili a Frank Agrama¹⁰⁶

¹⁰⁵ In realtà Mediaset ha direttamente acquistato da IMS (o precedentemente da altre società parimenti maltesi), per cui non è mai stata diretto interlocutore di società di Agrama.

¹⁰⁶ Wiltshire Trading Ltd, con una branch office a Los Angeles e domiciliata a Hong Kong, Melchers Ltd NV, domiciliata nelle Antille Olandesi, Meadowview Overseas Ltd domiciliata in Irlanda, Olympus Trading domiciliata in Irlanda, Harmony Gold Ltd con sede a Hong Kong e Harmony Gold USA, con sede a Los Angeles. I diritti per il periodo in oggetto risultano intermediati essenzialmente dalle prime due società.

diritti per un importo pari a 199,5 milioni di \$. Su tali acquisti la CT ha individuato una maggiorazione di costo complessiva, rispetto al prezzo praticato dai produttori o distributori, pari a 135,056 milioni di \$¹⁰⁷.

Detti importi non sono stati oggetto di alcuna contestazione.

Trattandosi di intermediario abituale, tenuto conto dei volumi di acquisto, una percentuale di ricarico di circa il 200% appare di per sé assolutamente anomala e quindi ben catalogabile nel meccanismo di frode di cui si è sin qui parlato.

E questa medesima considerazione viene plasticamente espressa in una e-mail di Chris Ottinger del 16.3.2000, avente i seguenti destinatari: *Stephen Tague/ International/TV Paramount Pictures@Paramount Pictures; Giovanni Pedde/International/TV Paramount Pictures@Paramount Pictures; Joe Lucas/International/TV Paramount Pictures@Paramount Pictures; Gary Marenzi /International/TV Paramount Pictures@Paramount Pictures*, dove riferendosi ad un acquisto anomalo di Agrama (ma non è questo il punto che qui rileva), evidenzia che si tratta di un prezzo di rivendita garantito per lui (cioè profitto puro senza rischi), il che non è certo coerente con la posizione di imprenditore autonomo.

La difesa dell'imputato Agrama, e lo stesso Agrama nelle informazioni rese ai difensori di Berlusconi, hanno fornito, con riferimento all'anomalia di cui sopra, plurime ed elaborate spiegazioni.

In realtà tutti gli argomenti invocati sono inconsistenti atteso che essi sono fondati su una situazione teorica e astratta, per nulla corrispondente a quella pacificamente accertata nel corso del dibattimento. Si intende dire che la linea difensiva è incardinata sul fatto, totalmente contrario alle risultanze dibattimentali, che Agrama sia un reale imprenditore e quindi un intermediario indipendente che assume rischi anche rilevantissimi e che non ha limite alcuno nella maggiorazione del prezzo di vendita dei diritti.

Ed invece Agrama non lo ha mai assunto detto ruolo nei rapporti con le "Berlusconi's Companies" e questo per sua stessa esplicita e reiterata ammissione in varie occasioni ampiamente documentate.

In una missiva del 29.10.03, diretta all'Avv. Aldo Bonomo, all'epoca Presidente di Fininvest e al dott. Alfredo Messina, direttore di Fininvest, Agrama dichiara di aver lavorato per le società del gruppo fin dal 1976 in qualità di **loro rappresentante**, precisando che Fininvest non spende un centesimo di più acquistando per il suo tramite e specificando, al riguardo, che i corrispettivi per le concessioni vengono trattati e concordati tra gli incaricati di Fininvest e gli Studios. Il medesimo concetto viene ribadito al punto 7 della missiva dove si afferma che la sua funzione nei confronti di

¹⁰⁷ Cfr. tabelle 5 e 6 di cui alla rel. 24.9.07 della d.ssa Chersicla.

 39

Fininvest è quella di Agente negli USA senza alcun costo aggiuntivo per l'acquirente europeo in quanto la commissione dell'agente viene corrisposta dagli Studios americani e non da Fininvest.

Nel corso di detta lettera Agrama spiega qual è la sua funzione e la sua utilità in relazione agli Studios, e non a Fininvest, in quanto sottolinea che gli affari conclusi con loro non sono soggetti alla ritenuta alla fonte e gli Studios apprezzano notevolmente questo aspetto per il quale appunto – afferma - sono ricompensati i nostri servizi con i corrispettivi di prassi.

E' evidente che questa lettera-confessione costituisce la migliore dimostrazione che la difesa dell'imputato si è riferita a un rapporto teorico, ben diverso da quello reale.

Lo stesso concetto è peraltro espresso in un'altra missiva di Agrama del 30.10.2001 diretta all'Avv. Bonomo e per conoscenza a Messina e a Pace, nella quale Agrama dice che la sua intermediazione non comporta alcun costo aggiuntivo per le entità di Berlusconi, precisando al riguardo che il prezzo non viene trattato da Agrama con i produttori americani, bensì direttamente dalle società di Berlusconi.

Va ancora rilevato sul punto che invece le maggiorazioni riguardavano non solo i prezzi aggiuntivi ma addirittura i costi dei materiali, avendo riferito la Cavanna all'udienza del 2.3.2007 che i prezzi praticati da Agrama sui materiali erano il doppio di quelli richiesti da altre società produttrici (*"prezzi che non esistevano"*). Alle sue proteste, Agrama ridusse di poco i prezzi.

La rilevanza probatoria delle riportate lettere di Agrama è tale che il suo consulente le ha spiegate ipotizzando che il ruolo di Agrama ad un certo momento fosse mutato, mentre il difensore ha sostenuto che Agrama, disperato per la situazione, in quelle lettere mentiva.

Sempre con l'identico significato va considerata una lettera inviata via fax su carta intestata Harmony Gold (in realtà si tratta di un memo), da Frank Agrama a Daniele Lorenzano, dove il primo afferma:

"Ti allego una lettera che ti è stata mandata in precedenza da Robert Cohen, che riguarda 13 film, (inc.) and vision, solo per rinfrescarti la memoria. Robert Cohen ha incontrato altre persone, Mike Adler, Francesco Nespiga, nell'ufficio di Mike Adler e loro vogliono sapere da te direttamente se sei d'accordo con il contenuto di quella lettera per quanto riguarda i prezzi, le fee, il costo della distribuzione, l'allocazione e quant'altro. Non vogliono iniziare a lavorare sul contratto a meno che tu non dica loro che sei d'accordo. Per cortesia manda un fax a Mike Adler, dicendogli che sei d'accordo oppure telefonagli in modo che possano iniziare a preparare il contratto".

Quindi da questo documento, ancora di diretta provenienza da Agrama, si evince che nelle trattative, alla fine, era Daniele Lorenzano che stabiliva e concordava con Paramount i prezzi e altre condizioni contrattuali.

Che il ruolo di Agrama, nei rapporti con Fininvest, non fosse quello di un reale imprenditore –intermediario/terzo/indipendente, ma di un mero agente che rappresentava il gruppo nei rapporti con Paramount risulta dal Prospetto Informativo alla CONSOB per la quotazione in borsa di Mediaset, dove espressamente si dichiara:

 40

“Il Gruppo Mediaset acquisisce diritti da alcune delle principali major statunitensi (MCA-Universal Columbia Tristar, 20th Century Fox e Paramount -Viacom) e da produttori indipendenti. Gli accordi con le major statunitensi sono volume deal che prevedono l'impegno da parte del Gruppo Mediaset ad acquistare, e il corrispondente impegno della major a vendere, i diritti televisivi in esclusiva su tutti i film e le nuove serie televisive prodotti in un determinato anno dalla major nonché cortometraggi, secondo visioni e fiction a episodi per un valore determinato. I contratti del Gruppo Mediaset con Columbia Tristar e 20th Century Fox hanno durata quinquennale e scadono il 31.12.1997. Sono attualmente in corso trattative per il rinnovo del contratto con la 20th Century Fox che il gruppo Mediaset ritiene di poter concludere entro il 1996. Il contratto MCA- Universal è stato rinnovato quest'anno per tre anni, mentre l'intesa con Paramount-Viacom è basata su un accordo verbale¹⁰⁸ che dal 1981 ha garantito la fornitura dei diritti. Il Gruppo Mediaset e Paramount-Viacom sono in trattativa per trasformare l'accordo verbale in un contratto scritto, formulato negli stessi termini dei contratti stipulati con 20th Century Fox, Columbia Tristar e MCA Universal”.

Quindi Mediaset nel Prospetto informativo assume di avere un rapporto diretto con Paramount. Ne deriva che nell'ottica del prospetto è configurabile l'apporto di un agente addetto al disbrigo in loco di talune formalità, ma non certo quello di un intermediario indipendente capace di realizzare guadagni del 200%.

La natura di mero agente-rappresentante di Agrama emerge inconfutabilmente anche da documentazione varia proveniente da Paramount o ad essa diretta.

In una missiva tra Cary e Lucas del 3.3.1992, a proposito della società Wiltshire Trading di Agrama, si legge : “ L'unica cosa della quale siamo orgogliosi è soddisfare un cliente e quando succede che il cliente è Berlusconi è straordinariamente importante che il servizio sia perfetto”.

In una lettera del 21.12.1993 Gordon scrive a Mc Kluggage¹⁰⁹ in ordine ai problemi finanziari delle compagnie di Berlusconi riferendosi a discussioni avute con Lorenzano il quale aveva a sua volta riferito di essersi rivolto a tutti i suoi fornitori (Fox, Warner Bros, Columbia e Viacom) con analoghe richieste. Ciò dimostra come, al di là della intermediazione di Agrama, il rapporto con la major fosse diretto tramite Lorenzano.

Nella lettera di Agrama a Gordon del 20.1.1994 il primo propone una scadenza di pagamenti, indicandone precisamente gli importi, asserendo che tale “rischedulazione” sarebbe gradita a Carlo (n.d.r. Bernasconi) così evidenziando che si tratta di debiti del gruppo Berlusconi nei confronti di Paramount.

La circostanza stupefacente e dirimente è che gli importi di cui al debito e alla rateizzazione proposta da Lorenzano e da Agrama ai vertici della Paramount siano identici, letteralmente, al centesimo (\$ 2.043.646 al mese per 9 mesi quanto al debito di \$ 18.392.822 relativi al 1993; \$ 2.085.460,83 al mese per 12 mesi nel 1995, relativamente al debito di \$ 25.025.522 per il 1994; \$ 1.088.592,25 al mese per 12 mesi nel 1996 relativamente al debito di \$ 13.063.107 per il 1995).

¹⁰⁸ Dal documento di lavoro che la Coopers e Lybrand ha inviato in data 21.2.1996 all'IMI relativo a una serie di incontri avvenuti con una serie di rappresentanti del Gruppo, risulta che in data 13.2.1996 c'è stata una riunione con il dott. G. Brivio (controller del settore diritti dell'epoca) il quale aveva confermato che il contratto Paramount continuava ad essere verbale (cfr.pag. 31 relaz. C.T. Otello Carli nonché due diligence Mediaset Status Report al 21.2.1996, all.2 alla predetta relazione).

¹⁰⁹ Kerry Mc Kluggage era il Presidente della TV Group di Paramount.



Sempre riguardo alla lettera in esame si sottolinea che Gordon scrive letteralmente: “ritengo che Berlusconi sia stato un cliente straordinariamente valido che ha comprato per Italia, Francia, Spagna e certe volte per Portogallo e le nazioni della cortina di ferro e ha probabilmente speso circa 200 milioni \$ negli ultimi dieci anni”.

Inoltre in data 7.3.1994 Gordon rimprovera Lucas di non aver definito la rateizzazione. Il punto particolarmente significativo è che nella lettera del 21.12.93 Gordon parla di debiti delle società di Berlusconi mentre in questa del 7.3.94 il medesimo Gordon parla di problemi di Harmony Gold, pur richiamando colloqui intercorsi anche con Lorenzano.

Sembra allora evidente che il contenuto univoco di queste tre lettere dimostra la totale sovrapposibilità tra Agrama e Berlusconi posto che non vi è distinzione né tra le società, né tra le persone, né tra le cifre.

E' ben vero che alla fine del 1993 vi è un periodo di grave crisi finanziaria del Gruppo Fininvest¹¹⁰, come pure è ben ipotizzabile che la crisi di quello che dovrebbe essere il principale cliente si rifletta sulle capacità del suo dante causa di adempiere alle sue correlate obbligazioni.

Tuttavia nel caso di specie non si ravvisa la crisi di un soggetto che si riflette su quella dell'altro, bensì un'assoluta identità di situazioni che sta a significare che Agrama, quantomeno con riferimento ai rapporti con Paramount, non è che una delle tante società occulte del gruppo di Berlusconi.

Ma questo sta a significare anche la totale non comparabilità di Agrama a quel prototipo di intermediario indipendente, che non ha limiti nel ricarico, in quanto, tra l'altro, si assume il rischio dell'anticipazione dei pagamenti.

Anche i contabili di Paramount, Taylor e Schlaffer, in una lettera del 7.10.1997 avente ad oggetto i pagamenti da Berlusconi, scrivono che i crediti nei confronti di Hamony Gold, Wiltshire Trading e Principal Network (compagnie di Berlusconi) sono pari a 22,8 milioni di \$.

Il contenuto della lettera datata 11.2.99 inviata da Agrama a Mc Kluggage dimostra ulteriormente la sussistenza di un rapporto di tipo societario tra Berlusconi e Agrama (Harmony Gold) posto che quest'ultimo utilizza l'espressione, riferendosi al Gruppo Berlusconi, “noi siamo diventati i vostri più importanti clienti in Italia e Spagna”, trattando comunque direttamente dei problemi finanziari del gruppo Berlusconi con Paramount.

Ed ancora il 24.12.1998 una rappresentante della Wiltshire Trading, tale Hoffmann, scrive a Paramount a proposito della violazione di un accordo del 1993 per la trasmissione di un film

¹¹⁰ La difesa contesta questa circostanza, ma al riguardo si veda il verbale del Comitato Indirizzo Corporate Gruppo Fininvest dell'1.3.93, dep. all'ud. del 3.5.07, in cui Messina - direttore centrale per il controllo - segnala “le calde raccomandazioni a lui personalmente rivolte da vari banchieri per una consistente diminuzione dell'indebitamento (almeno 100 Mld di Lire). Sottolinea che quando in una società il rapporto tra indebitamento e mezzi propri supera determinati valori di soglia (intorno a 4) - il ns gruppo ci è vicino - inevitabilmente la società si avvita sui suoi debiti”.

dicendo di aver contattato “le nostre emittenti”, riferendosi con ciò chiaramente alle società di Berlusconi.

Francamente resta un mistero come difese e consulenti, trascurando una documentazione in tempo reale così pregnante, possano attribuire a Agrama il ruolo di reale intermediario.

Va detto a questo punto che i vari testi sentiti nel corso del dibattimento costituiscono una puntuale conferma di quanto emerge dalla citata documentazione, ma che questa risulta di per sé ampiamente sufficiente a comprovare la sovrapposibilità tra Lorenzano/Berlusconi ed Agrama nei rapporti tra Mediaset e Paramount.

Venendo comunque alle suddette deposizioni, va preliminarmente evidenziato come la ricostruzione ipotizzata non sia minimamente scalfita dalla circostanza più volte emersa nel corso del processo, sia pure nella forma della mera eventualità, circa il fatto che Agrama sarebbe stato inizialmente imposto¹¹¹ dal dirigente dell'epoca Bruce Gordon per l'esistenza di rapporti personali tra loro di natura economica¹¹². Tale ruolo di Agrama non risulta affatto incompatibile con la contemporanea e/o successiva qualità di socio occulto di Berlusconi o comunque, di soggetto partecipe di quel meccanismo di frode già illustrato.

La compatibilità emerge poi in modo plastico quando, cessato il rapporto fra Gordon e Paramount, i suoi successori hanno comunque concrete difficoltà a eliminare l'intermediazione non più voluta di Agrama. Significative in proposito sono le deposizioni di Pedde, Lucas, Cary, Marenzi, Stabilini e Pace.

Pedde, direttore generale Paramount Italia¹¹³ ha dichiarato¹¹⁴ a proposito della mail del 9.3.2002¹¹⁵ da lui inviata a Gary Marenzi che al momento in Paramount il Marenzi gli spiegò che

¹¹¹ Cfr., ad esempio, le dichiarazioni di Stabilini.

¹¹² Peraltro il teste Pedde, sentito all'udienza del 26.2.07, ha ricordato che lo stesso Gordon era legato da rapporti di amicizia con Berlusconi.

¹¹³ Sentito all'udienza del 5.3.07.

¹¹⁴ “Sostanzialmente questa e-mail era una risposta alla persistente richiesta del signor Gary Marenzi di eliminare nel limite del possibile ogni forma di intermediazione nella cessione di diritti in Italia e negli altri paesi, incluso il signor Frank Agrama che acquistava diritti dal nostro gruppo per rivenderli a Mediaset e forse anche ad altri. In questa e-mail dico: “Il sottoscritto, seguendo le istruzioni di Gary Marenzi, aveva fatto diversi tentativi per stabilire un rapporto diretto con Mediaset ed aveva avuto l'impressione - appunto trasmessa con questa e-mail - che fosse più difficile di quanto Gary Marenzi non avesse pensato instaurare un rapporto ed un dialogo diretto con la società e che la società avesse un interesse a proseguire nell'utilizzare Frank Agrama per la discussione di affari di possibili cessioni di diritti. In questo particolare contesto faccio riferimento alla dottoressa Gabriella Ballabio, responsabile delle acquisizioni, alla quale avevo ripetutamente chiesto un appuntamento con il signor Piersilvio Berlusconi allo scopo di introdurlo e presentarlo a Gary Marenzi e questo appuntamento non ero riuscito ad ottenerlo, essendo il nostro volume di affari pressoché rilevante a quel tempo, minimo; avendo noi un accordo con la RAI alla fine ho desistito”.

Questa e-mail cercava - il mio fine interno, era un'email scritta - di liberare me dal peso di Gary Marenzi che diceva: “non c'è molto da fare, per il momento non trovo un dialogo dall'altra parte”; lo scopo era assumere una posizione ferma all'interno dell'azienda visto che era inesistente su questo punto.

PM: Lei ritrova un riferimento in questo documento ad una relazione personale tra Frank e la famiglia Berlusconi?

DICH: Sì.

DICH: Comunque nel fare riferimento alla “famiglia Berlusconi” mi riferivo sostanzialmente a Silvio Berlusconi ed a suo figlio Piersilvio: in quel momento essendo Piersilvio in grande ascesa all'interno del gruppo e responsabile

sostanzialmente - per quello che era dato di vedere dalla stampa - delle politiche di acquisizione di prodotti, mi sembrava migliore strategia professionale quella di instaurare un rapporto con loro e quindi, forse impropriamente, mi sono riferito alla “famiglia Berlusconi”, ma il mio intento era di riferirmi a Silvio e Piersilvio Berlusconi.

PM: Ma Lei ha appena detto che queste informazioni le sono state date da Gary Marenzi?

DICH: Nel momento del mio arrivo alla Paramount mi spiegò il signor Gary Marenzi che c'era questo signor Frank Agrama, amico della famiglia Berlusconi, il quale era intermediario che acquistava diritti presso il nostro studio e che era sua intenzione liberarsi di questo rapporto.”

¹¹⁵ La mail in oggetto è stata esibita al teste nel corso della predetta udienza.



c'era questo "Frank Agrama", amico della famiglia Berlusconi, che era un intermediario che acquistava diritti presso il loro studio e che era sua intenzione liberarsi di questo rapporto, ma non trovava un dialogo in questo senso con l'altra parte.

Joe LUCAS, vicepresidente di Paramount, sentito all'udienza del 16.7.08, ha dichiarato in proposito: dall'81 Paramount ha fatto affari con Fininvest tramite F. Agrama. Quindi, a fronte della richiesta del P.M. se avesse mai parlato con i suoi superiori dell'utilità per Paramount di tralasciare Agrama e le sue società per trattare direttamente con Mediaset, ha risposto che l'intermediazione di Agrama è rimasta in quanto Mediaset non ha mai tentato di avere rapporti diretti, "non ha mai fatto il primo passo". Ha poi in verità aggiunto che c'erano dei vantaggi nel vendere tramite Wiltshire "perché si riuscivano a piazzare più prodotti di quanti ne volesse il canale".

GARY MARENZI (ud. 1.6.2008), in Paramount dall'agosto '97 all'agosto 2004 come Presidente dell'International Television si è occupato delle vendite a Mediaset e ha reso le seguenti dichiarazioni in proposito:

P.M. - Chi erano i suoi interlocutori all'interno di Mediaset?

INTERPRETE - "Diverse persone, Frank Agrama, Daniele Lorenzano, Roberto Pace e il signor Stabilini e Gabriella Ballabio". Essi erano degli acquisition executive, quindi si occupavano degli acquisti. Dei contatti fatti per diversi prodotti, per diversi diritti, prodotti già esistenti, più diversi altri contatti con un gruppo di persone".

P.M. - Lei può spiegare in particolare qual'era il ruolo di Frank Agrama?

INTERPRETE - "Credo fosse un po' l'intermediario tra diversi prodotti e diritti tra Paramount da una parte e Mediaset dall'altra. Si trattava fondamentalmente di rapporti già preesistenti tra Paramount e Mediaset".

P.M. - Ma nei rapporti col gruppo Mediaset, Lei trattava Agrama come un rappresentante del gruppo Mediaset?

INTERPRETE - "È difficile rispondere, semplicemente perché non l'ho mai contattato, non ho mai lavorato con lui con degli accordi o prodotti nuovi, ma mi sono occupato con lui solo di qualcosa di preesistente, che era iniziato prima del mio arrivo".

P.M. - Lei ha saputo dalle persone di Mediaset se Agrama era un loro rappresentante?

INTERPRETE - "No".

P.M. - Lei ha dichiarato, Lei ha detto il 12 gennaio 2004, a pagina 3: "Frank era l'uomo che era implicato nei contratti", domanda: "Lei l'ha trovato una persona necessaria per arrivare a Mediaset?", "Sì, alla fine. Ho cercato di parlare con altre persone alla Mediaset, ma oltre a parlare solo del più e del meno, tutti mi rimandavano a Frank per gli affari", "Cioè, scusi, persone di Mediaset le dicevano che comunque Lei doveva vendere a Mediaset tramite Frank Agrama?", "Loro mi dicevano: «Frank è il nostro rappresentante e, insomma, devi passare da Frank»" (...) "Noi negoziavamo sempre e alla fine con Frank Agrama".

INTERPRETE - "Nessuno all'inizio di questo rapporto mi ha detto che Frank, piuttosto che Lorenzano fossero dei rappresentanti o dei venditori o persone con cui avrebbe avuto a che fare il signor Marenzi. Per diversi altri contatti e prodotti c'era anche Gabriella, e poi diverse altre persone che volevano trattare con noi, acquistare da noi. So che a un certo punto c'è stata una sorta di discussione fra loro, cioè dalla parte italiana, e magari in quel momento io per capire meglio ho cominciato a chiedere con chi avrei dovuto avere a che fare" (...) "Alla fine, poi, per quanto riguarda la gestione e amministrazione di questi prodotti o contatti, tutti quanti questi contratti comunque sono stati gestiti tramite Frank Agrama e Wiltshire Trading".

P.M. - Lei ricorda se glielo abbia detto Roberto Pace, Guido Barbieri, Gabriella Ballabio?

INTERPRETE - "Non ricordo esattamente chi, forse... potrebbero essere stati tutti, forse Gabriella".

P.M. - Ma quindi glielo hanno detto o no?

INTERPRETE - Bisognerebbe parlarne con il signor Frank Agrama, e comunque nessuno mi ha mai detto: «Devi fare questo contratto o gestire questo prodotto con Agrama» magari la frase è stata più informale, e quando ho chiesto chi si occupa di questo prodotto qualcuno mi ha detto: «Sì, Frank»".

P.M. - Ma Lei trattava gli affari indifferentemente con Agrama e Lorenzano, o avevano un ruolo diverso?

INTERPRETE - "Sì, c'era una differenza tra i due, perché per quanto riguarda le discussioni principali, quelle più importanti, più grosse, era sempre presente Daniele Lorenzano; invece nel business quotidiano, nelle questioni di ogni giorno, cose meno importanti Daniele invece molto raramente partecipava".

P.M. - Ma Lei ricorda di avere discusso con entrambi degli affari grandi, che riguardavano Mediaset?

44



INTERPRETE - "Sì, ho avuto discussioni con loro, ma mai arrivati a un contratto".

P.M. - Lei sa se questa società Wiltshire Trading aveva la funzione di agente per Mediaset, in America?, uno che agisce per conto di un principal, che opera per conto e nell'interesse di un altro, nel caso di specie per conto del gruppo Mediaset?

INTERPRETE - "Sì, per i prodotti Mediaset, quindi sì, per Mediaset".

Cary Mustaky Peter, direttore vendite di Paramount a Londra sino al 1992, ha riferito nella rogatoria del 17.10.2005 che Agrama comprava i diritti per Berlusconi; era un suo agente con sede a Los Angeles e firmava i contratti come rappresentante della Harmony Gold. Alla domanda se fosse per lui evidente che Agrama comprava per Berlusconi, Cary ha risposto "Assolutamente sì"; Cary negoziava indifferentemente con Lorenzano e Agrama ritenendo che il cliente fosse Berlusconi e pensava che Agrama non fosse in grado di pagare personalmente gli acquisti.

Sul punto vanno inoltre sottolineate le dichiarazioni rese l'11.2.03 e il 2.2.2005 alla Procura di Milano da Stabilini, direttore generale di Mediaset dal 1996, il quale ha riferito di aver parlato con Bernasconi della possibilità di avere rapporti diretti con il responsabile della Paramount per le vendite, ma che l'altro gli disse che era impossibile scavalcare Agrama in quanto "socio occulto" di Gordon.

Sotto questo profilo è pure ipotizzabile che Agrama avesse cointeressenze con Gordon, ma quel che è certo è che anche quando Gordon fuoriscì da Paramount, i rapporti Paramount/Agrama/Mediaset rimasero inalterati.

Non sembrano in contrasto con le univoche risultanze di cui sopra le dichiarazioni del teste Carlotti. Il predetto, dal luglio 1998 all'aprile del 2000 amministratore delegato in Mediaset, ha riferito (ud. 3.4.2007) che conobbe il Presidente della Paramount Television, Gary Marenzi il quale, un po' irritato e un po' scocciato come se la cosa non gli garbasse, confermò che, almeno per ora, avevano un impegno con Agrama per le transazioni di Paramount sicchè non si parlò di possibili futuri accordi diretti. Il mediatore Agrama era conosciuto sui mercati, riconosciuto da altri grandi compratori e legittimato dal venditore diretto.

Carlotti ha riferito che anche Pace gli disse che Agrama era un intermediario necessario, ineludibile e gli fece intendere che era inutile e imprudente tentare di scavalcarlo.

Peraltro, così come non si disconosce che Agrama fosse una reale imprenditore, così parimenti non si intende affatto escludere che Agrama, nella veste di mero agente, come egli stesso si definisce nella lettera del 2003, svolgesse un ruolo di una qualche utilità; ma tutto ciò in alcun modo avrebbe potuto giustificare gli anomali margini di guadagno apparentemente conseguiti da Agrama.

In definitiva tutti gli elementi evidenziati dimostrano che nei rapporti Paramount-Agrama-Mediaset, difettano integralmente, con riferimento ad Agrama, i tipici elementi caratterizzanti



l'impresa (nella specie intermediario di diritti televisivi). Manca infatti il rischio inteso in tutte le sue componenti essenziali, perché Agrama nemmeno sceglie il prodotto da acquistare, in quanto tale compito viene pacificamente svolto da Lorenzano, e comunque è certo che quel prodotto è stato scelto e verrà riacquistato da Mediaset; manca il rischio costituito dall'anticipazione dei pagamenti, posto che, come si è visto non c'è nemmeno anticipazione dei pagamenti al fornitore, visto che si arriva a quella rilevante esposizione debitoria, e comunque il reale debitore viene sempre considerato Mediaset, alla quale Paramount si rivolge nei momenti di difficoltà di Mediaset-Fininvest (e non certo di Agrama) per il pagamento del corrispettivo.

Ed allora se nel rapporto con Mediaset/Fininvest, non vi è capacità imprenditoriale nella scelta del prodotto, non c'è rischio di invenduto e non vi è necessità di anticipare il corrispettivo, mancano gli elementi che consentono di definire Agrama un vero imprenditore intermediario e soprattutto non sono ravvisabili le ragioni commerciali che giustificano i relevantissimi guadagni conseguiti nell'intermediazione.

Dalla documentazione di provenienza Paramount riportante l'elenco dei pagamenti ricevuti dalle società di Agrama nel periodo dal 1989 al 2003 risulta tuttavia che le società Agrama hanno corrisposto alla major circa 120/125 mln di \$.

Questo dato, pur nella diversità dei periodi di riferimento, appare abbastanza omogeneo con quello riportato all'inizio del presente capitolo con riguardo al periodo relativo all'imputazione e conferma il dato inerente alle maggiorazioni indicate dalla d.ssa Chersicla.

Non può sottacersi che fino al '98 non sono state rinvenute evidenze contabili dei flussi finanziari relativi alle società di Agrama e quindi non è stata possibile una ricostruzione dettagliata delle movimentazioni in uscita dai conti di Agrama.

E tuttavia la mancanza del dato documentale non vuole affatto significare che una tale prova non sia stata raggiunta, come sarà più analiticamente esposto nel capitolo riguardante specificamente la posizione dell'imputato Agrama.

In ogni caso resta il dato documentale e confessato, e, quindi, inconfutabile costituito dalla mancanza di qualsiasi logica, come si è visto, negli ingenti importi pervenuti all'imputato.

2g Cuomo (Stardust)

Stardust ha ricevuto pagamenti da società riferibili a Mediaset per circa 73,67 milioni di \$ di cui 36 corrispondono a maggiorazioni di prezzo e dunque il ricarico è pari a quasi il 100% del costo originario¹¹⁶.

¹¹⁶ Cfr. tabelle 5 e 6 della rel. Chersicla 24.9.07.



Va premesso, a dimostrazione della fittizietà del ruolo svolto da Stardust, che nel più volte citato prospetto informativo Mediaset, si legge che

il Gruppo Mediaset acquisisce diritti da alcune delle principali major statunitensi (MCA-Universal, Columbia-Tristar, 20th Century Fox e Paramount-Viacom)... I contratti del Gruppo Mediaset con Columbia-Tristar e 20th Century Fox hanno durata quinquennale e scadono al 31.12.1997. Sono attualmente in corso trattative per il rinnovo del contratto con 20th Century Fox che il Gruppo Mediaset ritiene di poter concludere entro il 1996.

Ed invece, la natura di soggetto fittiziamente interposto di Stardust emerge in modo inequivoco dall'“Interoffice memo” del 19.10.94¹¹⁷ che Schwalbe scrive a Kaner e nel quale si dice, a proposito dei rapporti con Cuomo:

“Mentre Alfredo (ndr Cuomo) ha obliquamente¹¹⁸ comunicato il desiderio di Carlo Bernasconi che i prodotti Fox rimangano con lui, resta il fatto che noi abbiamo un accordo vincolante con SBC per i nostri prodotti per i prossimi tre anni. Ed infine Daniele mi ha detto che non ha desiderio di alterare gli accordi esistenti”.

Nel memo, oltre quanto prima riportato, viene richiamato un accordo del 1993 con cui veniva prevista la concessione a Stardust di licenze per i nuovi film 1993-1994 per essere detti film, a loro volta, concessi in licenza alla SBC, “attenendosi al listino trasparente e dettagliato nel contratto”.

Quindi Stardust, per impegno diretto verso Fox non avrebbe potuto maggiorare, se non nei limiti di quanto stabilito dal listino, le successive cessioni.

In sostanza il memo, analogamente al citato prospetto, ben definisce ruolo e qualità di Cuomo.

E questo elemento emerge ancora in un altro memo di poco successivo del 12.12.94 in cui Schwalbe comunica che Pugnetti gli aveva spiegato che Bernasconi stava ancora pensando cosa fare con i contratti della Fox.

Va ricordata inoltre la già citata mail di Gordon del 21.12.1993 nella quale, riferendosi ai problemi finanziari delle compagnie di Berlusconi intermedie da Agrama, riferisce a Mc Kluggage che Lorenzano aveva contattato per scadenzare i debiti anche altri fornitori tra i quali Fox che aveva accettato la proposta.

Le prove orali confermano sostanzialmente quelle documentali.

Saunders¹¹⁹, dipendente di Fox fino al 1992 come responsabile delle vendite internazionali, ha dichiarato che Cuomo comprava pacchetti di film dalla Fox per conto di Berlusconi della cui approvazione aveva bisogno; che era Berlusconi che pagava perché si trattava di somme ingenti mentre la società di Cuomo era piccola; che Cuomo era amico di Lorenzano.

¹¹⁷ Mostrato al teste Schwalbe durante la sua deposizione.

¹¹⁸ Tra le parti vi sono state discussioni sulla corretta traduzione del termine “obliquely” con la parola “obliquamente”, ma il significato del memo, come confermato anche dai testi, non si discosta certamente da quanto riportato nel testo.

¹¹⁹ Sentito in via rogatoria il 21.3.2005 e l'8.6.2006 e le cui dichiarazioni sono state acquisite, in quanto deceduto.

47

Kaner, presidente della distribuzione internazionale di Fox dal 1994, ha riferito in dibattimento¹²⁰ che Stardust acquistava per conto dei network di Berlusconi; che anche Schwalbe¹²¹ gli aveva riferito che Stardust acquistava le licenze di Fox per conto di Berlusconi; che appena lui era arrivato in Fox, Schwalbe gli aveva detto che Stardust non applicava alcun mark up e che quando più avanti aveva scoperto che Stardust invece ricaricava i prezzi aveva deciso di interrompere i rapporti.

In sostanza la situazione risulta del tutto analoga a quella sopra esaminata a proposito delle società di Agrama, per cui valgono a proposito di questa vicenda le medesime considerazioni esposte nel capitolo che precede.

Di conseguenza, quando nelle catene si possono constatare le maggiorazioni assai rilevanti e non certo inerenti a commissioni, è evidente che si è al di fuori di quell'accordo che invece era stato raggiunto tra Fox, Stardust e SBC e che prevedeva il ruolo di agente di Stardust con obbligo di attenersi al listino.

Peraltro che vi fossero resistenze della stessa Fininvest a questa rinegoziazione delle modalità di acquisizione del prodotto Fox, risulta dal punto 3 del memo appena citato dove Schwalbe dice che Cuomo avrebbe comunicato il desiderio di Bernasconi che i film della Fox rimanessero con lui.

Si riscontra quindi una identità di situazioni tra le posizioni Agrama e Cuomo rispetto alle Majors, anche nei rapporti con Lorenzano.

Va pure ribadito, a dimostrazione della fittizietà dei ruoli di tali soggetti, che il forte indebitamento di Cuomo e Agrama nei confronti delle Major di rispettivo riferimento coincide, non a caso, con la situazione in generale di forte indebitamento di Fininvest nel periodo.

Questa circostanza, infatti, che trova certo una qualche giustificazione nell'importanza del cliente, a sua volta moroso, stride non poco con l'asserita veste di intermediario indipendente di Agrama e Cuomo, atteso che una delle funzioni dell'intermediario reale imprenditore avrebbe dovuto essere proprio quella di garantire comunque l'immediato pagamento alle majors¹²².

Anche in questo caso si può, quindi, ritenere che le maggiorazioni risultanti dalle catene siano del tutto ingiustificate.

Cap.2h International Media Service Ltd (IMS)

¹²⁰ Dep. udienza del 22.11.2011.

¹²¹ Contabile della Fox, già citato in precedenza.

¹²² C'fr. consulenza e deposizione Marrinan (in particolare pag. 21), il quale ha riferito che la funzione degli intermediari era proprio quella di consentire che "sostanzialmente le major ricevessero immediatamente, su due piedi, il loro pagamento".



All'interno delle nuove catene restano, quindi, oltre agli apparenti intermediari che sono stati appena analizzati, le sole società maltesi, ed in particolare IMS a partire dalla fine del 1994.

Si legge, infatti, nel prospetto informativo Mediaset:

"nell'ambito del processo di formazione del Gruppo, Mediaset s.p.a. ha costituito, nel dicembre 94, la società I.M.S. (società residente di diritto maltese e assoggettata ad imposizione fiscale con l'aliquota ordinaria del 35%) con la funzione di acquisire diritti televisivi per il territorio italiano dal mercato internazionale.

La società con sede a Malta, opera tramite la filiale svizzera di Lugano, intrattenendo rapporti commerciali, sia direttamente che tramite società intermediarie (distributori) con le major companies americane o produttori televisivi internazionali.

I diritti acquisiti da IMS vengono ceduti a società italiane appartenenti al gruppo Mediaset, con una maggiorazione del 7/8% a copertura dei propri costi operativi.

Fanno capo a IMS oltre ai costi della sede maltese, della filiale svizzera di Lugano, anche i costi degli uffici di New York e Los Angeles.

I termini medi di pagamento concordati con i fornitori prevedono un anticipo pari al 10/20% alla firma del contratto, 30% alla consegna del materiale che avviene in prossimità della disponibilità del diritto e il saldo nei sei nove mesi successivi ..."

Sull'argomento si ritornerà in prosieguo, ma può fin d'ora notarsi che dell'asserita funzione di IMS di evitare il pagamento della Witholding Tax su cui tanto si è discusso nel corso del processo, non vi è alcuna menzione nel prospetto.

Dal 1995 al 1998 da IMS è transitata la totalità dei diritti pervenuti a Mediaset. IMS era una società controllata al 99,9% da Mediaset e aveva una succursale a Massagno (Lugano).

Nel prospetto informativo per la quotazione in borsa di Mediaset, IMS viene indicata come società di diritto maltese, assoggettata a imposizione fiscale del 35%, con funzione di acquisire i diritti televisivi per il territorio italiano dal mercato internazionale.

I diritti acquisiti da IMS "vengono ceduti a società italiane appartenenti al Gruppo Mediaset con una maggiorazione del 7%/8% a copertura dei propri costi operativi"¹²³. Nel prospetto, oltre alla filiale svizzera, si dà atto dell'esistenza di uffici anche a New York e a Los Angeles.

Quanto alla funzione di IMS ha riferito il teste Carlotti¹²⁴, il quale ha richiamato il concetto della withholding tax e dei benefici fiscali che dalla dislocazione a Malta avrebbero ricevuto le majors, con conseguenti benefici economici per mediaset.

¹²³ Questo è appunto il margine di IMS ripreso nella CT e nell'imputazione.

¹²⁴ Cfr. dep. all'ud. del 3.4.07: "tutta questa struttura era sorta a suo tempo per trovare una soluzione al problema della cosiddetta withholding tax che si può tradurre come "ritenuta d'imposta". E' previsto che il venditore estero versi una specie di trattenuta all'atto dell'acquisto. In pratica significa che sull'importo che si paga al venditore si opera una trattenuta, se non ricordo male all'epoca era dell'8%, che si versa direttamente al Fisco, il quale rilascia una ricevuta per questo importo che il venditore può utilizzare nel paese d'origine per regolare i suoi impegni fiscali con l'amministrazione locale. Questo genere di questioni per il venditore, che spesso aveva basi (ma questa è, diciamo, una pratica abbastanza comune e mi permetto di dire logica), dove ha la gestione fiscalmente più conveniente: trattandosi di beni immateriali che non prevedono la realizzazione né di impianti e né di organizzazioni complesse, né di uffici specialmente apparatosi, la scelta dell'ubicazione fiscale che il venditore autonomamente facesse era orientata ai suoi interessi fiscali. Se ipotizziamo che la società venditrice sia ubicata in un paese dove, per una qualsiasi ragione c'è un trattamento fiscale estremamente favorevole, per esempio l'esenzione totale, questa ritenuta d'acconto che per Legge noi dovevamo operare era per lui una perdita secca. O se la pianificazione fiscale di questo venditore era tale per cui riteneva che nella vita non avrebbe mai potuto beneficiare delle ritenute che in altri paesi venivano operate, allora fu spiegato che la presenza di IMS a Malta era per risolvere questo problema. In altri termini, se non si trovava una soluzione a questa questione il venditore non faceva altro che aumentare il prezzo di vendita dell'8% più l'8%, cioè per avere il netto 100 che aveva deciso di incassare dalla transazione, e questo alla fine invece che essere un prelievo fiscale finiva per diventare un sovracosto per tutta la nostra organizzazione".

Rileva il Collegio che la indicata funzione, poi ripresa dai vari consulenti degli imputati, non corrisponde alla reale operatività della società maltese per una pluralità di motivi:

- 1) con il tempo la quasi totalità delle majors hanno costituito sedi estere per la stipulazione dei contratti proprio per ragioni fiscali, tra le quali anche la *withholding tax*¹²⁵, per cui era venuta meno la necessità, ammesso che fosse stata reale, di interporre la società di diritto maltese;
- 2) IMS, come risulta pacificamente dall'esame delle catene, non ha mai acquistato direttamente dalle majors, bensì da intermediari più o meno fittizi aventi sede in paradisi fiscali¹²⁶. In particolare, con riguardo alle società di cui all'imputazione, risulta evidente come non ci fossero passaggi tra fornitori originari e IMS. Quest'ultima infatti tendenzialmente acquistava quando i diritti erano già nella disponibilità del gruppo. A dimostrazione di tale assunto è sufficiente richiamare la citata lettera del 29.10.2003 che Agrama invia a Bonomo nella quale l'imputato riferisce che gli affari da lui conclusi con gli Studios non sono soggetti a ritenute alla fonte.
- 3) Nessuno ha riferito che dopo la chiusura di IMS fossero insorti problemi di carattere fiscale nei rapporti con i fornitori esteri.

In punto di diritto e con specifico riferimento alle argomentazioni svolte dai consulenti degli imputati circa la piena ammissibilità e liceità di una centrale di acquisto ubicata all'estero, va considerato, come efficacemente evidenziato dalla difesa di parte civile, Agenzia delle Entrate, che l'art. 76 c.7 bis del T.U.I.R., impone alle imprese che si avvalgono di società controllate straniere, operanti in paesi a più bassa fiscalità, di fornire la prova dell'effettività della sede, dell'attività e della reale esigenza economica della controllata straniera, con la conseguenza che, in caso di mancata prova, i costi sono indeducibili.

Nel caso di specie è pienamente provato che le società maltesi, e IMS in particolare, non possano essere considerate come reali centrali d'acquisto, difettando integralmente nella loro attività tutti gli elementi richiesti¹²⁷.

¹²⁵ Tatò ha riferito all'udienza del 16.3.2007 che tutti gli acquisti dei diritti passavano da società esterne situate in paesi con i quali l'Italia aveva un accordo di non applicazione delle *withholding tax* e che gli era stato detto che questo era il motivo delle intermediazioni all'estero.

¹²⁶ Cfr. l'appunto del teste Berta, mostrato allo stesso ed a Tatò, nel quale si legge: "Gli acquisti dei diritti da terzi avvengono ormai, perlopiù, attraverso quattro società (Universal One e Century One per la maggior parte, e Gold Company e Hunter Limited), sul fatto che queste società siano dei 'terzi veri' i dubbi sono numerosi:

1) le sedi sociali per tre di esse (Century, Universal ed Hunter) è la stessa ed è alle Isole Vergini britanniche;

2) Gold Company ha sede ad Hong Kong;

3) la firma dei contratti di queste quattro società è sempre la stessa.

¹²⁷ Non a caso del resto il problema della permanenza del passaggio degli acquisti dalla società maltese era stato espressamente sollevato dal collegio sindacale di Mediaset, come espressamente riferito dal teste Carlotti.

A dimostrazione dell'esattezza di quanto affermato, appare opportuno rapidamente ricordare quale fosse il processo di acquisizione dei diritti televisivi.

Come ha ben spiegato il teste Carlotti (ma vedi anche Stabilini e Pugnetti) l'esigenza di acquisto veniva manifestata dai responsabili delle reti, ma la trattativa, per ovvi motivi di frazionamento delle condotte, veniva gestita dalla struttura diretta da Bernasconi, il quale, raccolto il parere di compatibilità di budget (cfr. dep. Stabilini) dava incarico a Lorenzano¹²⁸ di condurre la trattativa spesso coadiuvato da soggetti della struttura commerciale di Mediaset (Stabilini, Pugnetti, Ballabio). Una volta conclusa la trattativa, a Lorenzano veniva indicata la società che doveva figurare come acquirente.

Su questo punto la teste indotta dalla stessa difesa Lorenzano, sig.ra Camana, segretaria di Bernasconi (ud. 26.9.11) – a domanda dell'avv. Mucci su quale fosse la società estera a nome della quale comprava Lorenzano - ha risposto che probabilmente gli veniva detto con quale società doveva essere stipulato il contratto.

E poi – su domanda del P.M.- ha specificato che veniva detto a Lorenzano da Bernasconi o dalla Camaggi : *"Acquistiamo come..."*.

Una volta individuato il fornitore estero, determinato il prezzo e indicata la società estera del gruppo ovvero una società apparentemente terza di comodo, si svolgeva quella fase tutta interna che la Cavanna ha così efficacemente descritto nella frase : *"picchia giù sui prezzi"*. A questo punto i contratti erano predisposti formalmente dalla struttura di Lugano, ossia da Camaggi e da Galetto che, in coordinamento con la struttura finanziaria del Gruppo (SBF), spedivano il contratto a Malta dove veniva firmato da Fenech o Grima¹²⁹, soggetti assolutamente privi di qualsiasi potere decisionale, come riferito da vari testi che sono stati assolutamente categorici sia per quanto concerne la stipulazione dei contratti, che dei pagamenti (cfr. dichiarazioni rese da Stabilini l'11.2.2003, dep. Pugnetti del 12.3.2007, di Ballabio Monica del 26.2.07, di Belotti del 26.2.2007 e di Campanini Sabrina del 22.5.07¹³⁰).

In particolare Ballabio Monica, responsabile della tesoreria di SBF (poi SFII), sentita all'udienza del 26.2.07, su richiesta del P.m. in merito a cosa facessero Fenech e Grima, ha risposto: "

Allora dal punto di vista della decisione dei pagamenti penso poco, credo che la loro fosse più che altro una posizione formale, gli mandavano i pagamenti da fare e loro firmavano".

¹²⁸ Del tutto irrilevante è la circostanza che vi fosse un formale rapporto di consulenza tra Lorenzano e IMS atteso che la fittizietà del committente, dimostrata dagli indici di cui si è detto, comporta la riconducibilità reale della attività da lui svolta a Mediaset tant'è che rispondeva direttamente a Bernasconi.

¹²⁹ Si tratta dei legali rappresentanti di IMS.

¹³⁰ La Campanini, addetta all'ufficio di Lugano di IMS, ha esaurientemente descritto il sistema nei seguenti termini: *"Mi venivano forniti dei fogli con indicato il fornitore, l'importo e la banca dove doveva essere effettuato il pagamento (...). L'interlocutore di Milano era la signora Ballabio (Monica) che era il mio diretto contatto in quanto la tesoreria era centralizzata per cui era lei che forniva a me o direttamente alla Galetto l'importo con il quale poteva disporre per il mese dei vari pagamenti"*.



In merito alla struttura di Lugano di IMS va evidenziato come l'attività ivi svolta non fosse in alcun modo funzionale all'acquisizione dei diritti, atteso che in quella sede non si trattava con gli operatori del mercato, ma si costruivano sulla carta i subcontratti e si trascrivevano i dati accessibili alla struttura operativa. In sostanza veniva svolta una vera e propria attività delittuosa di supporto ai vari Lorenzano e Bernasconi, il che non significa certo che tutti i dipendenti avessero consapevolezza dei risvolti illeciti dell'attività svolta.

In definitiva IMS era costituita da una pura domiciliazione a Malta e con una struttura la cui reale funzione non aveva alcuna attinenza con l'attività di acquisizione dei diritti.

Infatti, l'unica reale funzione commerciale era quella svolta da Lorenzano, da lungo tempo consulente di Fininvest. Né la mera stipulazione di un contratto di consulenza tra questi e IMS vale a qualificare detta società come centrale d'acquisto.

Ora, a prescindere dalla mera finzione dell'intestazione a IMS del contratto di consulenza di Lorenzano, il quale continuava a rispondere a Bernasconi e non certo a Fenech, va detto che manca qualsiasi funzione imprenditoriale da parte di un soggetto che si limita a recepire e firmare contratti che gli pervengono già predisposti ed in merito alla cui stipulazione non ha alcuna voce in capitolo.

Correttamente, pertanto, è stata inclusa nell'imputazione la maggiorazione di costo derivante dal transito dei diritti per IMS e calcolata dalla d.ssa Chersicla in 18,71 mln di \$, importo corrispondente alla differenza tra 262,7 mln di \$ di pagamenti effettuati da Mediaset a IMS e i pagamenti ai fornitori che ammontano a 234,681 mln di \$¹³¹.

Il tema della ripresa dei margini di IMS è stato lungamente trattato dai consulenti della difesa, i quali hanno sostenuto che non è corretto considerare detti margini come maggiorazione indebita, sostanzialmente per quattro motivi:

- 1) IMS è posseduta al 99,9% da Mediaset ed è oggetto di consolidamento integrale;
- 2) il risultato di esercizio conseguito e accumulato da IMS è stato destinato alla distribuzione dei dividendi essendo concorso alla formazione del risultato di esercizio di Mediaset;
- 3) IMS svolgeva il ruolo di centrale d'acquisto così come è descritto in tutti i documenti ufficiali;
- 4) IMS era residente a Malta per ridurre i costi di acquisto dall'estero.

Quanto ai primi due punti, va evidenziato che il rigonfiamento dei costi non può essere compensato dal conseguimento di utili. E' evidente che, per quanto IMS faccia parte del bilancio consolidato, il maggior prezzo di acquisto da parte della controllata non può essere giustificato con la distribuzione dei dividendi. Il tema sarà comunque ulteriormente ripreso in prosieguo.

¹³¹ Cfr. tabella 12 della relazione 24.9.07

Quanto al punto 3), va ribadito che IMS non aveva le caratteristiche di centrale d'acquisto, come si è già detto.

Va aggiunto peraltro che i costi operativi esposti erano funzionali al meccanismo fraudolento esaminato e non a una reale attività di acquisizione dei diritti. Se si considera infatti tutta l'attività della struttura diretta dalla Camaggi e poi dalla Galetto, la redazione dei contratti presso la Arner, la compilazione delle schede contratto, la funzione solo formale dei rappresentanti legali della società maltese appare evidente che nessuna delle attività menzionate è riferibile all'ordinaria attività di centrale acquisti sicchè i costi di tale struttura non erano funzionali a supportare una reale attività commerciale. Si trattava cioè solo della continuazione dell'attività già svolta in F.S. e di cui si è già ampiamente detto.

D'altra parte va osservato che nessuno nel corso del processo ha parlato di reali rapporti commerciali intrattenuti da Fenech, o dalla stessa struttura di Lugano, con i consulenti, delle indicazioni loro date, delle relazioni trasmesse dai consulenti agli amministratori e di tutti quegli ulteriori elementi che caratterizzano un reale rapporto di collaborazione. Per quanto emerso dal processo, infatti, nemmeno è possibile dire che Fenech conoscesse Lorenzano, ossia l'uomo che incarnava in sostanza la funzione commerciale.

In verità i consulenti della difesa hanno diversamente argomentato, affermando in proposito che Lorenzano agiva sulla base delle indicazioni di IMS e che IMS, a sua volta, operava secondo le necessità, le specifiche direttive del suo unico cliente Mediaset. E tuttavia, il prof. Borrè, che in particolare si è soffermato su questi aspetti, non ha spiegato da quale elemento probatorio risultante dagli atti abbia tratto gli elementi necessari a suffragare la sua ipotesi. Il consulente, infatti, ha ammesso, a d. del P.M., che aveva dedotto le modalità di azione di Lorenzano esclusivamente dall'esame dei contratti di consulenza.



Con riguardo infine al punto 4) è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte circa la falsità dell'obiettivo di riduzione dei costi di acquisto dei diritti in relazione al regime della loro tassazione.

Cap.3 Sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta

1 Considerazioni di carattere generale

Tanto premesso in fatto, va a questo punto confutata la tesi difensiva che, richiamando alcune pronunce che si sono già occupate di aspetti collaterali della vicenda dei "diritti" Mediaset¹³², e suffragata dall'apporto di importanti contributi dei consulenti tecnici sentiti in

¹³² Cfr. in particolare sentenza GUP Trib. Roma 27.6.12, imputati Berlusconi ed altri



dibattimento, sostiene che difetterebbe nella specie anche la mera astratta configurabilità del reato di cui trattasi, in quanto non sarebbero ravvisabili nel materiale probatorio gli elementi base di un tale reato, già solo con riferimento alla vicenda delineata dal P.M.

Secondo le difese, per la configurabilità del reato contestato di dichiarazione fraudolenta, sarebbero imprescindibili i tre seguenti postulati:

- 1) l'inesistenza, già sul piano "oggettivo/strutturale", delle società di intermediazione;
- 2) la maggiorazione del prezzo di rivendita;
- 3) la retrocessione in tutto o in parte delle somme corrisposte.

La configurazione di cui sopra è integralmente errata e risente di quella che è stata la costante impostazione difensiva nel corso del dibattimento, ossia una difesa del tutto teorica, fondata su dati astratti ed ipotetici e non sul reale accaduto dimostrato dalle prove orali e documentali in precedenza esposte.

Quanto al primo punto appare sufficiente evidenziare che nulla impedisce a società reali di fungere in determinate occasioni da vere e proprie cartiere o anche solo da concorrenti nel reato, tramite la stipulazione di contratti in tutto o in parte fittizi.

E questo lo dice chiaramente Kaner quando spiega le ragioni per cui troncò i rapporti commerciali con Cuomo. Oppure risulta dal già citato memo "Interoffice" del 19.10.94, quando si definisce molto bene quella che è la reale posizione di Cuomo, il quale non può applicare ricariche diverse dal dettagliato listino concordato.

Ma questo lo confessa anche lo stesso imputato Agrama, quando si proclama mero agente e giura che Fininvest-Mediaset non ha pagato una lira in più per effetto della sua intermediazione.

Ed infine lo ammette anche Mediaset nel prospetto informativo quando dichiara di aver rapporti diretti con Paramount e Fox.

Inoltre, tra le vicende oggetto di contestazione, abbiamo alcune società (Film Trading, Promociones Catrinca, Cassia) che sono a tutti gli effetti mere cartiere.

Secondo difese e consulenti, invece, gli intermediari avrebbero tutti una ben definita operatività, ma questa – ad avviso del Collegio – è davvero un'argomentazione ben poco meditata.

Infatti, per esempio, si parla di un commerciante nel settore della carne che, dopo un incontro con Bernasconi, si converte in un intermediario di diritti televisivi con un unico cliente a valle e con fornitori a monte di cui nessuno, e tanto meno i consulenti, ha spiegato le modalità di ricerca sul mercato visto che Giraudi, per espressa affermazione della sua segretaria, era totalmente inesperto in materia e che dalla sua contabilità non si rileva il pagamento di commissioni.





Anche i ruoli di Dal Negro e Colombo¹³³, come si è visto sopra, sono quelli di interposti fittizi. Peraltro tutti i consulenti, nel formulare i loro rilievi, hanno tuttavia ammesso di non aver svolto alcun accertamento approfondito sulla natura imprenditoriale dell'intermediario. Per cui sarebbe davvero interessante capire da dove il prof. Dallochio, ad esempio, abbia tratto il dato circa la imprenditorialità degli intermediari esaminati posto che, per esempio, Cassia Cosporation compra e cede nello stesso giorno, tendenzialmente al medesimo prezzo; che per Watou, Promociones Catrinca, Elpico e Film Trading non v'è evidenza di contratti con i fornitori o produttori originari; che per Green Communication vi sono molti casi di cessioni addirittura antecedenti alla data dell'acquisto iniziale; che per Agrama e Cuomo plurimi documenti in tempo reale ne definiscono inconfutabilmente la diversa natura rispetto a quella ipotizzata dalle difese.

Neppure ha senso il rilievo per cui l'intermediario, nel periodo di tempo durante il quale ha la disponibilità dei diritti, sopporta costi e rischi finanziari (costo del denaro, inflazione¹³⁴, modifica dei cambi valutari) tali da giustificare i margini applicati.

In proposito valgono varie considerazioni: a) il fenomeno (costo del denaro, inflazione, rischio nei cambi) è molto più accentuato e significativo nei periodi antecedenti a quelli oggetto dell'imputazione; b) nonostante, le differenti affermazioni degli interessati, Agrama pagava la major solo quando riceveva i soldi da Mediaset ed in ogni caso la data del contratto non è indicativa della data dei pagamenti; c) nel periodo in oggetto il distacco temporale è generalmente pari a pochi mesi, il che non giustifica l'enorme sproporzione tra i prezzi, così per es. il titolo "HUD" ceduto da Paramount a Wiltshire il 23.10.96 per 40.000 \$, viene ceduto, per la stessa decorrenza, a IMS l'1.1.97 a \$ 150.000; il titolo "Indian in the cup board" ceduto da Paramount a Wiltshire il 23.10.96 a 350.000 \$, l'1.1.97 viene ceduto, per la stessa decorrenza, a IMS per 500.000 \$. Ed ancora Paramount vende a Wiltshire il 4.6.97 per \$ 25.000 il titolo "King Of The Gipsies" e Wiltshire vende a IMS il medesimo titolo per uguale decorrenza a 150.000 \$ l'1.1.98. Anche l'esempio del consulente, relativo alla compravendita del titolo "Harlem Nights" rende evidente la sproporzione passando nel giro di 6 mesi da un valore di 100.000 \$ a 150.000 \$ e, peraltro, trattasi di un titolo al terzo amendment e dunque presumibilmente di minor valore. E ancora il contratto relativo al film "Hatarii" venduto da Parmount a Wiltshire il 23.10.1996 per 35.000 \$ viene rivenduto a IMS l'1.1.97 a 150.000 \$; quello relativo a "Lion in Winther" venduto a Wiltshire il

¹³³ Colombo è effettivamente un imprenditore del settore anche se nei rapporti intrattenuti con Mediaset come Promociones Catrinca, per i motivi già esposti, ha agito come mera cartiera, mentre il Dal Negro è un mero soggetto interposto non avendo alcuna professionalità quale progressa esperienza nel settore ed essendo integralmente privo della necessaria struttura operativa.

¹³⁴ Si noti che l'inflazione considerata dal CT nelle tabelle allegate alla relazione è quella dell'ISTAT nazionale mentre tutti i soggetti di cui si tratta sono esteri.

18.7.96 a 50.000 \$, viene rivenduto a IMS l'1.1.97 a 120.000 \$.; quello relativo a "Magic" acquistato da Wiltshire il 4.6.97 per 40.000 \$, viene ceduto a IMS l'1.1.98 a 150.000 \$¹³⁵.

A questo proposito merita di essere esaminato anche un correlato rilievo svolto dalle difese e soprattutto dai consulenti circa la mancanza negli interlocutori-concorrenti di vincoli partecipativi con Mediaset.

Rileva il Collegio che trattasi di argomento che, oltre a dimostrare, come in tantissime altre occasioni, la valenza puramente teorica delle osservazioni dei consulenti, parte da un presupposto assolutamente errato, in quanto esclude per definizione il concorso nel reato di soggetti autonomi rispetto all'imprenditore che presenta una dichiarazione fraudolenta.

Ed invero non si comprende che senso abbia parlare di assenza di vincoli partecipativi¹³⁶ quando l'imputazione parla di soggetti apparentemente terzi o soci occulti e quando il PM ha contestato un meccanismo che, dopo la quotazione in borsa di Mediaset, prevedeva la sostituzione delle società appartenenti al comparto estero di Fininvest con soggetti apparentemente terzi.

Il vincolo partecipativo, in definitiva, permane, anche se viene dissimulato.

Quanto al secondo postulato, valgono le medesime considerazioni di cui sopra, atteso che la maggiorazione riscontrata nella specie non può trovare anche solo un tentativo di giustificazione nell'asserita congruità del prezzo, ovvero anche solo in una mera non congruità determinata da fisiologiche evenienze di mercato, essendo – secondo i consulenti - connaturale ai traffici che il prezzo di una transazione possa essere talvolta non congruo.

In questa vicenda la congruità o la non congruità fisiologica del prezzo è esclusa per definizione, atteso che all'evidenza il prezzo è la risultante di accordi illeciti, siccome finalizzati agli scopi indicati nell'imputazione.

In altre parole nel momento in cui risulta provato che Agrama e Cuomo erano soci occulti e comunque meri agenti e che altri apparenti intermediari erano soggetti imprenditoriali solo fittizi, la maggiorazione del prezzo così cospicua non può essere ascritta ad alcuna ragione commerciale.

Quanto al terzo postulato non è dubbio che la prova della retrocessione costituisca un indice forte di commissione del reato di cui si discute; tuttavia la suddetta retrocessione non costituisce elemento costitutivo del reato, essendo questo (come si dirà più approfonditamente in prosieguo) integrato dalla c.d. sovrapproduzione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di

¹³⁵ Vedi App. 26 alla relazione 24.9.07.

¹³⁶ La non rilevanza dell'assenza di vincoli partecipativi anche ai fini dell'inapplicabilità nella specie dell'art. 9, D.Lgs. 74/00 sarà esaminata successivamente.



beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), sempre che la stessa non si sostanzii nella mera non congruità del prezzo corrisposto.

Nel caso di specie quanto ampiamente illustrato in precedenza esclude in modo pacifico l'ipotesi della non congruità, in quanto Agrama e Cuomo avevano diritto solo a commissioni da parte delle majors. E questo lo confessa direttamente Agrama nella corrispondenza già esaminata e, quanto a Cuomo, lo dice Schwalbe nel già citato memo "Interoffice" del 19.10.94, dove peraltro è specificato che Cuomo deve attenersi al listino trasparente e dettagliato nel contratto tra Fox e Stardust. Gli altri intermediari sono fittizi; IMS è una cartiera e, quindi, non vi è spazio alcuno per parlare di mera non congruità del prezzo.

Altro tema lungamente trattato dai difensori riguarda la congruità del valore dei diritti pervenuti a Mediaset con il conferimento da Reteitalia del 1993.

La questione ha in verità un carattere assolutamente irrilevante, in quanto i passaggi infragruppo dei diritti che sono poi confluiti in Mediaset per effetto dell'acquisizione di detta library sono ormai sostanzialmente estranei all'attuale imputazione.

Dall'esame delle catene, oggi ancora rilevanti, emerge infatti come difetti qualsiasi passaggio per Reteitalia, per cui ogni discussione sulle perizie Scola, Bannon, e Kagan e sui metodi utilizzati per la stima dei diritti, sono assolutamente ininfluenti, atteso che il valore della library al momento del conferimento, corretto o meno che fosse, è circostanza estranea all'oggetto dell'imputazione.

La consulenza Massari riprende il tema della corretta valutazione dei diritti, per affermare, questa volta, la correttezza dei valori dei diritti indicati nei bilanci Mediaset.

Lo scopo dichiarato della consulenza è, infatti, quello di accertare la congruità del valore della library dei diritti Mediaset nel periodo 1994-1999 ed a questo proposito viene ribadita l'affidabilità del criterio di stima utilizzato da Kagan (e altri) del costo di rimpiazzo in quanto regge al confronto con la stima effettuata con il diverso metodo del valore d'uso.

Il consulente conclude affermando che tutti i valori dei diritti iscritti in bilancio, fino al 1999, sono congrui e inferiori ai valori di utilizzo.

Rileva il Collegio che le pur pregevoli osservazioni svolte dal prof. Massari non hanno rilievo alcuno ai fini dell'accertamento del reato contestato di dichiarazione fraudolenta, atteso che la fattispecie di reato contestata ha come oggetto l'indicazione di costi fittizi e prescinde totalmente dal diverso problema del reale valore dei diritti.

In verità la consulenza del prof. Massari potrebbe assumere un rilievo probatorio ove la non congruità del prezzo costituisse un elemento probatoriamente rilevante per l'accertamento del reato,



ma come si è lungamente detto la congruità o meno del prezzo non è mai stata oggetto di analisi in questo procedimento, dove semmai si è discusso dell'anomalia dell'entità dei ricarichi applicati dagli intermediari, il che è tutt'altro rispetto alla congruità o meno del prezzo.

Altro elemento lungamente sottolineato dalle difese e dai loro consulenti riguarda il metodo di rideterminazione degli ammortamenti nel caso (già descritto) del c.d. "costo zero".

Al riguardo va ricordato che la d.ssa Chersicla, quando si è trovata di fronte al costo zero, ha interamente ripreso il costo successivo per il periodo di utilizzo.

Ad avviso delle difese, invece, occorre utilizzare il criterio della competenza e quindi individuare sia nel primo che nel secondo passaggio costo e ricarico. In sostanza se acquisto a cento per dieci anni il costo è di dieci per anno, per cui se rivendo a cento per cinque anni, il prezzo è di venti per anno e la ripresa della maggiorazione è limitata a cinquanta, dal che consegue che nella seconda fase, quando ci si trova di fronte al c.d. costo zero, devo anche qui portare a ripresa solo la eventuale differenza rispetto a cinquanta.

Il tutto, secondo difese e consulenti in coerenza non solo con il principio contabile di competenza e con i criteri utilizzati da Mediaset nella redazione dei bilanci.

Ritiene il Collegio che la tesi difensiva sia ancora una volta erroneamente fondata sul presupposto di considerare le transazioni in questione come reali operazioni commerciali.

In realtà, i passaggi infragruppo o con gli apparenti intermediari sono tutti fittizi, per cui quando, a fronte di un certo costo del bene, a Mediaset viene accollato quel costo, il frazionamento indicato dal contratto è irrilevante, trattandosi solo di un espediente con il quale veniva realizzata l'attività delittuosa.

Di conseguenza, il successivo indebito pagamento non può che essere integralmente ripreso nel momento in cui si realizza.

In ogni caso, siamo in presenza di un tema che gli stessi consulenti riconoscono essere assolutamente marginale, atteso che lo stesso si è presentato con una certa frequenza nel periodo dei passaggi infragruppo e non già nel periodo preso in considerazione.

Il metodo utilizzato dalla d.ssa Chersicla deve pertanto ritenersi sicuramente corretto, tenuto conto, in relazione alla fattispecie di cui trattasi, che l'ulteriore pagamento, una volta sostenuto il reale costo dell'acquisto dal terzo, non poteva che essere ripreso integralmente ed in quel momento.

Altro punto oggetto di contestazione da parte dei consulenti è la ripresa integrale dei costi sostenuti con riguardo ai diritti intermediati da Watou e da Elpico nonché il metodo di calcolo del margine di Promociones Catrinca, Green Communication e Film Trading e comunque in tutti i casi in cui manchi l'evidenza del contratto originario.

58

In questi ultimi casi, rilevano i consulenti, il margine viene erroneamente determinato sulla base dei flussi finanziari, ossia come percentuale calcolata in base alla differenza tra gli incassi da IMS e i pagamenti effettuati dagli intermediari.

Va anzitutto precisato al riguardo che le critiche attengono a due piani differenti poiché riguardano fattispecie inerenti all'interpretazione della prova dei fatti come emersa in dibattimento, rispetto alla quale nulla aggiungono, e fattispecie che invece attengono effettivamente al metodo di calcolo del CT.

Ad ambedue le argomentazioni si è già ampiamente risposto nella trattazione che precede non potendosi qui che richiamare la dettagliata ricostruzione sui rapporti con Watou ed Elpico e le considerazioni sulla correttezza del riferimento ai flussi finanziari in presenza della certezza della natura fittizia dei contratti e della mancanza di una integrale documentazione inerente la contrattazione originaria.

In ogni caso i rilievi sono, come in altri casi, essenzialmente teorici. Ed infatti, per esempio, quanto alle cessioni provenienti da Elpico e Watou, il prof. Borrè, a domanda del PM, ha ammesso di non aver avuto evidenze contabili del fatto che le due società fossero realmente titolari dei diritti ceduti a IMS, così come non aveva svolto alcuna indagine specifica con riferimento alla destinazione del denaro ricevuto da dette società.

Quanto poi al rilievo secondo cui "sarebbe da verificare quale società opera l'acquisto di beni già posseduti dal gruppo, posto che è erroneo assumere che qualsiasi società appartenente al gruppo Mediaset, coincida con Mediaset", si è pure ampiamente già detto, per cui non resta che richiamare i rilievi ivi formulati.

Lo stesso è a dirsi per il disconoscimento del 100% dei costi relativi ai diritti acquistati da Film Trading, essendo sufficiente richiamare le precedenti considerazioni che hanno portato a ritenere la natura integralmente simulata dei rapporti IMS Film Trading.

Peraltro va aggiunto che la ricostruzione della CT si basa correttamente su tutte le evidenze documentali, siano esse contrattuali, siano esse meramente contabili, posto che nel rispetto del principio dell'atipicità della prova ogni elemento documentale può essere posto a fondamento di una ricostruzione dei fatti.

Quanto alle modalità di determinazione della maggiorazione relativamente all'acquisto di diritti per i quali non sono stati rinvenuti i contratti originari, non si può certo dire che in questo caso manchi la prova della maggiorazione, poiché: 1) che non si vede quale fosse, e comunque nessuno vi ha fatto cenno, la ragione delle cessioni infragruppo; 2) tutta la vicenda accertata con il processo dice che i passaggi infragruppo comportavano un enorme aumento dei prezzi; 3) in tutti i

casi in questione vi è la piena e tranquillizzante prova della funzione di fittizia intermediazione del contraente.

E' stato anche sostenuto che in questi casi di mancanza del contratto originario, spesso il calcolo dei margini indebiti, ovvero delle medie dei flussi finanziari è errato.

I consulenti hanno evidenziato che vi sarebbero errori per quel che concerne il calcolo del margine medio, venendo in alcuni casi computato un margine inesistente, non venendo inclusi nella media i margini zero e soprattutto alcuni casi di margini negativi. Hanno inoltre richiamato la scarsa esattezza contabile del criterio e la sua grande aleatorietà.

Tutti questi rilievi critici sarebbero a maggior ragione presenti nei casi in cui il margine è stato calcolato sulla base dei flussi finanziari (entrate e uscite), trattandosi di criterio che la stessa d.ssa Chersicla indica come impreciso ed incompleto.

Con riguardo a tutte queste ultime considerazioni va sottolineato che nel momento in cui risulta accertata la sussistenza della fittizietà dell'intermediazione e, quindi, il compimento del reato, la quantificazione dei margini indebiti diventa un dato secondario che non incide sull'accertamento del fatto-reato. E proprio per questo motivo nemmeno può ulteriormente disquisirsi di errori marginali nei quali può essere incorsa la d.ssa Chersicla, trattandosi di scostamenti la cui eventuale sussistenza non incide in alcun modo sulla configurabilità del reato.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato va ribadita l'ovvia inutilità della perizia richiesta dalle difese. Ed invero la d.ssa Chersicla ha svolto un certosino lavoro di ricostruzione contabile le cui risultanze si muovono su due piani diversi: il primo attiene alla esplicazione del significato della massa documentale acquisita agli atti, le cui risultanze, valutate in contraddittorio con i rilievi dei consulenti tecnici della difesa, sono demandate all'esclusiva valutazione del giudice e non possono certo essere rimesse ad un perito; il secondo, inerente alle modalità di calcolo delle maggiorazioni, oggetto di divergenze marginali con i consulenti di parte, attiene, invece, a profili che, come si è appena detto, non incidono sulla sussistenza del reato.

Circa poi i condoni relativi alle dichiarazioni integrative ed alle conseguenti rettifiche operate da Mediaset sugli ammortamenti per i periodi 2002 e 2003, appare sufficiente evidenziare che nessuno ne sostiene l'autonoma rilevanza ai fini della configurabilità del reato, posto che vengono richiamati solo ai fini di un ridimensionamento dell'imposta evasa, che, tenuto di tutte le ulteriori correzioni da apportare, contribuirebbero – secondo le difese – ad eliminare l'evasione fiscale.



Si è già detto invece che non vi sono correzioni da apportare, se non per aspetti assolutamente marginali, per cui, anche tenuto conto dei condoni, l'imposta evasa resta nella sua consistente dimensione.

Da ultimo vanno molto rapidamente esaminati i rilievi posti dal consulente prof. Marcotulli, che ripercorre in via generale la storia delle tv e dei rapporti tra produttori intermediari ed emittenti.

Con riferimento in particolare a Cuomo e Agrama assume che costoro sono intermediari reali titolari di imprese presenti sulla scena internazionale, fatto, peraltro ampiamente trattato nel processo.

Si dilunga poi sulla figura dell'imprenditore intermediario specificando, che le major possono guadagnare dal nuovo sistema televisivo trasferendo su queste imprese terze i relativi rischi d'impresa. Queste imprese pagano alla major un prezzo assumendosi i rischi (devono gestire offerta internazionale e domanda nazionale e assumono un ruolo come soggetto finanziario). Dal canto loro poi le emittenti tv attraverso l'impresa intermediaria possono frazionare i loro volumi di acquisto (e quindi l'impegno finanziario) senza pregiudicarsi i volumi e le tipologie dei prodotti.

In proposito non si può che ribadire quanto già detto, ossia che, pur non disconoscendosi in via generale la qualifica di imprenditore ai predetti, nella specie con riferimento ai rapporti col gruppo Fininvest gli stessi operavano come meri agenti (cfr capitolo su Agrama e Cuomo)

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti, il consulente specifica che quanto pagato dall'emittente dipende dalle dinamiche del mercato in un determinato momento. Il prezzo - sostiene - dipende dal successo che può avere un determinato prodotto anche in relazione allo sfruttamento pubblicitario.

Spesso - aggiunge - il prezzo è determinato per pacchetti (di titoli buoni con altri meno buoni) con le major. Poi l'intermediario vende con altri mix qualità-quantità all'emittente sicché può accadere che nella logica "titolo per titolo" seguita da KPMG in alcuni casi si realizzano interessanti margini ma in altri i margini sono negativi). Poi per valutare il prezzo del titolo bisognerebbe anche considerare il numero di passaggi di sfruttamento del titolo che il pacchetto acquistato consente perché per ogni passaggio l'emittente aumenta i suoi ricavi con la pubblicità, mentre KPMG non ha valutato il prezzo del titolo per il numero di passaggi.

Anche questo assunto presuppone, tuttavia, una intermediazione reale dei prodotti, laddove invece si è visto che l'intermediazione era meramente fittizia e finalizzata ad incrementare i costi della emittente per finalità di frode fiscale. Tant'è che lo stesso prof. Marcotulli non sa darsi una spiegazione coerente della mail 12-12-94 di Schwalbe a Kaner in cui si dice che non si vuole che la società emittente faccia utili. Interrogato dal P.M. su tale documento il teste ha risposto che

questa espressione è illogica perché nessuna impresa non vuole fare utili ed è bizzarra l'affermazione che le televisioni sono state ideate per perdere soldi, nemmeno provando a misurare la sua esposizione con l'oggetto dell'imputazione.

Analoghe conclusioni il consulente espone in merito alla rischedulazione del debito: a suo avviso Agrama deve rimodulare verso Paramount perché Mediaset sta rimodulando con lui, ma questa è un'affermazione priva di qualsiasi supporto probatorio ed anzi contraria a tutte le emergenze processuali.

La verità è che, come si è più volte evidenziato, tutte le argomentazioni dei consulenti della difesa non si misurano con il processo e con le sue risultanze probatorie, ma affrontano il tema come se si trattasse di esaminare un'ordinaria transazione commerciale, della quale si deve difendere la correttezza davanti ad una Commissione Tributaria sulla base dei dati risultanti dal contratto. Da qui le infinite, quanto inutili, dissertazioni sulla mancanza di limiti astratti ad un margine lecito, sulle funzioni degli intermediari nel mondo dei diritti televisivi, sulle specifiche qualità e professionalità degli intermediari operanti nel contesto processuale.

Addirittura è stata ipotizzata l'astratta possibilità che il Giraudi, senza esperienza del settore e con l'ausilio di due segretarie part time, potesse tranquillamente e proficuamente immergersi, da un giorno all'altro, nel commercio dei diritti televisivi e tutto ciò in quanto i contratti non recano al loro interno la prova della loro fittizietà. Sembra evidente al Collegio che questo approccio alla realtà processuale non meriti ulteriori confutazioni.

2 L'illecito penale tributario

Il sistema sopra delineato ha consentito a Mediaset di utilizzare nelle dichiarazioni dei redditi come costo deducibile gli importi riportati sulle fatture emesse da IMS che, a loro volta, recepiscono gli importi risultanti dalle fatture emesse dalle società apparentemente venditrici di diritti di cui si è parlato.

Si è visto che si tratta di importi relativi a operazioni che devono considerarsi, per aspetti non sempre uniformi, oggettivamente fittizie.

Ciò in quanto va considerata fattura qualitativamente fittizia quella in cui la descrizione dell'operazione ivi riportata è differente da quella dell'operazione realmente effettuata.

In particolare, nel caso di specie, le fatture relative alla compravendita di diritti emesse tra il 1995 e il 1998, che sono quelle che qui rilevano in quanto le uniche oggetto di contestazione quanto alla loro utilizzazione da parte di Mediaset nelle dichiarazioni dei redditi, sono tutte emesse da IMS che, come si è visto non aveva una struttura in grado di commercializzare i diritti. Si veda in termini

la recente sentenza della Cassazione n. 26863 del 9.7.12 che ritiene costi fittizi quelli riportati in fatture emesse da aziende che, data la mancanza di struttura imprenditoriale, non sono in grado di commercializzare i beni.

Va aggiunto che nel caso di specie la fittizietà della fattura quanto all'importo è dimostrata anche dal fatto che la società che intermedia i diritti è essa stessa fittizia e funziona da mera cartiera (sono relative a operazioni inesistenti, le fatture emesse, per es., da Elpico, Watou, Film Trading, PC), mentre altre società emittenti sono reali, ma l'operazione è fittizia quanto all'oggetto e/o all'importo (es Stardust, Agrama).

Non si tratta dunque di semplice simulazione soggettiva, ossia di mera indicazione nelle fatture di nominativi diversi da quelli reali, essendovi comunque sempre quantomeno una maggiorazione dei costi sicchè gli importi usciti da Mediaset sulla base delle fatture di IMS sono trasferimenti reali di denaro, ma non a fronte di prestazioni realmente effettuate, in quanto i diritti provengono dalle majors o da altri reali fornitori e venivano fittiziamente intermediati da IMS e dagli altri soggetti.

Del resto, come ha precisato il Supremo Collegio nella Sentenza n. 1996 del 25/10/2007: "In tema di reati tributari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell'ipotesi di sovrapprezzo "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (in motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che, diversamente, il reato non è configurabile nell'ipotesi di "non congruità" dell'operazione realmente effettuata e pagata).

Né l'ipotesi della sovrapprezzo qualitativa richiede necessariamente la dimostrazione della retrocessione di tutto o di parte degli importi versati all'emittente posto che la normativa fiscale punisce anche chi, al fine di abbattere le imposte, deduce costi che non ha sopportato per l'impresa. E' poi chiaro che attività illecite di appropriazione, di distrazione e di creazione di fondi nonché, più in generale di infedeltà patrimoniale, possono anche convivere con la dichiarazione fraudolenta, che è ravvisabile in caso di esposizione di elementi passivi fittizi fondati, come nella specie, da falsa fatturazione.

La rilevanza penale della sovrapproduzione in ipotesi di utilizzo del documento a fini fiscali anche in caso di pagamento effettivo è confermata anche nella sentenza della Suprema Corte del 23.12.10 n. 45056, posto che la stessa, nell'esaminare una fattispecie particolare in cui l'inesistenza dell'operazione quanto all'entità del corrispettivo non riguardava la fattura posta in deduzione, ma altra emessa, a monte, da un soggetto diverso, afferma che detta fattispecie potrebbe avere rilevanza penale ex art. 2 "solo in presenza della c.d. triangolazione tra più soggetti preordinata all'evasione"¹³⁷ (nella specie, in cui le prestazioni sono state tutte realmente erogate, anche se con maggiorazione di costi, uno dei tre soggetti [l'emittente quanto alla seconda delle operazioni] era ignaro dell'accordo illecito intercorso tra gli altri due. Vale a dire che, ad avviso della Corte, che ove vi fosse stata la prova dell'accordo tra tutti i soggetti non sarebbe stata necessaria la prova della restituzione).

Né, all'evidenza, può assumere alcun rilievo ai fini fiscali la circostanza che, nella specie, Mediaset abbia versato gli importi contestati a una società controllata che poi ha distribuito utili così rimettendo agli azionisti di Mediaset parte di quanto fatturato.


Premesso, infatti, che i dividendi distribuiti ovviamente non coprono l'intero del complessivo ammortamento, va rilevato che l'argomento è comunque privo di pregio in quanto i dividendi non sono compensabili siccome fiscalmente non omogenei ai costi. Del resto in proposito il CT della difesa Morri, nel rispondere alla specifica domanda del Tribunale in ordine alla possibile incidenza della distribuzione degli utili di IMS sull'ipotesi accusatoria di dichiarazione fraudolenta, ha dichiarato di no, che non interferiscono se non "su un piano meramente suggestivo", e comunque che in ogni caso la tassazione dei dividendi non compensa la minor imposta pagata in ragione dei costi indebiti esposti nelle dichiarazioni, in quanto le due partite non hanno alcun riflesso reciproco.

E' poi appena il caso di dire che i costi illegittimamente dichiarati da Mediaset nulla hanno a che vedere con la congruità del valore del bene, problematica che riguarda transazioni commerciali realmente avvenute (non si tratta in sostanza della solita questione relativa all'accertamento tributario in ordine al valore, per esempio, dello stabile compravenduto).

Le maggiorazioni di costo derivanti dall'intermediazione fittizia dei soggetti di cui ai è detto si sono riflesse sulle dichiarazioni dei redditi sotto il profilo della esposizione di elementi passivi frazionati in quote di ammortamento annuali.

¹³⁷ La sentenza è massimata in "Le Leggi d'Italia" in termini inesatti o comunque non ben definitivi del principio affermato dalla Corte, posto che la Cassazione non esclude la sussistenza della fattispecie criminosa in ogni caso di effettivo pagamento dell'importo gonfiato indicato in fattura (vedi all.8 memoria della difesa depositata il 22.10.12).



64



Come ha sancito la Suprema Corte con la sentenza n. 39176 del 24.2.2008, su impugnazione da parte dell'imputato Agrama della sentenza emessa il 21.1.2008 da questo Tribunale ex art.129 c.p.p. di estinzione per prescrizione della frode fiscale commessa fino all'ottobre 2001 (dichiarazioni dei redditi del 1999 e del 2000):

"nell'ipotesi di frazionamento pluriennale delle quote di ammortamento di un costo aziendale, ai fini della configurazione del reato ed in particolare della ipotesi attenuata di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, può tenersi conto esclusivamente degli elementi passivi fittizi portati in detrazione dei redditi nella singola dichiarazione e non dell'ammontare totale dei costi indicati nella falsa documentazione inserita nelle scritture contabili (...). Non appare dubbio, invero, che ogni qual volta vengono indicate in una dichiarazione dei redditi o IVA elementi passivi fittizi relativi a quote di ammortamento dell'acquisto di beni strumentali non corrispondenti ad operazioni reali viene cagionato un nuovo danno erariale all'amministrazione finanziaria dello Stato, e, quindi, viene posta in essere la fattispecie tipica del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, i cui elementi costitutivi, peraltro, sono differenti da quelli che caratterizzano le precedenti dichiarazioni, non potendosi far rientrare, per quanto già rilevato, tra tali elementi l'inserimento delle fatture o altra documentazione afferente a detti acquisti fittizi nelle scritture contabili dell'azienda, trattandosi di attività prodromica alla commissione del reato di per sé penalmente irrilevante. Ed, infatti (...) il reato è istantaneo, in quanto si consuma nel momento stesso in cui viene presentata la dichiarazione annuale dei redditi o ai fini IVA, sicché la successiva presentazione di altra dichiarazione si configura quale autonoma fattispecie criminosa. Deve essere, pertanto, conclusivamente affermato che, nel caso di frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell'importo di fatture per l'acquisto di beni strumentali, acquisto risultato inesistente, il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi. (...) Dalla contestazione ... emerge in termini univoci il carattere sostanzialmente fittizio delle varie operazioni commerciali costituite dai molteplici passaggi dei diritti televisivi tra le varie società, che secondo l'imputazione hanno natura simulata, con particolare riferimento alla IMS, sicché l'effettivo trasferimento dei corrispettivi, in quanto riconducibile agli stessi soggetti, non costituisce elemento di per sé idoneo per attribuire natura reale alle operazioni commerciali indicate nella contestazione. È evidente, peraltro, che la cosiddetta sopraffatturazione è menzionata nel capo di imputazione quale elemento indicativo della natura fittizia delle cessioni dei diritti televisivi ovvero strumento attraverso il quale mediante le cessioni fittizie dei predetti diritti televisivi venivano gonfiati i costi simulati da portare in deduzione nelle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, in ogni caso, nella imputazione (lett. d) si menzionano anche diritti televisivi, dei quali Mediaset S.p.A. aveva acquistato già da anni il diritto di sfruttamento in perpetuo, oggetto di trasferimenti per periodi temporali delimitati da Wiltshire Trading, facente capo all'Agrama, a Mediaset S.p.A."

Dalla suddetta decisione, sembra possibile dedurre anche un ulteriore principio di una certa rilevanza ai fini di questo giudizio. Ed invero, secondo la Cassazione la circostanza che le condotte che hanno concorso a determinare una dichiarazione fraudolenta siano state poste in essere in epoca largamente antecedente alla presentazione della dichiarazione non esclude la rilevanza delle stesse quando il concorrente abbia agito in modo consapevole del contributo da lui fornito alla creazione del supporto documentale idoneo ad essere inserito nel documento fiscale.

Va peraltro sottolineato che le difese che hanno affrontato detto argomento hanno discusso della rilevanza penale dei fatti antecedenti alle dichiarazioni non sotto il profilo della risaleza nel tempo di tali comportamenti ma dall'essere stati gli stessi posti in essere quando erano penalmente rilevanti anche fatti prodromici alla dichiarazione dei redditi indipendentemente dalla sua presentazione.

L'equivoco in cui cadono le difese è quello di ritenere che l'abrogazione della fattispecie penale (degli atti prodromici, quando la dichiarazione non viene presentata) assuma rilevanza nel

 65

caso in cui il fatto prodromico sia avvenuto in pendenza della L. 516/82 e la dichiarazione venga presentata dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 74/00.


In realtà la nuova normativa ha semplicemente voluto escludere la rilevanza penale dei fatti prodromici ai quali non sia seguita la dichiarazione dei redditi mentre, allorchè i fatti si pongano in continuità causale con la dichiarazione, la riforma non assume alcun rilievo, rimanendo del tutto indifferente il momento di presentazione della dichiarazione al fisco.

E, francamente, risulta incomprensibile come il mero frazionamento della condotta nella vigenza di due normative che la ritengono parimenti penalmente rilevante possa rientrare nella tematica della retroattività della legge penale.

Ancora va rilevato come del tutto non condivisibile sia il richiamo di alcune difese dell'esclusione della punibilità dell'emittente delle fatture fittizie con il dichiarante, stabilito dall'art.9 D. Lgs 74/00. Com'è noto si tratta di una ipotesi che eccezionalmente esclude l'applicazione della disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato volta ad evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, ma non introduce una deroga ai principi generali di cui all'art. 110 c.p., norma che punisce i contributi morali e materiali alla condotta dell'emittente o dell'utilizzatore.

Occorre, infatti, considerare che sotto il profilo tributario vengono in evidenza due possibili fattispecie differenti alle quali conseguono due diversi regimi giuridici. La prima è integrata quando due soggetti giuridici diversi e tra loro autonomi definiscono un accordo per la realizzazione di una frode fiscale mediante l'emissione, da una parte, e l'utilizzazione, dall'altra, di fatture false. La seconda risulta integrata quando è lo stesso soggetto giuridico interessato ad utilizzare fatture false a dare luogo anche ad una serie di condotte preparatorie e dissimulatorie (si pensi, ad esempio, al meccanismo tipico delle frodi carosello, che prevede la creazione di soggetti giuridici intermediari che operano come filtro; ovvero al ricorso a fatture false infragruppo, con il coinvolgimento di società che fanno capo al medesimo controllante). Solo in relazione alla prima ipotesi, il D. Lgs. 74/2000, con le indicazioni recate dal citato art. 9, ha inteso attenuare il rigore sanzionatorio cui si era pervenuti nel vigore della L. 516/82, con attribuzione di responsabilità penale sia per l'utilizzazione, sia per l'istigazione all'emissione. Nel caso in esame invece si ricade nella seconda fattispecie ipotizzata poiché, fermo restando che le fatture utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi rilevanti ai fini della contestazione sono solo quelle emesse da IMS – società controllata al 99,9% da Mediaset - gli imputati sono tutti soggetti che, agendo in nome e/o per conto di società di comodo (Giraudi, Colombo, Dal Negro) o infragruppo (Galletto, Del Bue) ovvero ancora quali soci occulti o comunque rappresentanti (Cuomo e Agrama), hanno avuto un intento comune all'interesse



 66

illecito dell'utilizzatore delle fatture ed hanno quindi realizzato una fattispecie non riconducibile all'art. 9 del DLgs. 74/2000 (cfr. Cass. 21.5.2012 n.19247).

Peraltro nella specie nessuno degli imputati ritenuti responsabili risulta emittente di fatture direttamente o indirettamente utilizzate ai fini delle dichiarazioni di Mediaset.

Altra problematica, in parte affine a quella appena affrontata, è poi quella che riguarda il concorrente c.d. *extraneus* nella commissione di reati propri, o meglio "di mano propria", categoria nella quale rientra anche l'art. 2, D. Lgs. 74/00, posto che l'autore materiale dev'essere un soggetto qualificato, ossia colui che firma la dichiarazione dei redditi.

Si tratta di problematica che coinvolge soprattutto il profilo psicologico dell'azione concorsuale posto che nella specie è richiesto il dolo specifico di evasione. Senza riprendere qui tutti gli argomenti affrontati nel corso della disamina dei fatti oggettivi, il contributo causale materiale o morale degli imputati di frode fiscale ex art. 110 c.p. si desume dagli elementi che provano un loro coinvolgimento diretto e consapevole alla creazione del meccanismo fraudolento sopra delineato, meccanismo che consentiva all'autore di avvalersi di documentazione fiscale fittizia.

Come si vedrà esaminando le singole posizioni degli imputati, le condotte di alcuni di essi si inseriscono di fatto nel sistema di frode illustrato, contribuendo alla sua realizzazione, in modo tale da implicare la necessaria conoscenza della finalità di evasione fiscale perseguita dal gruppo Fininvest prima e da Mediaset poi.

Da ultimo, l'accertata natura fittizia di IMS esclude la rilevanza nella specie della normativa tributaria in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing) tra imprese legate da un rapporto di controllo delle quali una sia situata all'estero, posto che essa riguarda solo ed esclusivamente rapporti reali tra imprese (attuale art. 110 TUIR)¹³⁸.

Né la falsa sovrapproduzione realizzata attraverso i mezzi fraudolenti di cui si è detto, consente di ritenere che si tratti di semplice elusione fiscale, non penalmente illecita, concetto che presuppone l'assenza di frode nei fatti posti a base della dichiarazione al fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito

Cap. 4 Le singole responsabilità

Agrama Frank

¹³⁸ Come riconoscono gli stessi difensori, le considerazioni della GdF e dell'Agenzia delle Entrate effettuate negli atti di loro competenza emessi nei confronti di Mediaset non sono vincolanti per il giudice penale. In ogni caso va ribadito che all'accertata non effettività di IMS come centrale acquisiti estera consegue l'inesistenza del costo dedotto nelle dichiarazioni dei redditi e non la semplice incongruità o non inerenzia del costo.



L'imputazione svolta nei confronti di Agrama lo qualifica come titolare – attraverso fiduciari - delle società Harmony Gold, Wilshire Trading Ltd (Hong Kong) e Melchers (Antille Olandesi) e come socio occulto di Silvio Berlusconi in dette società.

Quanto illustrato in precedenza dà già ampiamente conto del contributo essenziale apportato dall'imputato al sodalizio criminoso, essendo transitata per le sue società una parte rilevantissima del denaro sottratto al fisco.

Tutte le copiose argomentazioni svolte dalla difesa a dimostrazione del contrario, già lungamente affrontate e confutate nel corso della precedente parte dell'esposizione, non appaiono in alcun modo convincenti.

In particolare la prova della qualità di Agrama apparente intermediario-socio occulto di Berlusconi va individuata nel riscadenzamento dei crediti; nella contestuale presenza di Lorenzano a Los Angeles come diretto interlocutore delle majors; e, soprattutto, nel carteggio di cui si è lungamente detto e nel cui ambito vi sono dichiarazioni provenienti dallo stesso imputato che si qualifica espressamente e più volte come svolgente un ruolo assolutamente diverso da quello che la difesa cerca di accreditare.

Da quanto fin qui detto emerge con cristallina limpidezza che Agrama nei rapporti Paramount/Fininvest-Mediaset fungeva da mero mandatario di Berlusconi, non assumendo lui stesso direttamente alcun rischio d'impresa. Il sodalizio tra i due comportava che all'esterno si generasse l'apparenza che Agrama agisse quale imprenditore autonomo giacchè come si è detto allo stesso erano riconducibili imprese realmente operative sul mercato dei diritti.

In realtà il legame con Berlusconi era strettissimo seppur non immediatamente apparente e volto a conseguire benefici anomali, segretamente e al di fuori di ogni regola e controllo, nell'ambito della *societas sceleris* tra gli stessi sussistente.

E invero, in via generale si osserva che, nei rapporti esterni l'esistenza dell'*affectio societatis* può ben desumersi dalla mera esteriorizzazione tratta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovra individuale (Cass. civ. 6175/10).

Nella specie, le presunzioni rivelatrici di questo rapporto, di fatto e occulto, sono molteplici, documentali e univoche come già più volte detto, ma quello che qui preme sottolineare è che anche la major creditrice, quando iniziano a delinearsi profili di insolvenza, allarmandosi, mostra di avere percezione del sodalizio (grazie anche alle missive di Agrama che riconduce le obbligazioni al patrimonio del gestore), tant'è che Paramount fa riferimento alle Berlusconi's companies quando si riferisce alla grave esposizione debitoria scaturita dalla attività di acquisto dei diritti apparentemente da parte di Agrama.



Del resto gli stessi anomali flussi di denaro che pervengono alle società di Agrama sono la miglior prova del sodalizio criminale inteso a evadere le imposte, drenare liquidità e a creare ingenti fondi esteri.

E invero, come si è detto, Agrama riceve pagamenti nel periodo in questione per \$ 199,5 milioni dei quali 135,1 milioni corrispondono a quelle maggiorazioni che come si è detto non sono in alcun modo giustificabili (dato il suo ruolo di mero agente) al di fuori del pactum sceleris di cui si è detto.

L'affermazione difensiva che la documentazione anche Paramount che accomunava Agrama a imprese di Berlusconi derivava dal fatto che notoriamente i diritti trattati da Agrama venivano poi ceduti a Mediaset, non si concilia con tanti altri documenti già citati dai quali si evince il diretto rapporto tra Paramount e Berlusconi.

Quanto poi al rilievo in merito alla drastica riduzione del fatturato (peraltro successiva al periodo qui in esame), la difesa dell'imputato sembra dimenticare che detta situazione non deriva da una decisione interna a Mediaset, ma dalla politica commerciale di Paramount di cedere i diritti alla RAI.

Del resto è la stessa difesa di Agrama a ricordare che Marenzi aveva più volte ribadito di non aver stipulato alcun nuovo contratto con Agrama, ma solo dei rinnovi. Circostanza ribadita dal teste Pedde. Nè vale obiettare che dalla e-mail di Pedde a J. Lucas del 24.10.02 sembrerebbe emergere il contrario e cioè che Mediaset avrebbe voluto negoziare direttamente e che lui Pedde invece, proponeva, di coinvolgere Agrama.

Il teste ha, infatti, chiarito benissimo che tale atteggiamento era stato da lui tenuto quando aveva reiteratamente verificato la mancanza di un intento di Mediaset ad instaurare rapporti diretti¹³⁹. Ed analoghe sono le dichiarazioni di Marenzi sul punto.

Questo univoco dato probatorio non risulta affatto scalfito, come si è già ampiamente detto in precedenza, da quanto dichiarato dal teste Carlotti.

Certamente dalla deposizione del Carlotti sembrerebbe emergere che una necessità di intermediazione sarebbe ascrivibile ad una decisione di Paramount e non già di Mediaset, ma a prescindere dalla compatibilità di un sussistente, sia pur diverso, interesse di entrambe all'intermediazione, della quale pure si è già detto, va rilevato che il Carlotti riferisce di sensazioni e di vaghe affermazioni del Marenzi. Invece la citata mail del Pedde in tempo reale è assolutamente

¹³⁹ Avv: Ecco, quindi non è che lo volevate eliminare perché era, tra virgolette, un costo fisso? Anzi, ci sono delle ipotesi nelle quali eravate voi a chiedere l'intervento di Frank Agrama, no?

Pedde: Questo riguarda un momento successivo... una volta resici conto che il superamento di questa modalità di vendita era impossibile ed avendo molto prodotto da vendere sul mercato, era inevitabile rivolgersi a quelli che erano gli interlocutori che operavano sul mercato.



dirimente nell'ascrivibilità a Mediaset, piuttosto che a Paramount, dell'intenzione di mantenere ferma l'intermediazione di Agrama.

E nemmeno la lettera Bernasconi del 16.12.96¹⁴⁰, richiamata enfaticamente dalla difesa Agrama in sede di discussione, risulta nel senso preteso dal difensore, anzi appare palesemente supportare la tesi opposta, atteso che i richiami del Bernasconi per lo "scippo" subito di alcuni film sono maggiormente plausibili se rivolti ad un collaboratore (rappresentante), piuttosto che ad un imprenditore indipendente, rispetto al quale non si avrebbe titolo per lamentarsi dell'accaduto.

In sostanza la lettera dimostra ancora una volta che Agrama era un agente, tanto potendosi dedurre dal contenuto reale della lettera ove Bernasconi si duole in pratica del fatto che Agrama non fosse stato in grado di portare a termine l'incarico ricevuto di acquistare i film ivi menzionati.

Come si è inoltre già visto, a proposito della rilevanza del carteggio di diretta provenienza da Agrama, il suo stesso consulente, non sa dare alcuna spiegazione della citata lettera dell'Agrama nella quale il predetto si definisce agente, finendo – il consulente - con l'ipotizzare un improbabile mutamento di ruolo a partire dal 2003.

E addirittura il difensore è costretto ad affermare, per fornire una spiegazione alla missiva, che Agrama mente. Così come è costretto a sostenere che Agrama non dice il vero quando afferma che il suo intervento non comportava alcun costo aggiuntivo e che era pagato dai fornitori.


Ancora meno supportata da prove è l'affermazione in merito ai prezzi di mercato comunque consentiti a Mediaset grazie agli ottimi prezzi che Agrama riusciva a spuntare per effetto degli ingenti acquisti operati essendo contraddette radicalmente dai documenti versati in atti, anche questi formati in tempo reale.

Quanto alla circostanza che tutti i testi indotti, e in verità non solo quelli presentati dalla difesa, abbiano dichiarato che Agrama era un imprenditore effettivo, non si può che ribadire quanto già più volte detto e cioè che la circostanza può essere senz'altro vera, ma che tale qualità l'imputato certo non ha rivestito nei rapporti con Fininvest.

Quanto alla posizione debitoria di Fininvest emergente dal carteggio pure più volte citato, appare appena il caso di ricordare che il richiamo alle analoghe posizioni debitorie emerge da una pluralità di elementi in atti (già ampiamente citati), per cui non è certo uno stratagemma di Mc Kluggage per far emergere il debitore più importante.

¹⁴⁰ La lettera è in inglese, ma il testo viene tradotto direttamente dal difensore nel corso dell'arringa difensiva: "Egregio dottor Agrama, abbiamo acquistato dalla sua società 10 film TV Paramount, contenuti nel contratto (inc.). Sono stato ora informato che la maggior parte di questi titoli per noi non è più disponibile, dal momento che Paramount a Los Angeles ha venduto la totalità dei diritti europei relativi agli stessi alla Beta Film. Questa vendita è stata a noi confermata dalla Beta, la quale ad ogni modo ha già concesso in licenza i migliori alla RAI ... Il fatto che avevamo raggiunto un accordo su tali film con Lei, prima della vendita di Paramount alla Beta, è stato ignorato – eccetera - il risultato per la nostra rete consiste in un grave danno in termini di audience e costi di rimpiazzo, senza menzionare l'importante vantaggio dato al nostro maggior concorrente".

L. G. W.



In realtà l'esame dettagliato del carteggio e del contestuale rapporto con Fox/Stardust, dimostra inconfutabilmente che ci troviamo di fronte ad un unico ed esclusivo debito di Berlusconi.

Ed ancora va ricordato che la documentazione in atti e comunque tutti i testi sentiti comprovano che diritti e prezzi per Mediaset venivano discussi e contrattati con le majors da Lorenzano e Bernasconi e non certo in modo autonomo da Agrama, se non per aspetti marginali.

Anche su questo punto, tuttavia, appare opportuno sottolineare alcuni aspetti: quando il dott. Marrinan e soprattutto il teste Siek¹⁴¹ dicono che dal loro punto di vista, avendo 140/150 giurisdizioni con cui confrontarsi, era molto più semplice e funzionale per una major avere un unico interlocutore che compra un pacchetto di titoli per più territori, ancora una volta fanno riferimento ad un dato puramente teorico, che non ha alcuna attinenza con la vicenda processuale che riguarda il gruppo Fininvest-Mediaset.

In questo caso si tratta, infatti, di un unico relevantissimo cliente che possiede varie reti televisive in più paesi e per il quale non sono configurabili le ragioni dirette a ricercare un unico interlocutore per una miriade di clienti collocati in differenti giurisdizioni. Non a caso, la maggior parte dei testi ha specificato che la politica delle majors variava a seconda delle situazioni, essendo di tutta evidenza che quel che può servire per i piccoli potenziali clienti distanti tra loro, non vale certo per il singolo relevantissimo cliente che raggruppa anche emittenti dislocate in più paesi. Da tutto quello che è stato detto nel processo in tema di commercializzazione dei diritti televisivi non è infatti enucleabile una sola ragione per la quale le majors dovessero "riconoscere" ad un intermediario la possibilità di fare affari (riducendo inevitabilmente una parte del loro guadagno) con un cliente come Fininvest. E per la verità anche i testi indotti da Agrama hanno ben e condivisibilmente chiarito che il produttore non può coprire tutti i mercati del mondo, ma non hanno minimamente specificato perchè, per una major, non fosse possibile trattare direttamente con un cliente come Mediaset.

Anche il richiamo delle difese a tutti i vari testi che hanno confermato che nel settore non vi erano limiti commerciali al prezzo di rivendita resta confinato nel limbo delle astrazioni, atteso che la circostanza non era compatibile con la reale posizione di Agrama e anche questo dato è documentale, avendolo messo per iscritto lo stesso Agrama (anzi l'imputato ha sostenuto che per Fininvest non vi è mai stato un costo aggiuntivo e che addirittura i suoi compensi erano corrisposti da Paramount). Neppure va trascurata la già citata mail di Chris Ottinger del 16.3.2000 sui guadagni senza rischi di Agrama.

¹⁴¹ Sentito all'udienza dell'1.3.10.



Quanto, infine, alla mancanza di prova in merito alla retrocessione di denaro, si è già detto in precedenza, potendosi solo qui ribadire che la sua ritenuta qualificazione di socio occulto (o comunque di falso intermediario autonomo) di Berlusconi presuppone come logica ed inevitabile la restituzione di una larga parte degli importi indebitamente ricevuti.

Da ultimo si deve solo aggiungere che la posizione di Agrama è talmente partecipe del meccanismo fraudolento posto in essere, da non potervi essere dubbi sulla sua consapevolezza e condivisione dell'intento dei correi di gonfiare i costi di Mediaset a fini di evasione fiscale.

Va pertanto dichiarata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, con esclusione dell'annualità 2001, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Berlusconi Silvio

Nell'imputazione Berlusconi è indicato quale fondatore e, fino al 29.1.1994, Presidente di Fininvest spa, proprietario delle società off shore costituenti il cosiddetto "Fininvest B Group", azionista di maggioranza di Mediaset s.p.a., figura di riferimento, a fini decisionali di Bernasconi e Lorenzano nonché socio occulto di Frank Agrama.

Rileva il Collegio che il c.d. "giro dei diritti" si inserisce in un contesto più generale di ricorso a società off shore anche non ufficiali ideate e realizzate da Berlusconi avvalendosi di strettissimi e fidati collaboratori quali Berruti¹⁴², Mills e Del Bue nonché di alcuni dirigenti finanziari del Gruppo Fininvest.

Questo contesto è già stato ampiamente analizzato in tutte le sue possibili sfaccettature; quello che qui si intende ribadire è la pacifica diretta riferibilità a Berlusconi della ideazione, creazione e sviluppo del sistema che consentiva la disponibilità di denaro separato da Fininvest ed occulto.

Pare sufficiente qui ulteriormente osservare che il sistema così organizzato ha permesso di mantenere e alimentare illecitamente disponibilità patrimoniali estere presso conti correnti intestati a varie società che erano a loro volta amministrare da fiduciari di Berlusconi (cfr. la documentazione sui trusts di cui si è ampiamente parlato in precedenza).

Il passaggio del patrimonio delle società "One" e delle "prime" Principal, ossia delle società del comparto estero riservato di Fininvest (Group B) e dei rapporti contrattuali inerenti ai diritti è avvenuto in varie fasi: dapprima alle società off-shore non formalmente inserite nel bilancio del Gruppo si sostituiscono le Principal Communication e Principal Network Communication (il passaggio è attuato attraverso l'espedito del cambio dei nomi e dello spostamento delle sedi oltre

¹⁴² Cfr. dep. Cavanna, ud. 2.3.07, sulla figura di Berruti indicato come uno degli ideatori dell'articolato sistema di acquisizione dei diritti.

che dei conti correnti); successivamente, ossia a metà 1995, le Principal vengono formalmente cedute con effetto retroattivo dall'1.1.94 a società apparentemente terze create da Mills e amministrate dalla fiduciaria Edsaco, le Lainden e vengono, quindi, escluse dal bilancio consolidato; quasi contemporaneamente, con la estromissione di Mills da Edsaco (o quantomeno a seguito della decisione di Edsaco di non seguire le società create da Mills il cui beneficiario economico non era noto, e su ideazione di Del Bue (vedi dep. Bravetti già citata), vengono create le società maltesi AMT (questa società è formalmente costituita nel 1991 e formalmente terza rispetto a Fininvest), MEDINT (costituita nel 1994 e inclusa nel bilancio consolidato del Gruppo) e Lion, tutte seguite dalla Arner delle quali Berlusconi e il suo "entourage" sono i beneficiari economici; tali società risultano intermediarie di ulteriori compravendite di diritti frazionati e poi verranno sostituite con la costituzione di IMS, costituzione che, come si è visto, si è resa necessaria in vista della quotazione in borsa di Mediaset per rendere "cristallino" il bilancio consolidato del Gruppo Fininvest.

Vi è la piena prova, orale e documentale, che Berlusconi abbia direttamente gestito la fase iniziale per così dire del Group B) e, quindi, dell'enorme evasione fiscale realizzata con le società off shore di cui si è lungamente detto.

Questa fase è stata condotta da persone di sicura fiducia dell'imputato e quando Mills non ha potuto proseguire, a causa della vicenda Edsaco, i tramite sono stati spostati a Malta sotto il controllo del Del Bue.

Il meccanismo di frode è proseguito, sotto la stessa regia, con ulteriori nuovi soggetti e con i metodi già sperimentati, secondo lo schema già collaudato, con la sola eccezione della graduale sostituzione delle consociate estere con i vari Giraudi e company.

Anche la gestione del nuovo corso ha avuto come indiscussi protagonisti i soggetti preposti ai diritti e cioè Bernasconi e Lorenzano, già scelti dall'imputato.

Berlusconi rimane infatti al vertice della gestione dei diritti posto che, come ha dichiarato il già citato teste Tatò, Bernasconi rispondeva a Berlusconi senza nemmeno passare per il C.d.A. e nessuno ha riferito che tra Bernasconi e Berlusconi vi fosse un altro soggetto con poteri decisionali nel settore dei diritti, neppure dopo la quotazione in borsa e la c.d. "discesa in campo" di Berlusconi.

Lo stesso ha dichiarato il teste Tronconi.

Inoltre Berlusconi aveva rapporti diretti con Lorenzano, che operava a fianco di Agrama e Cuomo, come risulta dalla deposizione di vari testi che hanno riferito di incontri tra i due che non potevano che riguardare questioni attinenti ai diritti.

Vari testi hanno riferito infatti che Agrama e Cuomo quando venivano in Italia si recavano sistematicamente ad Arcore o comunque incontravano Berlusconi.

E, come si è detto, si tratta di persone con le quali la *societas sceleris* è proseguita per tutto il periodo oggetto dell'imputazione. Ed evidentemente la possibilità di proseguire l'illecito rapporto sodale con Cuomo ed Agrama non necessitava del formale esercizio di poteri gestori in Mediaset.

Come si è visto si tratta di un sistema che è stato congegnato e strutturato con mezzi e modalità tali da richiedere un apporto che non può provenire da un soggetto con limitati mezzi e privo di un potere indiscusso e generale, necessario per alimentare ovunque ve ne fosse la necessità l'operatività del meccanismo delittuoso.

Detto sistema ha infatti richiesto l'intervento di fiduciari stranieri di alto livello (Mills, Del Bue) a loro volta certo lautamente remunerati per il lavoro svolto; l'apertura di numerosissimi conti correnti presso banche ubicate in vari paesi; la creazione di numerose società all'estero; la contestuale movimentazione di ingentissime somme di denaro; il coinvolgimento di una pluralità di collaboratori; il raggiungimento di accordi illeciti con soggetti inizialmente estranei alla propria sfera d'influenza.

Non è dunque verosimile che qualche dirigente di Fininvest/Mediaset abbia organizzato un sistema come quello accertato e, soprattutto, che la società abbia subito per vent'anni truffe per milioni di € senza accorgersene (non risultano invero denunce nei confronti di Bernasconi o Lorenzano). Anzi, per il vero, l'anomala discussione svolta dalla parte civile Mediaset all'esito del processo e la conseguente asserita mancanza di danni alla società in coerenza con una ritenuta congruità dei prezzi corrisposti da Mediaset nel corso degli anni per l'acquisto dei diritti, significa sostanzialmente che i vertici della società ancora oggi neppure riconoscono l'illiceità di quanto è stato accertato.

Pertanto deve ritenersi che l'interposizione di tutte le suddette entità nelle compravendite dei diritti provenienti dall'estero sia stata ideata per il duplice fine di realizzare un'imponente evasione fiscale e di consentire la fuoriuscita di denaro dal patrimonio di Fininvest/Mediaset a beneficio di Berlusconi.

Si tratta dunque di un preciso progetto di evasione che si è esplicato in un arco temporale molto ampio, in un vasto ambito territoriale e con modalità molto sofisticate.

Deve infine essere rimarcato il fatto che Berlusconi, pur non risultando che abbia intrattenuto rapporti diretti con i materiali esecutori della gestione finanziaria di Mediaset¹⁴³,

¹⁴³ La difesa assume che il riferimento alle decisioni aziendali contenuto nella pronuncia della Cassazione che ha riguardato l'impugnazione da parte della difesa Agrama della dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione in merito ad alcune annualità precedenti starebbe proprio ad indicare che occorre aver riguardo alle scelte aziendali, senza possibilità, quindi, di pervenire ad una affermazione di responsabilità di Berlusconi che

presumibilmente del tutto ignari delle attività prodromiche al delitto, ma conoscendo perfettamente il meccanismo, ha lasciato che tutto proseguisse inalterato, mantenendo nelle posizioni strategiche i soggetti da lui scelti e che continuavano ad occuparsi della gestione in modo da consentire la perdurante lievitazione dei costi di Mediaset a fini di evasione fiscale.

Né ad un diverso avviso può condurre la pronuncia della Cassazione in merito all'impugnazione della decisione del Gup Milano, circa il non luogo a procedere nei confronti di Berlusconi. nel processo Mediatrade, secondo cui

non vi è alcun elemento probatorio preciso e concreto che possa considerarsi apprezzabilmente significativo dell'esistenza in capo all'imputato Silvio Berlusconi di reali poteri gestori della società Mediaset nel periodo di riferimento dei fatti per cui si procede.

Rileva il Collegio che le due situazioni non appaiono automaticamente sovrapponibili, atteso che manca nella vicenda Mediatrade la descritta continuità temporale e fattuale che sussiste, invece, nel procedimento de quo.

La circostanza che tutto il materiale di questo processo sia stato, in ipotesi, trasfuso nell'altro processo, non toglie che qui il contesto sia diverso, permanendo per esempio l'utilizzo delle società maltesi, della cui reale funzione si è più volte detto.

Per altro verso qualsiasi comparazione è impossibile a questo collegio non essendo in questo procedimento noti gli atti del processo Mediatrade.

Ma va detto che anche tutte le varie problematiche successivamente emerse, anche a seguito della piena conoscenza pubblica degli atti di indagine, in particolare per quel che concerne la cessazione del rapporto con Agrama ed il mancato intervento di Berlusconi perché ciò non accadesse ("trattandosi - dice la difesa - del suo socio occulto") sono fatti ai quali non è assolutamente possibile dare quel significato univoco che la difesa sostiene. Infatti, come si è detto sono intervenuti, medio tempore, plurimi atti (sequestri, perquisizioni, arresti) che potrebbero costituire appagante spiegazione di ciò che si pretende di ritenere incompatibile con una condotta intervenuta molti anni prima.

A questo punto appare opportuno esaminare la doglianza a lungo espressa dalla difesa Berlusconi sulla riduzione delle liste testimoniali. Sul punto, tra l'altro, nella discussione l'avv. Ghedini così si esprime:

Berlusconi non aveva possibilità di intervenire, non c'è stata una domanda del signor Procuratore in questo senso. Perché lui dice: eh, la Difesa avrebbe potuto domandare, poi vedremo sui testimoni, ma qui il Pubblico Ministero non ha portato alcunché di rilevante probatoriamente sull'intervento di Silvio Berlusconi che ha detto "No, no, gli ammortamenti si dovevano fare così". Erano decisioni assunte da altri, funziona così, signor Procuratore. Se voi vedete i nomi su quelle denunce, se voi guardate le firme, vedrete che non c'è la firma di Silvio Berlusconi, e nessuno di costoro

su tale scelte non aveva possibilità di intervenire. Ritiene il Collegio che francamente è quanto meno opinabile cogliere nelle parole della Corte il significato che la difesa pretende di dare.

Lo GUV

ha mai ipotizzato che vi sia stato un intervento di Silvio Berlusconi per decidere che gli ammortamenti fossero appostati in quella maniera.

Va detto, per inciso, che sono proprio le suddette affermazioni che in realtà ben chiariscono le ragioni della riduzione delle liste testimoniali della difesa, atteso che effettivamente il P.M. non ha fornito alcuna prova diretta circa eventuali interventi dell'imputato Berlusconi in merito alle modalità di appostare gli ammortamenti nei bilanci.

Ne conseguiva appunto l'assoluta inutilità di una prova negativa, peraltro, di fatti che la pubblica accusa non aveva provato in modo diretto.

A quanto detto può aggiungersi il criterio non certo evanescente del cui prodest, atteso che anche su questo punto vi è prova diretta e documentale, con riguardo al primo periodo, che il risultato dell'evasione sia confluito nella piena disponibilità dell'imputato, per cui non vi è ragione di ritenere che qualcosa di diverso sia accaduto con riguardo ai fatti di cui all'imputazione. Ed i rilevanti importi confluiti sui conti del "socio occulto" Agrama costituiscono palese dimostrazione del mantenimento inalterato del precedente sistema di frode.

E del resto la qualità di Berlusconi di azionista di maggioranza e dominus indiscusso del gruppo gli consentiva pacificamente qualsiasi possibilità di intervento, anche in mancanza di poteri gestori formali. La permanenza di tutti i suoi fidati collaboratori, ma anche correi, ne costituisce la più evidente dimostrazione.

In definitiva deve affermarsi la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, con esclusione dell'annualità 2001, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Colombo Marco e Dal Negro Giorgio

La posizione di entrambi gli imputati è stata trattata a proposito delle società di comodo a loro facenti capo ed utilizzate nelle catene di compravendita dei diritti e dunque, sotto il profilo oggettivo, è sufficiente richiamare le considerazioni ivi svolte.

Sotto il profilo soggettivo deve rilevarsi che la prova che gli imputati, negli accordi conclusi con Lorenzano, fossero stati informati del fatto che il sistema era stato organizzato per gonfiare i costi di Fininvest/Mediaset in una prospettiva di evasione fiscale potrebbe argomentarsi esclusivamente sulla base di due elementi: 1) l'entità spropositata del margine applicato nella transazione contrattuale con le società maltesi, e dunque con Mediaset stante la loro diretta riferibilità al gruppo italiano quanto ai soggetti referenti; 2) la consapevolezza di intervenire in catene di compravendita di diritti con una interposizione fittizia posto che le società Promociones Catrinca e Green Communication, di fatto, trattavano i diritti solo sulla carta.

Entrambi gli elementi non si ritengono, tuttavia, sufficienti per affermare che i due fossero stati messi al corrente delle finalità dei coimputati di evasione fiscale (Berlusconi, Lorenzano e il deceduto Bernasconi), essendo ben ipotizzabile che la prospettazione di Lorenzano nel coinvolgerli nella commercializzazione dei diritti con Mediaset fosse nel senso della sua capacità di ottenere facili e rilevanti guadagni atteso il ruolo svolto nell'acquisizione di diritti.

In sostanza è ben possibile che la prospettazione sia stata esclusivamente quella di compiere una truffa in danno della società.

Ma ciò che appare davvero dirimente ai fini della decisione è la non indispensabilità della messa a conoscenza dell'intero meccanismo criminoso per ottenerne la collaborazione, posto che ai due era ampiamente sufficiente comunicare che tramite Lorenzano era possibile concludere affari vantaggiosissimi, ma che larga parte dei guadagni doveva essere retrocessa a favore del Lorenzano medesimo e di eventuali altri correi.

L'incertezza in merito alla consapevolezza e volontà dei due imputati di partecipare ad un meccanismo di frode, volto a gonfiare i costi di mediaset a fini di evasione fiscale, ne impone il proscioglimento perché il fatto non costituisce reato.

Confalonieri Fedele

All'imputato è stato contestato di aver concorso nel delitto di frode fiscale in considerazione della sua veste di Presidente di Mediaset s.p.a., ma all'esito dell'istruttoria dibattimentale questo elemento è rimasto l'unico a sostegno della richiesta di condanna formulata dal P.M.

Ma la valenza di questo elemento è davvero poco significativa, atteso che la funzione fiscale era stata delegata e che l'imputato non ha nemmeno firmato le dichiarazioni di cui si discute.

Va aggiunto che nessuno dei testi sentiti in dibattimento ha riferito non tanto di un coinvolgimento del Confalonieri nei fatti di cui si discute, ma nemmeno anche solo di un diretto interessamento del settore dei diritti, presidiato, invece, in via assoluta e con diretto rapporto con Berlusconi, da Carlo Bernasconi.

Al riguardo possono ricordarsi, ad esempio, le già richiamate dichiarazioni del teste Tatò in merito al rapporto diretto tra Bernasconi e Berlusconi, ovvero le dichiarazioni del teste Cittadini in merito all'assoluta mancanza di interventi del Confalonieri nel settore de quo.

La documentazione societaria versata in atti, quali i verbali del Consiglio di Amministrazione, conferma l'estraneità di Confalonieri al settore specifico e la sola esistenza di



società collegate o controllate aventi sede all'estero non è sufficiente per affermare che egli fosse al corrente dell'attività concretamente svolta.

In sostanza resta la sola ipotesi che l'imputato, attesa la sua veste formale in Mediaset ed il notorio stretto rapporto amicale e di fiducia con Berlusconi, fosse a conoscenza del meccanismo fraudolento e nulla abbia fatto, violando i suoi precisi doveri, per impedire che tale condotta venisse portata a compimento. Si tratta, tuttavia, di una mera ipotesi, anche fortemente plausibile, considerato che Berlusconi ha sostanzialmente coinvolto nell'attività delittuosa tutti i suoi più diretti collaboratori, ma si tratta comunque solo di un'ipotesi assolutamente inidonea a fondare una pronuncia di condanna.

L'imputato deve essere pertanto assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Galetto Gabriella

E' imputata di concorso nella frode fiscale in quanto, sin dalla metà degli anni 1980 ha lavorato come assistente di Candia Camaggi, (preposta alla struttura Fininvest Service SA. di Lugano) ed è poi diventata responsabile della "Branch di Lugano" di IMS, con delega ad operare sul conto corrente n. 11.589.099 di detta società presso la Banca Commerciale Italiana di Londra.

In proposito la teste Campanini Sabrina, assunta come segretaria in Fininvest Service a Lugano e poi passata alle dipendenze di IMS, ha specificamente riferito sulla integrale continuità dell'attività svolta dalla struttura dopo il passaggio a IMS e sullo svolgimento dei medesimi compiti da parte della Galetto, che anzi ad un certo punto assumeva la direzione della branch¹⁴⁴:

La Galetto, come si è detto più volte e come hanno riferito vari testimoni in dibattimento¹⁴⁵, si è occupata della struttura di Lugano di F.S. prima e poi di IMS.

¹⁴⁴ Vedi deposizione resa all'udienza rogatoriale del 22.5.2007. ha dichiarato la teste: "P.M. DR. DE PASQUALE - Però a un certo punto è diventata dipendente di IMS?

TESTE CAMPANINI - Esattamente.

P.M. DR. DE PASQUALE - Insieme a questa modifica formale c'è stato qualche mutamento sostanziale nella sua attività?

TESTE CAMPANINI - No, il lavoro è rimasto lo stesso.

P.M. DR. DE PASQUALE - E le persone sono rimaste le stesse?

TESTE CAMPANINI - Esattamente.

P.M. DR. DE PASQUALE - E i locali sono rimasti gli stessi.

TESTE CAMPANINI - Le persone sono rimaste le stesse, l'unica cosa che la direzione è cambiata, non era più sotto la dottoressa Camaggi, ma sotto la dottoressa Galetto.

P.M. DR. DE PASQUALE - Senta, può dirci quale era il ruolo di, prima, Candia Camaggi e poi Gabriella Galetto in Fininvest Service? Cioè, cosa facevano?

TESTE CAMPANINI - Allora la dottoressa Camaggi era direttore in Fininvest Service, mentre Galetto era... cioè a livello di gestione, non è che avesse un ruolo di direttore. Poi successivamente è stata nominata direttore di International Media Service.

P.M. DR. DE PASQUALE - Questo è successo dopo che la Camaggi ha avuto dei problemi giudiziari?


TESTE CAMPANINI - Sì.

(...)TESTE CAMPANINI - In base a dei budget che venivano dati, la dottoressa Galetto mi forniva dei pagamenti a vari fornitori, e io, in base all'importo e alla disponibilità che avevamo, li inoltravo alla banca.

P.M. DR. DE PASQUALE - Questo è successo anche nel periodo in cui la direzione era della Camaggi?

TESTE CAMPANINI - Sì, perché comunque la Galetto era sempre lei che mi forniva i pagamenti ai vari fornitori.

¹⁴⁵ Vedi deposizioni di Ballabio Monica, Belotti Daniele, Cavanna Silvia.



In questa veste ha avuto una visione organica e completa del meccanismo truffaldino posto in essere, in quanto conosceva i dati economici dei master, preparava i subcontratti, occupandosi di tenere i collegamenti diretti con Bernasconi¹⁴⁶ per la determinazione dei nuovi termini economici dei sub, e quindi preparava le schede al fine di realizzare quell'area di segretezza di cui si è più volte detto e di proteggere la riservatezza dei dati "sensibili".

La sua posizione di soggetto privo di reali poteri decisionali negli aspetti rilevanti di cui sopra (decisione in merito al momento della stipulazione del sub; individuazione dei soggetti da far figurare come contraenti, determinazione dei prezzi, ecc.), rileva certamente in termini di commisurazione della pena, ma non esclude certo la rilevanza penale della condotta, essendo l'apporto fornito utile e consapevole per la commissione del reato.

Nemmeno la sua qualità di dipendente elimina l'antigiuridicità della condotta, atteso che il rapporto gerarchico non può certo essere qualificato come uno stato di necessità.

In conclusione, l'imputata ha posto in essere una frazione importante dell'attività delittuosa, che si è integrata con quella dei correi, così fornendo un rilevante contributo causale al raggiungimento del risultato, nella piena consapevolezza che la complessiva attività svolta dalla struttura in cui operava, anche come dirigente, costituiva un momento essenziale del meccanismo fraudolento finalizzato all'evasione fiscale.

L'imputata va pertanto dichiarata responsabile del reato ascritttole, con esclusione dell'annualità 2001, essendo quel reato estinto per intervenuta prescrizione.

Lorenzani Daniele

Nell'imputazione Lorenzani è indicato quale responsabile unico, sin dagli anni 80, degli acquisti di diritti di trasmissione sul mercato americano per il gruppo Fininvest e, in seguito, consulente, per Mediaset; quale referente di Frank Agrama e Alfredo Cuomo e quale socio occulto delle società Promociones Catrinca e Green Communication.

In sede di requisitoria, il P.M. ha particolarmente insistito sul ruolo prioritario di Lorenzani nell'attività relativa all'acquisizione dei diritti e quindi sulla sua consapevolezza in merito alla illiceità del meccanismo, nonché sul contributo causale alla commissione del reato tramite i suoi rapporti con Agrama e Cuomo e promuovendo l'interposizione delle società Promociones Catrinca e Green Communication.

La difesa, invece, assume che Lorenzani si occupava in realtà solo dell'acquisto dei diritti, ma era del tutto all'oscuro del sistema di frode. Precisa che anche nei rapporti con Agrama e con

¹⁴⁶ Come ha ricordato la difesa nelle conclusioni il rapporto diretto tra Bernasconi e la Galetto durante il periodo in esame è pacifico e ammesso dalla



Cuomo non vi sarebbero stati tratti di illiceità e che il denaro che l'imputato ha ricevuto da Agrama, come da Colombo e Dal Negro, concerneva attività consulenziale svolta a favore delle società di detti soggetti e che non assumeva alcuna connotazione illecita, quantomeno nel senso ritenuto dal P.M.

Ritiene il Collegio che le argomentazioni difensive non siano condivisibili.

Prendendo spunto dall'argomento della difesa sui contratti di consulenza di Lorenzano con soggetti diversi da Mediaset va subito rilevato come le somme incassate siano di tale rilevanza da non poter essere ricondotte a semplici provvigioni consulenziali. E questo rilievo fa già giustizia di tutte le argomentazioni spese dalla difesa.

Va comunque considerato che è ben poco verosimile che un soggetto riceva da quasi tutti i suoi ipotetici interlocutori e controparti contrattuali degli incarichi consulenziali. In proposito appare opportuno soffermarsi sul rapporto speciale che esisteva tra Lorenzano e Berlusconi dovendosi considerare che i due iniziano a lavorare, ai primordi della galassia Fininvest, a stretto contatto quando Berlusconi ancora si recava ai mercati insieme appunto a Lorenzano. Va poi considerato che le consulenze che Lorenzano avrebbe dovuto svolgere avevano ad oggetto proprio quella che era la sua attività ordinaria per Mediaset come dipendente prima e come consulente dopo. In pratica, considerata anche, quantomeno nel caso di Dal Negro, la totale inesperienza della controparte, Lorenzano per conto di costoro individuava quelli che avrebbero dovuto cedere dei diritti a Mediaset e questo dovrebbe significare che il signor Lorenzano era un "traditore" del suo vecchio amico Berlusconi.

Ma di questo fatto non vi è traccia né in questo processo né altrove.

Si deve anche tener conto del fatto che il meccanismo di lievitazione dei costi dei diritti è stato elaborato in modo scientifico e con larghissima profusione di mezzi (vedi utilizzazione di numerose fiduciarie, creazione di numerose società estere ad hoc, ecc...) per cui appare davvero inverosimile che Lorenzano abbia bypassato ogni controllo riuscendo a creare costi fittizi e contestualmente reali, ma nel suo esclusivo interesse¹⁴⁷.

Si intende dire che, per esempio, essendo Green Communication sicuramente un'interposta di puro comodo, nell'ipotesi di cui sopra l'interposta avrebbe sì gonfiato i prezzi, ma inverosimilmente al di fuori del meccanismo e nell'interesse esclusivo del soggetto preposto al sistema di acquisizione dei diritti¹⁴⁸.

stessa Galetto nel corso delle indagini.

¹⁴⁷ D'altra parte va ricordato come in una occasione Bernasconi aveva ripreso Lorenzano in quanto aveva scoperto che questi aveva ricevuto "mazzette" da un fornitore (cfr. dep. Cavanna del 2.3.07).

¹⁴⁸ Si ricorda quel che ha riferito il teste Belotti all'ud. del 26.2.07: Lorenzano decideva i programmi da comprare. Stava negli Usa e si intendeva dei diritti da comprare. Lorenzano continua ad acquistare i titoli anche quando subentra IMS.



E questo dovrebbe anche significare che Lorenzani sia riuscito ad eludere in tal modo la sorveglianza di Bernasconi, ossia dell'uomo indiscutibilmente preposto al meccanismo di frode, rifilandogli per anni una serie di prodotti a prezzi gonfiati.

E questo a maggior ragione è impensabile, tenuto conto del rilevante margine di Green, mediamente del 150%, rilevato dai master rinvenuti, atteso che questi dati – come si è già rilevato – erano sicuramente noti a Bernasconi, per cui è impensabile che questi non li abbia rilevato, così consentendo gli ingiustificati enormi guadagni dei Carneade Green e P.C.), specie se si considera che Bernasconi aveva già in una precedente occasione colto Lorenzani in comportamenti non ortodossi.

Peralto che Lorenzani fosse ben a conoscenza del meccanismo, lo dimostra il fatto che gli veniva continuamente modificato il soggetto che doveva stipulare per il Gruppo Fininvest/Mediaset (cfr., per es. le dichiarazioni della Camana) e che, in un certo periodo nei primi anni 90, si trattava di società off shore, neppure “official”. Inoltre, il passaggio da queste società a IMS, con modifica anche della controparte nel contratto di consulenza, deve necessariamente essergli stato spiegato in qualche modo da Bernasconi.

Ed ancora, se per la funzionalità del sistema era essenziale che fosse informato del meccanismo un soggetto secondario come Belotti, che pure spesso lo affiancava, non si vede come potesse non essere informato Lorenzani con il rischio, in caso contrario, che questi lo apprendesse dal suo sottoposto. Rischio non così ipotetico considerato il volume degli affari.

Da ultimo, per completezza, appare opportuno ricordare tutta la documentazione già esaminata relativa ai rapporti di Cuomo e Agrama con Paramount e Fox, di provenienza anche americana, dalla quale si è già evidenziato come possa dedursi un ruolo di Lorenzani non solo di perfetto conoscitore del meccanismo ma anche di soggetto attivo nel difendere i ruoli degli intermediari.

Così si desume dalla già citata lettera di Gordon del 21.12.1993, con la quale quest'ultimo informa Mc Cluggage della rateizzazione proposta da Lorenzani in merito al debito Fininvest, che è tuttavia formalmente un debito di Agrama, come risulta dalla lettera di quest'ultimo, di poco successiva (20.1.94), e parimenti già citata in precedenza.

In definitiva deve affermarsi la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, con esclusione dell'annualità 2001, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Cap 4 I reati di riciclaggio

Tali fattispecie criminose risultano contestate ai capi E), F) e G) dell'imputazione.

Lo
1994

Σ

La CT Dott. Chersicla ha accertato ed è fatto sostanzialmente incontestato nel processo che alcuni importi provenienti dal c/c aperto presso la COMIT di Londra da SBF (poi SFI e IMS) e aventi titolo in compravendite di diritti televisivi sono stati trasferiti dai c/c accesi dalle società Redmond Trading Ltd , Woodard Investment, Wolstein Overseas e Principal Network ad altri conti esteri intestati prevalentemente a fiduciari ovvero a soggetti rimasti non meglio identificati (Kiana Corporation, Jasran SA, Crestwood International, Malawi Holding, Scarlett International Overseas Corp, Nuti, Flip e Giraudi).

Come risulta documentalmente dagli allegati alle consulenze relativi ai c/c e ai flussi finanziari e come ha specificato la predetta CT in dibattimento, sia le società destinatarie dei pagamenti relativi alle transazioni sui diritti televisivi, sia quelle ove sono stati destinati ingenti importi erano intestate a fiduciari. In particolare, per quanto qui interessa, va rilevato che su molti di questi c/c, aperti su banche svizzere, erano autorizzati a operare esponenti della Arner Fiduciaria quali gli imputati Del Bue, Scribani Rossi e De Socio, oltre a Bravetti, Sciorilli Borelli, e vedevano quali beneficiari economici soggetti vicini al gruppo Fininvest, quali il già citato Pezzoni (vedi in particolare la documentazione relativa a Redmond, Scarlett, Woodard, Jasran e Wolstein dei quali si è già accennato a proposito dei pagamenti di Film Trading).

Il trasferimento degli importi indicati nelle imputazioni è pacificamente avvenuto interamente all'estero in quanto si tratta di c/c ivi aperti.

Del BUE Paolo

Già imputato di aver concorso nella frode fiscale originariamente contestata e estinta per prescrizione, Paolo Del Bue ha posto in essere condotte che devono essere qualificate come concorrenti nel reato presupposto del riciclaggio, ossia nell'appropriazione indebita commessa negli anni in contestazione ed accertata anche in questo processo nonostante l'intervenuta prescrizione. Come ha sottolineato la stessa difesa in sede di conclusioni il concorso di Del Bue in tale delitto risulta provato in dibattimento.

Del Bue era pacificamente legato da mandato fiduciario con Berlusconi e, quale responsabile della Arner, ha consentito la operatività delle società del comparto estero (le One e le Principal) non solo allestendo un ufficio che seguiva la predisposizione della documentazione relativa ai contratti ma anche firmando lui stesso i "contratti" e gestendo i conti bancari sui quali sono stati versati gli ingenti importi corrispondenti ai prezzi gonfiati nelle compravendite dei diritti televisivi.



Inoltre Del Bue ha suggerito la costituzione della maltese AMT in sostituzione di Principal Communication e Principal Network Communication che venivano vendute alla Lainden, figurando quale beneficiario economico del relativo conto corrente.

E' poi accertato che gli importi transitati su questi conti correnti esteri sono stati oggetto di appropriazione indebita nella misura corrispondente all'illecita maggiorazione del prezzo dei diritti previsto nei contratti originari stipulati con il fornitore reale (c.d. master).

L'accertato coinvolgimento diretto di Del Bue nella predisposizione e gestione degli strumenti societari che hanno consentito a Berlusconi di distrarre le somme dal patrimonio della società facendole apparire quali pagamenti di diritti provenienti dall'estero, attività che, per come è stata descritta dai testimoni e riscontrata documentalmente¹⁴⁹, esula dalla semplice gestione fiduciaria dei patrimoni tramite veicoli societari, comporta la non estraneità dello stesso, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, al delitto presupposto.

L'attività illecita inerente al denaro confluito sui vari conti va dunque riqualificata ai sensi degli artt.110, 81, 646 c.p. e poiché è stata commessa dai concorrenti anche in Italia può essere valutata in questa sede.

Tuttavia, trattandosi di attività svolta fino al 1996 va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

De Socio Manuela e Scribani Rossi Carlo

Scribani Rossi e la De Socio sono dipendenti della Fiduciaria Arner che compaiono sulla documentazione bancaria relativa ai conti correnti sui quali transitano gli importi indicati nell'imputazione. Le emergenze processuali non contengono elementi per affermare che i due imputati abbiano consapevolmente contribuito alla creazione dei fondi poi trasferiti su altri conti correnti esteri. Non risulta in particolare che i due prevenuti fossero stati messi a conoscenza dei dettagli del mandato fiduciario intercorso tra Del Bue e Berlusconi sicchè non è possibile configurare l'ipotesi di concorso nel reato presupposto.


Nonostante l'imputazione di riciclaggio indichi come luogo di commissione del reato anche Milano, non risulta che gli imputati, nel movimentare il denaro sui c/c esteri ove erano delegati a operare, abbiano posto in essere neppure un parte dell'azione contestata in territorio italiano.

Entrambi gli imputati risultano avere cittadinanza elvetica e dunque mancando, la duplice condizione di procedibilità prevista dall'art. 10 c.p. della presenza sul territorio dello Stato e della richiesta del Ministro della Giustizia, difetta la condizione di procedibilità.

¹⁴⁹ Si ritiene sufficiente richiamare quanto riportato nei capitoli precedenti relativi al meccanismo di frode e alla documentazione prodotta dal P.M. relativa ai subcontratti firmati dall'imputato Del Bue.



83



Giraudi Erminio

Come si è visto nella trattazione relativa alla Film Trading, l'imputato ha certamente contribuito fattivamente al sistema che ha consentito la distrazione di rilevanti importi dal patrimonio del gruppo Mediaset.

Come è indicato nella stessa imputazione, Giraudi ha infatti appositamente costituito una società di comodo, priva di reale struttura commerciale, avente appunto la denominazione di Film Trading che emetteva fatture fittizie in quanto relative a operazioni di compravendita di diritti oggettivamente false.

La consapevolezza di concorrere al sistema fraudolento descritto in precedenza risulta dimostrata dal fatto, già sottolineato, che il prevenuto non aveva mai lavorato né, dopo l'esperienza in esame, ha successivamente intrapreso alcuna attività nel settore dei diritti televisivi e che l'accertata attività illecita è iniziata su presumibile impulso di Bernasconi, ossia di uno dei principali autori materiali degli accertati delitti di appropriazione indebita e di frode fiscale.

Analogamente a quanto rilevato a proposito della posizione di Del Bue e a quanto sostenuto dalla stessa difesa, sia pure in via subordinata, la partecipazione al delitto presupposto, commesso certamente anche in Italia, di cui all'art. 646 c.p. comporta la riqualificazione giuridica della contestazione in tal senso ed esclude la responsabilità per il contestato delitto di riciclaggio.


Pertanto, essendo decorsi 15 anni dai fatti, il reato va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Va aggiunto che l'attività di Giraudi potrebbe integrare anche l'ipotesi delittuosa del concorso nella frode fiscale di cui al capo B dell'imputazione ma, considerato il periodo prescrizioneale già decorso, non appare utile disporre la trasmissione degli atti al P.M..

Trattamento sanzionatorio

Passando al trattamento sanzionatorio degli imputati per i quali è stata affermata la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato di frode fiscale, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 c.p., si deve in particolare tenere conto della rilevante gravità complessiva della vicenda criminosa, caratterizzata, sotto il profilo oggettivo, da insidiose modalità delle condotte, stante l'articolata creazione di apposite strutture societarie situate in paradisi fiscali, il ricorso a vari fiduciari, l'apertura di numerosi conti correnti esteri, l'utilizzazione di documentazione contabile e commerciale falsa, la relevantissima entità degli importi sottratti al Fisco e, sotto il profilo soggettivo, dal perseguimento del proposito fraudolento in modo pervicace e per un periodo



84


durato circa vent'anni.

Con specifico riferimento alla single posizioni possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche senz'altro alla Galetto, in ragione del ruolo secondario ricoperto nell'attività delittuosa, di natura assolutamente priva di autonomia, di iniziativa e di potere decisionale. E tenuto anche conto della posizione subalterna dovuta alla sua qualità di dipendente del principale autore della condotta delittuosa, appare pena equa per l'imputata quella di anni uno mesi due di reclusione (p. b. di anni uno e mesi sei di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni uno di reclusione, aumentata come sopra per effetto della continuazione).

Anche all'imputato Agrama possono essere concesse le attenuanti generiche, in ragione dell'età e anche del ruolo in qualche modo circoscritto alla sua sfera di influenza. La pena tuttavia non può certo essere minima, dovendosi tenere conto del protrarsi dell'attività delittuosa e delle rilevanti somme sottratte al fisco a causa della sua attività. La pena può quindi essere determinata in anni tre di reclusione (p.b. anni quattro di reclusione, ridotta ed art. 62 bis c.p. ad anni due mesi otto ed aumentata come sopra ex art. 81 c.p.).

Quanto a Berlusconi, ancorchè non gli sia stata contestata la relativa aggravante, devesi anzitutto considerare il suo ruolo di direzione e di ideatore fin dai primordi del gruppo di un'attività delittuosa tesa ad una scientifica e sistematica evasione di portata eccezionale.

Va poi considerata la particolare capacità a delinquere dimostrata nell'esecuzione del disegno, consistito nell'architettare un complesso meccanismo fraudolento ramificato in infiniti paradisi fiscali, con miriadi di società satelliti e conti correnti costituiti esclusivamente in funzione del disegno delittuoso. E nemmeno può trascurarsi che dalla suddetta attività è conseguita per l'imputato un'immensa disponibilità economica all'estero, in danno non solo dello Stato, ma anche di Mediaset e, in termini di concorrenza sleale, delle altre società del settore. Tutto questo, anche coinvolgendo nell'attività criminosa quasi tutti i suoi più stretti collaboratori. Ciò, oltre a non consentire, ovviamente, la concessione delle attenuanti generiche, comporta una pena che sia giustamente proporzionata al grado criminoso dell'attività svolta.

Pertanto, appare equa la pena di anni quattro di reclusione (p.b. anni tre mesi sei, aumentata come sopra ex art. 81 c.p.)

Anche all'imputato Lorenzani Daniele non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, considerato il suo apporto costante e risalente nel tempo, in posizione di piena autonomia, ed anche attivamente posto a disposizione del gruppo in più ambiti; la capacità a delinquere dimostrata anche dal coinvolgimento di altre persone, l'elevato spessore criminale in considerazione della centralità della sua posizione.

L
CWF



Pertanto, appare equa la pena di anni tre mesi otto di reclusione (p.b. anni tre mesi quattro, aumentata come sopra ex art. 81 c.p.)

Ai sensi dell'art. 1, L. 241/06, la pena inflitta, nella misura di anni tre, va dichiarata condonata relativamente agli imputati Berlusconi e Lorenzano, mentre per Agrama la pena deve essere integralmente condonata.

Ai sensi degli artt.12 D.Lgs. 74/00 e 29 c.p., vanno applicate le seguenti pene accessorie :

- la interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di anni tre quanto ad Agrama, Berlusconi e Lorenzano e mesi sei quanto a Galetto;
- l'incapacità di contrattare con la P.A. per un periodo di anni tre quanto ad Agrama, Berlusconi e Lorenzano e per il periodo di anni uno quanto a Galetto;
- la interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per il periodo di anni tre quanto ad Agrama, di anni quattro quanto a Berlusconi e di anni tre e mesi otto quanto a Lorenzano e per il periodo di anni uno quanto a Galetto;
- la interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria a tutti i predetti imputati;
- la interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni cinque quanto a Berlusconi e Lorenzano e per il periodo di anni uno quanto ad Agrama e Galetto;
- la pubblicazione della sentenza, per estratto e per una volta, a cura e spese degli imputati in solido, sul quotidiano nazionale "Sole 24 Ore".

L'imputata Galetto si ritiene meritevole dei benefici della sospensione condizionale della pena principale e di quelle accessorie nonché della non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato dal Casellario Giudiziale su richiesta dei privati in considerazione dell'assenza di precedenti penali e del tempo decorso dalla commissione dei reati. Tali benefici, per l'ampiezza dei loro effetti, appaiono maggiormente favorevoli di quelli conseguibili con l'applicazione del condono.

Il risarcimento del danno alla parte civile Agenzia delle Entrate

Dall'affermata responsabilità penale di Agrama, Berlusconi, Galetto e Lorenzano consegue l'obbligo risarcitorio a favore della costituita parte civile Agenzia delle Entrate ex art. 185 c.p.

Quanto al danno patrimoniale, lo stesso ovviamente non coincide solo con l'importo del tributo evaso che tutt'al più può costituire la base per la sua concreta valutazione.

Il danno risarcibile è infatti costituito altresì dallo sviamento e turbamento dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'accertamento tributario.



Tale danno ulteriore rispetto a quello costituito dall'imposta non assolta è, dunque, il danno funzionale all'attività dell'agenzia, danno che nel caso di specie è particolarmente significativo.

Infatti, l'attività criminosa in questione diretta all'evasione di imposta è stata attuata utilizzando sistemi criminali raffinati, attraverso la creazione di un arcipelago variegato di enti con sede in paradisi fiscali funzionali all'artificioso incremento di passività al fine di evadere le imposte.

Come si è ampiamente spiegato, infatti, l'acquisizione dei diritti dalle majors era interamente programmata in Italia dove poi i diritti venivano utilizzati, ma transitava attraverso società fittizie poste in paradisi fiscali, il tutto per conseguire la duplice utilità di far confluire i ricavi relativi alla commercializzazione all'estero e di esporre nelle dichiarazioni dei redditi passività inesistenti attraverso l'incremento artificioso dei costi, fatto questo che dà luogo alla contestazione fiscale.

Ed è chiaro che quando il progetto di evasione si esplica in un arco temporale così ampio, in un ambito territoriale così vasto, e con modalità così raffinate, l'attività funzionale dell'agenzia delle entrate risulta ancor più pregiudicata in termini di risorse umane impegnate, spese vive e sviamento da altre attività delle funzioni che la stessa ha dovuto attivare in seguito alla consumazione del reato.

Oltre al danno patrimoniale la parte civile ha chiesto e le va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.

Sul punto si osserva che non è controversa in giurisprudenza la risarcibilità del danno all'immagine subito da enti preposti al controllo del corretto esercizio di attività (economiche e non) a seguito della commissione di reati connessi all'espletamento di tali attività (cfr. Cass. 35868/02).

Nella fattispecie sub iudice, la disinvolta condotta degli imputati connotata da una assoluta indifferenza delle regole, nonché dalla capacità di creare in modo professionale e sistematico entità fittizie in grado di frodare il fisco, è idonea a ingenerare nella collettività la percezione di un'amministrazione finanziaria inefficiente nel disimpegno delle proprie funzioni di vigilanza e, quindi, sostanzialmente inutile.

A ciò si aggiunga che tale percezione si dilata a dismisura con danno esponenziale per l'amministrazione finanziaria a causa della notorietà e del rilievo anche istituzionale dei soggetti che realizzano l'evasione fiscale.



In sostanza, l'evasione fiscale ancor più se per importi cospicui e di particolare visibilità, destabilizza la credibilità del nostro sistema tributario, sia nell'ambito interno che in quello internazionale, alterando, attraverso l'indebito vantaggio, la normale concorrenza societaria.

Premesso quanto sopra, l'esistenza dei danni patrimoniali e non risulta certamente provata nell'an, ma non esattamente determinabile nel quantum.

Infatti, per quanto attiene il danno funzionale all'attività dell'agenzia, alla luce del processo verbale della guardia di finanza e delle attività complessivamente svolte di cui vi è traccia nella documentazione prodotta, non vi è dubbio che tale sviamento vi sia stato, tuttavia la determinazione dell'ammontare del danno stesso non risulta allo stato possibile in modo certo e rigoroso, atteso che occorrerebbe valutare non solo il valore dei mezzi impiegati ma anche del costo alternativo costituito dalla distrazione degli stessi dalle altre attività di istituto, determinazione, quest'ultima, notevolmente difficoltosa.

Pertanto, non potendo essere determinato il danno nel quantum deve essere liquidata una provvisoria da calibrarsi sull'ammontare dell'imposta evasa relativa alle annualità 2002 e 2003 pari a 7,3 milioni di euro, nonché degli evidenziati ulteriori danni. La provvisoria pertanto va determinata in € 10.000.000,00.

Gli imputati vanno, inoltre, condannati in solido alla refusione delle spese di costituzione e giudizio a favore della Agenzia delle Entrate, che si liquidano come indicate in dispositivo, ritenuta congrua la determinazione analitica esposta nella notula di parte.

P.Q.M.

Visti gli artt.533 e 535 c.p.p.;

dichiara

Agrama Frank, Berlusconi Silvio, Galetto Gabriella e Lorenzano Daniele colpevoli del reato loro ascritto, limitatamente alle annualità 2002 e 2003 e, concesse le attenuanti generiche ad Agrama Frank e Galetto Gabriella,

condanna

Agrama Frank alla pena di anni tre di reclusione, Berlusconi Silvio alla pena di anni quattro di reclusione, Galetto Gabriella alla pena di anni uno mesi due di reclusione e Lorenzano Daniele alla pena di anni tre mesi otto di reclusione, nonché tutti al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 1 L. 241/06

dichiara

interamente condonata la pena di anni tre inflitta ad Agrama, nonché condonata la pena nella misura di anni tre relativamente a Berlusconi e Lorenzano.

Visti gli artt.12 D.Lgs. 74/00 e 29 c.p.

applica

le pene accessorie di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni tre quanto ad Agrama, Berlusconi e Lorenzano e di mesi sei quanto a Galetto;

di incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni tre quanto ad Agrama, Berlusconi e Lorenzano e di anni uno quanto a Galetto;

di interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di anni tre quanto ad Agrama, di anni quattro quanto a Berlusconi, di anni tre e mesi otto quanto a Lorenzano e di anni uno quanto a Galetto;

di interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

di interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque quanto a Berlusconi e Lorenzano e di anni uno quanto ad Agrama e Galetto.

Ordina

la pubblicazione della sentenza, per una sola volta e per estratto, a cura e spese dei predetti imputati in solido, sul "Sole 24 Ore".

Pena principale e accessorie sospese e non menzione per Galetto Gabriella.

Visto l'art. 529 c.p.p.

dichiara

Non doversi procedere nei confronti di De Socio Manuela e Scribani Rossi Carlo in ordine ai reati loro ascritti per difetto delle condizioni di cui all'art. 10 c.p.;

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve


Colombo Marco e Dal Negro Giorgio dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato;

Confalonieri Fedele dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Visto l'art.531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di Del Bue Paolo e di Giraudi Erminio per i reati loro rispettivamente ascritti perché, riqualificati i fatti nei delitti di cui agli artt. 110, 81, 646 c.p., gli



stessi sono estinti per intervenuta prescrizione, nonché nei confronti di Agrama Frank, Berlusconi Silvio, Galetto Gabriella e Lorenzano Daniele in ordine al reato loro ascritto, limitatamente all'annualità 2001, per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.;

condanna

gli imputati Agrama Frank, Berlusconi Silvio Lorenzano Daniele, Galetto Gabriella, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Agenzia delle Entrate, danni da liquidarsi in separata sede assegnandosi alla stessa parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva che si liquida in € 10.000.000,00.

Condanna

i medesimi imputati in solido tra loro alla rifusione alla parte predetta delle spese di costituzione e difesa che si liquidano in € 25.000,00.

Milano, 26.10.2012

I Giudici

Maria Teresa Guadagnino




Irene Lupo




Il Presidente

Edoardo d'Avossa



PUBBLICAZIONE MEDIANTE LETTERA
INTEGRALE AL GIUDICE
ART. 545 2° C. C.P.P.



IL CANCELLIERE
dr. Claudio D'ORSI